

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

435° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 20 APRILE 2004

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	9
2 ^a - Giustizia	»	18
3 ^a - Affari esteri	»	25
5 ^a - Bilancio	»	35
6 ^a - Finanze e tesoro	»	39
7 ^a - Istruzione	»	73
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	84
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	91
11 ^a - Lavoro	»	93
12 ^a - Igiene e sanità	»	155
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	158

Commissioni congiunte

9 ^a (Agricoltura e produzione agroalimentare – Senato) e XIII (Agricoltura – Camera)	<i>Pag.</i>	6
--	-------------	---

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	<i>Pag.</i>	186
Inchiesta sull'affare Telekom-Serbia	»	188

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i> 192
<i>7^a - Istruzione - Pareri</i>	» 202

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i> 203
-------------------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARE ASSEGNATO

Ordinanza 4 febbraio 9 marzo 2004, n. 10772/04 emessa dalla quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nel procedimento n. 48731/03, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale sugli articoli 6 e 7 della legge 20 giugno 2004, n. 140

Il PRESIDENTE comunica che il 7 aprile scorso il Presidente del Senato ha deferito l'ordinanza in titolo come affare da esaminare e sul quale riferire all'Assemblea.

Non facendosi osservazioni, si dà per acquisita l'illustrazione della proposta che il Presidente ha svolto nella seduta del 6 aprile scorso in ordine alla medesima ordinanza.

Si apre la discussione, nella quale intervengono i senatori ZICCONI, MANZONI, FASSONE, BATTAGLIA Antonio e D'ONOFRIO.

Replica agli intervenuti il presidente CREMA.

Dopo dichiarazioni dei senatori MARITATI e MANZONI e previa verifica del numero legale, la Giunta approva, a maggioranza, la relazione proposta dal Presidente in ordine all'intervento nel giudizio di costituzionalità attivato dall'ordinanza in titolo, e lo incarica di riferirne favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

14^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
RONCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Arturo Semerari, presidente dell'ISMEA, il dottor Ezio Castiglione, direttore generale dell'ISMEA, l'ingegner Massimo Caputi, amministratore delegato di Sviluppo Italia, l'ingegner Patrizio Sarti, responsabile area sviluppo d'impresa di Sviluppo Italia, il professor Simone Vieri, presidente dell'INEA, il dottor Mario Marotta, direttore generale dell'INEA, la dottoressa Caterina Cucinotta, funzionario della Presidenza dell'INEA.

La seduta inizia alle ore 12,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione sia della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato, eventualmente in differita. Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 marzo scorso.

Il presidente RONCONI ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti per il settore agricolo della situazione in atto nel comparto agroalimentare.

Ricorda altresì che è prevista l'audizione dei rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), di Sviluppo Italia e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA)

Prende la parola sui temi oggetto dell'audizione il dottor SEMERARI.

Pongono quesiti agli auditi il senatore AGONI (*LP*), il deputato PREDÀ (*Dem.Sin.-Ulivo*) e il senatore VICINI (*DS-U*).

Replicano quindi il dottor SEMERARI e il dottor CASTIGLIONE.

Il presidente RONCONI ringrazia i rappresentanti dell'ISMEA e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Sviluppo Italia

Prende la parola sui temi oggetto dell'audizione l'ingegner CAPUTI.

Pongono quesiti agli auditi il presidente della XIII Commissione DE GHISLANZONI CARDOLI (*Forza Italia*), il senatore VICINI (*DS-U*) e il deputato PREDÀ (*Dem.Sin.-Ulivo*).

Replica quindi l'ingegner CAPUTI.

Il presidente RONCONI ringrazia i rappresentanti di Sviluppo Italia e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA)

Prende la parola sui temi oggetto dell'audizione il professor VIERI.

Pongono quesiti agli auditi il senatore AGONI (*LP*), il senatore VICINI (*DS-U*) e la senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*).

Replica quindi il professor VIERI.

Il presidente RONCONI ringrazia i rappresentanti dell'INEA e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

394^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Parere alla 7^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VALDITARA (AN), nell'illustrare i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 97, ricorda che esso è volto a rendere operative al più presto le norme contenute nel disegno di legge n. 2529, già approvato dalla Commissione competente del Senato, recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, che non ha potuto ancora tradursi in legge, nonostante le sue previsioni normative fossero strettamente collegate all'avvio dell'anno scolastico 2004-2005. Il decreto-legge reca inoltre disposizioni riguardanti la sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di medico-chirurgo e norme che in deroga alla disciplina vigente consentono di calcolare diversamente il limite massimo di spesa del 90 per cento per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario, in modo da neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti al personale docente e non docente delle università (articolo 5).

Ricorda la sentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2004, dalla quale si deduce che il reclutamento degli insegnanti rientra fra le norme generali sull'istruzione, che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,

è materia che rientra fra quelle riservate alla competenza legislativa dello Stato.

Osserva, infine, che l'urgenza di assicurare la certezza delle graduatorie permanenti discende dalla circostanza che in base a quelle graduatorie si provvederà all'assunzione di nuovo personale. Altrettanto urgenti sono, a suo avviso, le disposizioni di cui all'articolo 5, volte a garantire l'ordinato reclutamento del personale docente e dei ricercatori nelle università.

Conclude, proponendo l'espressione di un parere favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) preannuncia la sua astensione ritenendo che la situazione, che obiettivamente richiede risposte tempestive, sia determinata, a suo avviso, anche dalla sconsiderata gestione da parte del Governo, che non ha saputo comporre gli interessi contrapposti nel processo di definizione delle graduatorie permanenti.

Il senatore GUERZONI (*DS-U*) manifesta perplessità, in particolare con riguardo all'urgenza delle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, che a suo giudizio non solo non riveste il carattere dell'urgenza, ma è estranea al contenuto principale del decreto-legge: lo confermerebbe, a suo avviso, la stessa relazione illustrativa, laddove si osserva che l'amministrazione non è in grado di individuare coloro che saranno ammessi ai corsi speciali abilitativi.

Il relatore VALDITARA (*AN*) replica che i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono funzionali e coerenti con le norme che riguardano la definizione delle graduatorie permanenti: in particolare, quelli riguardanti la specializzazione per il sostegno agli alunni disabili. Tra i due complessi normativi, infatti, vi è una evidente e necessaria integrazione, come testimonia, fra l'altro, il comma 3 dell'articolo 1, secondo il quale l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario costituisce titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

IN SEDE REFERENTE

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti, già illustrati e pubblicati con il resoconto della seduta precedente.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprimendo un parere favorevole sull'emendamento 1.0.1, auspica che sussistano le condizioni di finanza pubblica necessarie per consentirne l'approvazione.

Il sottosegretario D'ALÌ invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.0.1 e assicura l'impegno del Governo a individuare modalità per conseguire l'obiettivo di una tempestiva informazione sui dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, senza dar luogo a inopportune duplicazioni e aggravii burocratici per gli enti locali.

Il presidente PASTORE, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.0.1.

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.2, 2.4, 2.5 e invita a ritirare l'emendamento 2.1, in considerazione del fatto che l'intento sarebbe conseguito anche attraverso il testo attuale, che stabilisce un termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della norma per l'adozione degli strumenti urbanistici generali.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 2, osservando che il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, previsto per l'adozione degli strumenti urbanistici, è più ampio di quello originariamente previsto, che decorreva dall'assunzione della carica da parte dei consigli.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira l'emendamento 2.1, sottolineando che i nuovi termini proposti sono volti a rendere più realistica la possibilità di attuare la norma.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) ritiene che il termine di diciotto mesi non consenta di adottare in tempo utile gli strumenti urbanistici.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione l'emendamento 2.3, che risulta respinto.

Il senatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sull'emendamento 3.1 e invita a ritirare l'emendamento 3.0.1, che introduce una precisazione a suo giudizio superflua circa le modalità di informazione dei consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.0.1.

Il relatore FALCIER (*FI*) si rimette al Governo sull'emendamento 4.1, che propone una diversa formulazione dell'articolo, in modo da eliminare alcuni limiti nel computo della riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente dalla quale discende la facoltà, per comuni con popolazione fino a tremila abitanti, di applicare l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3 e parere favorevole sull'emendamento 4.0.1. Sui successivi emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 si rimette al Governo.

Il sottosegretario D'ALÌ si rimette alla Commissione sull'emendamento 4.1, in attesa di conoscere il parere della Commissione bilancio. Esprime, invece, un parere contrario sugli emendamenti 4.2 e 4.3, mentre sull'emendamento 4.0.1 si pronuncia favorevolmente. Sull'emendamento 4.0.3 si rimette alla Commissione, giudicandone apprezzabile l'intento, salva la verifica della copertura finanziaria da parte della Commissione bilancio. Infine, esprime un parere contrario sugli emendamenti 4.0.2 e 4.0.4.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) sottoscrive gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.0.2 e 4.0.3 e auspica che il Governo esprima un parere favorevole su tali proposte di modifica, in sede di verifica della copertura finanziaria da parte della Commissione bilancio.

Il sottosegretario D'ALÌ sottolinea che la decisione di rimettersi alla Commissione tiene conto delle perplessità che sono state espresse dal relatore presso la Commissione bilancio in ragione della violazione del Patto di stabilità che si determinerebbe con quegli emendamenti.

Il relatore FALCIER (*FI*) invita a ritirare l'emendamento 5.0.1, dichiarandosi favorevole all'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che ne riproponga il contenuto. Esprime, inoltre, un parere contrario sugli emendamenti identici 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.5, che introducono una materia disomogenea al contenuto del decreto-legge. Sull'emendamento 5.0.3, infine, si rimette al Governo, auspicando, in caso di parere contrario, la proposizione di un analogo ordine del giorno.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere favorevole sull'emendamento 5.1, mentre si dichiara contrario all'emendamento 5.0.1, ritenendo che esso affronti in termini eccessivamente recisi la questione della competenza delle spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari. In proposito, fa presente che il Governo è favorevole a una riconsiderazione della materia e all'eventuale trasferimento al Ministero della giustizia delle spese per il funzionamento degli uffici giudiziari; ciò, tuttavia, comporterebbe l'esclusione degli enti locali dalla disponibilità e dalla gestione dei relativi immobili.

Si esprime poi in senso contrario sugli emendamenti identici 5.0.2, 5.0.4, 5.0.5, nonché sull'emendamento 5.0.3, a proposito del quale prean-

nuncia la disponibilità del Governo a considerare con favore un eventuale ordine del giorno di contenuto analogo.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.1.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere favorevole sull'emendamento 6.0.1, in attesa che su di esso si esprima la Commissione bilancio.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede se la norma di cui all'emendamento 6.0.1 sia da intendersi come attuativa dell'articolo 119 della Costituzione, ritenendo che, se così fosse, sarebbe necessario un intervento e una riflessione di più ampia portata.

Il sottosegretario D'ALÌ chiarisce che con detto emendamento si propone di ripristinare, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato ad attribuire risorse agli enti locali per far fronte a spese indirettamente derivanti da eventi eccezionali e gravanti sugli enti locali stessi; si tratterebbe quindi di contributi di carattere sussidiario e di natura eccezionale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) chiede notizia delle decisioni che la Corte di cassazione risulta avere assunto in merito all'articolo 7 del decreto-legge in esame e di conoscere quale sia la posizione del Governo sulla questione.

Il sottosegretario D'ALÌ riferisce che si è avuta notizia che la Corte di cassazione ha sollevato dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 7, con particolare riferimento alle sue modalità applicative e alla sua eventuale efficacia retroattiva.

Al senatore VILLONE (*DS-U*), che chiede se il Governo non ritenga utile chiarire in questa sede se la norma in questione abbia o meno efficacia retroattiva, il sottosegretario D'ALÌ replica comunicando che il Governo ritiene più opportuno attendere la pronuncia della Corte costituzionale.

Il senatore FALCIER (*FI*) sottolinea come gran parte degli emendamenti riferiti all'articolo 7 incidano su materie non direttamente oggetto del provvedimento in esame; in alcuni casi vengono proposte norme che meritano condivisione e sulle quali, tuttavia, esprimerà parere contrario o formulerà un invito al ritiro in considerazione del fatto che il Governo sta predisponendo un complessivo disegno di riordino del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, in attuazione della delega conferitagli dalla legge n. 131 del 2003.

Passando ad esaminare i singoli emendamenti, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.10 e 7.17, esprimendo altrimenti parere contrario; esprime parere contrario sugli emendamenti 7.18, 7.19, 7.20, mentre

invita a ritirare gli emendamenti 7.1, 7.21, 7.9 e 7.22 che propongono – con diverse formulazioni – di ripristinare l’obbligo del parere di legittimità espresso dal segretario comunale sulle deliberazioni sottoposte all’approvazione della Giunta e del Consiglio comunale; nel caso in cui tali emendamenti non fossero ritirati, si rimette alla valutazione del Governo. Sull’emendamento 7.5, che impone le dimissioni al dipendente dall’ente locale che intenda candidarsi alla carica di Sindaco o di Presidente della provincia, non consentendo il ricorso alle ordinarie procedure di collocamento in aspettativa, si rimette alle valutazioni del Governo, sottolineando tuttavia l’opportunità di considerare tale proposta in un contesto più generale.

Quanto all’emendamento 7.6, esprime parere contrario sul suo comma 1, mentre ritiene che il comma 2, opportunamente riformulato, chiarirebbe opportunamente che la preclusione ad essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia opera con riferimento a tutti i soggetti elencati nello stesso comma 2. Presenta a tal fine l’emendamento 7.300, pubblicato in allegato al resoconto, che riformula in tal senso il citato comma 2 dell’emendamento 7.6.

Esprime, quindi, parere favorevole sugli emendamenti 7.2, 7.27 e 7.8 che prevedono la sospensione dalla carica di consigliere comunale o provinciale in caso di nomina ad assessore nella rispettiva Giunta, e la riasunzione della carica di consigliere in caso di dimissione o revoca dalla medesima carica di assessore.

Interviene il senatore VILLONE (*DS-U*) per stigmatizzare le proposte di cui agli emendamenti 7.2, 7.27 e 7.8, che rappresentano, a suo avviso, un non condivisibile incentivo all’instabilità degli enti locali.

Pur condividendo tale preoccupazione, il senatore FALCIER (*FI*) sottolinea che in base alla legislazione vigente il consigliere comunale o provinciale che accetta la nomina ad assessore da una parte è posto in una condizione di estrema debolezza nei confronti del vertice dell’esecutivo locale, dal quale dipende da quel momento in poi la sua permanenza in carica; dall’altra che tale disciplina recide in maniera insanabile il mandato che gli elettori hanno conferito al consigliere stesso.

Il senatore VITALI (*DS-U*) condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Villone, ritenendo che le disposizioni proposte dagli emendamenti in questione, oltre a rappresentare un ulteriore intervento non organico sul testo unico dell’ordinamento degli enti locali, incentivino l’instabilità dei governi locali ponendosi così in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore sin dall’approvazione della legge n. 81 del 1993.

Si unisce alle perplessità espresse nei precedenti interventi il senatore STIFFONI (*LP*), il quale conviene sull’opportunità di svolgere una riflessione più approfondita sulla questione, anche in considerazione dell’avanzato stato dei lavori di riforma del testo unico n. 267 del 2000.

Il senatore BONGIORNO (*AN*) ritiene che si stia affrontando una materia molto delicata, con il rischio di turbare equilibri ormai consolidati, innescando meccanismi perversi nella forma di governo degli enti locali che potrebbero minare lo stesso equilibrio dei vari livelli di governo della Repubblica. Concorda sull'esigenza di un ripensamento di più ampio respiro, anche con riferimento alle problematiche inerenti il sistema di controllo sugli atti degli enti locali.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) suggerisce di distinguere gli effetti derivanti da dimissioni dell'assessore già consigliere comunale o provinciale da quelli connessi alle ipotesi di revoca dalla carica di assessore locale.

Anche il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritiene che la questione vada affrontata nel più ampio contesto della riforma del TUEL, per la quale auspica un rapido *iter*, anche alla luce delle recenti modifiche approvate dal Senato in merito al divieto di terzo mandato del sindaco.

Il sottosegretario D'ALÌ invita i proponenti a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, assicurando che nel testo di riforma del decreto legislativo n. 267 del 2000 il Governo intende tenere nella massima considerazione tutte le questioni e le proposte di modifica emerse nel dibattito in corso. Con particolare riferimento alle proposte di cui agli emendamenti 7.2, 7.27 e 7.8 ritiene preferibile che le problematiche in questione siano affrontate in una sede diversa da quella della decretazione d'urgenza. In merito al sistema dei controlli ritiene che, superata la furia iconoclasta che ha portato alla soppressione dei controlli di legittimità a seguito dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, si imponga un complessivo ripensamento, come peraltro già previsto dalla legge n. 131 del 2003 che prevede un controllo di gestione da parte della Corte dei conti. In questa ottica va quindi, a suo avviso, riconsiderato il ruolo del segretario comunale. Quanto all'emendamento 7.5, esprime parere contrario, segnalando che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni con le sentenze n. 388/91 e 111/94.

Il senatore FALCIER (*FI*) osserva che, se emerge – come sembra – un orientamento del Governo contrario a interventi non organici sul testo unico degli enti locali, la proroga al giugno 2005 del termine per l'esercizio della delega conferita al Governo con la legge n. 131 del 2003 ha, nei fatti, l'effetto di impedire qualsivoglia modifica, anche la più urgente, quasi fino alla fine della legislatura. Ciò premesso, modificando il parere precedentemente espresso, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.2, 7.27 e 7.8, al fine di ripresentarli eventualmente per l'esame in Assemblea, riservandosi di formulare il proprio parere in tale sede.

Il sottosegretario D'ALÌ informa che il Governo ha quasi completata la predisposizione dei decreti attuativi della delega per la riforma del testo unico degli enti locali e dichiara la disponibilità del Governo a trasmettere il testo al Parlamento prima della pausa estiva, ove ciò sia ritenuto opportuno, al fine di anticipare il più possibile il dibattito; vista l'ampiezza dell'intervento normativo, la delega potrebbe trovare attuazione mediante l'emaneazione di più decreti legislativi, consentendo in tal modo al Parlamento un esame più agevole e, allo stesso tempo, più approfondito delle modifiche così apportate.

Al presidente PASTORE che chiede se i principi e criteri direttivi di delega consentano interventi come quelli prefigurati dagli emendamenti all'articolo 7, il sottosegretario D'Alì replica ritenendo che la legge n. 131 li consenta.

Interviene quindi il senatore VILLONE (*DS-U*) che esprime apprezzamento sia per la disponibilità manifestata dal Governo a presentare in tempi ravvicinati gli schemi di decreti legislativi attuativi della delega sia per la scelta di esercitare quest'ultima attraverso l'adozione di più provvedimenti. Conclude sottolineando l'esigenza di ricondurre a sistema l'ordinamento degli enti locali, evitando interventi suscettibili di essere riformati in tempi assai brevi, evitando altresì di cadere nella tentazione di proporre il mero ripristino di norme o meccanismi previgenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2869

al testo del decreto-legge

Art. 7.

7.300

FALCIER, *relatore*

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 64 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, rispettivamente del Sindaco e del Presidente della Giunta provinciale, non possono far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia".».

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

333^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 23 marzo 2004, del 1° aprile 2004 (seduta antimeridiana), e del 7 aprile 2004.

Interviene il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale modifica l'emendamento 1.17 riformulandolo nell'emendamento 1.17 (testo 2) in merito al quale sottolinea come tale proposta sia volta, mediante il rinvio all'articolo 614 del codice penale, a circoscrivere un'area in cui il meccanismo della legittima difesa opererebbe in termini rafforzati. Si tratta di tener conto in maniera appropriata di come le condotte che integrano l'ipotesi della violazione di domicilio presentino, in concreto, caratteristiche tali da indurre a considerare giustificata comunque la reazione dell'aggredito – che si verifica in quest'ambito – tutte le volte che essa sia finalizzata alla difesa dell'incolumità o dei beni propri o altrui.

La formulazione proposta appare altresì opportuna in quanto suscettibile di determinare un significativo effetto deterrente nei confronti dei potenziali aggressori.

Ha quindi la parola il senatore CENTARO (*FI*) il quale ritiene indispensabile affrontare la materia con freddezza, soprattutto con riferimento ai recenti fatti di cronaca che tanto hanno colpito la sensibilità dell'opinione pubblica. Il problema di fondo è, a suo avviso, quello di poter determinare con la necessaria nettezza il nesso di causalità intercorrente tra la violazione di domicilio e la conseguente minaccia all'incolumità o ai beni della vittima. Riferirsi in maniera esclusiva alla violazione del domicilio, nel contesto considerato nell'emendamento 1.17 (testo 2), rischia di condurre in taluni casi ad eccessi nella difesa. Allo stesso modo si rende necessario ribadire come l'uso delle armi per legittima difesa debba essere preceduto da un invito a desistere dalla possibile azione criminosa. Solo dopo che questo si sia rivelato inefficace, può trovare giustificazione l'uso dell'arma o di qualsiasi altro mezzo idoneo.

Su richiesta del relatore ZICCONI (*FI*) e del senatore ZANCAN (*Verdi-U*), il presidente Antonino CARUSO sospende l'esame congiunto.

(1544) DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Dopo che il Presidente Antonino CARUSO ha constatato che non vi sono senatori che intendono intervenire in discussione generale, il relatore FEDERICI (*FI*) propone, quale termine per la presentazione di emendamenti, il giorno 30 aprile alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1639) DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

(2851) VALDITARA. – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 1° aprile scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore CIRAMI (*UDC*) il quale giudica inefficace ed eccessiva la previsione di un intervento in materia penale – nei termini proposti nei disegni di legge in titolo – a carico di coloro che deturpano cose altrui anche alla luce della tendenza prevalente verso la depenalizzazione dei reati minori. Al contrario considererebbe maggiormente utile, ai

fini della tutela dei beni pubblici, la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria e un cogente obbligo di ripristino dei luoghi danneggiati, configurando le condotte di cui trattasi quali illeciti amministrativi.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-U*), premesso quanto sia riprovevole il fenomeno dell'imbrattamento e deturpamento dei beni, in particolare di quelli monumentali e architettonici, osserva come un intervento legislativo che si proponga di contrastarlo in maniera efficace debba prioritariamente collocare la fattispecie in ambito amministrativo, mediante la sanzione pecuniaria e la condanna all'obbligo di ripristino entro un termine determinato e, solo successivamente, prevedere la sanzione penale.

Interviene successivamente la senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) per dichiarare il suo pieno consenso alla *ratio* ispiratrice dei disegni di legge in titolo. Le misure sanzionatorie proposte risultano infatti, a suo avviso, del tutto rispondenti all'obiettivo di garantire il decoro dei beni architettonici pubblici delle nostre città.

Non essendovi altri senatori che intendono prendere la parola, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Propone poi di fissare a venerdì 30 aprile, alle ore 14, il termine per la presentazione di emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,20 è ripresa alle ore 15,45.

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio, fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2287) Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo precedentemente sospeso.

Il senatore CIRAMI (*UDC*), alla luce delle notizie di stampa che hanno riferito di una imminente conclusione dei lavori della Commissione di studio insediata dal Ministro della giustizia per la riforma del codice penale e presieduta dal procuratore della Repubblica Nordio, considerato che la Commissione medesima avrebbe elaborato una nuova formulazione del concetto di legittima difesa, ritiene sia utile, per il prosieguo dell'esame del disegno di legge, poter disporre di tali proposte.

Ha quindi la parola il sottosegretario VALENTINO il quale esprime una valutazione positiva sull'emendamento 1.17 del senatore Luigi Bobbio, così come da ultimo riformulato (1.17 testo 2), posto che con esso si introduce una forma di tutela specifica del cittadino offeso con riferimento al caso in cui la condotta dell'aggressore abbia dato luogo ad una violazione di domicilio. A tale riguardo appare più che mai proprio il riferimento all'articolo 614 del codice penale in modo da delineare propriamente il caso della legittima difesa messa in atto da chi difende la propria incolumità o i beni, nell'ambito di una violazione di domicilio.

L'emendamento del senatore Luigi Bobbio ha poi, a suo avviso, il pregio di essere maggiormente aderente al modo in cui effettivamente avvengono fatti criminosi come furti e rapine in luoghi di privata dimora, che comprensibilmente suscitano un forte allarme sociale. Quanto poi all'argomento che all'uso delle armi sia legittimo ricorrere solo dopo aver esperito un invito a desistere, questo, se da un lato può apparire come un apprezzabile tentativo dal punto di vista morale, dall'altro spesso risulta del tutto impraticabile per la concitazione che contraddistingue l'evento.

Per quanto riguarda la richiesta del senatore Cirami, il sottosegretario Valentino osserva che formalmente la Commissione Nordio non ha ancora concluso il proprio lavoro. In ogni caso si farà carico di verificare se vi sia la possibilità di mettere a disposizione della Commissione quanto richiesto dal senatore Cirami.

Interviene quindi nuovamente il senatore Luigi BOBBIO (AN) il quale, in considerazione dei concreti problemi di sicurezza nei quali si dibattono i titolari di esercizi commerciali, artigianali e imprenditoriali, ritiene opportuno ulteriormente modificare l'emendamento 1.17 (testo 2), riformulandolo nell'emendamento 1.17 (testo 3).

Il senatore CIRAMI (UDC), rileva come il riferimento all'articolo 614 del codice penale possa risultare non congruente rispetto alla problematica in esame, dovendosi considerare privato domicilio anche tutte le pertinenze dell'abitazione, ivi compresi parchi, giardini; sarebbe meglio circoscrivere la portata della nuova norma alle mura domestiche, ricomprendendo peraltro in tali limiti anche gli esercizi commerciali.

Il Presidente Antonino CARUSO, con riferimento all'intervento del senatore Cirami sottolinea come l'emendamento del senatore Luigi Bobbio persegua certamente la finalità di definire lo spazio entro il quale opera la tutela, ma altresì si premuri di connettere a questo l'elemento essenziale della minaccia alla incolumità, che segue alla intrusione in quello spazio.

Il senatore ZANCAN (Verdi-U) giudica del tutto non condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 1.17 (testo 3) del senatore Luigi Bobbio, sottolineando come la stessa – presumendo in modo assoluto il requisito della proporzione nelle circostanze considerate – si presti eviden-

temente a forme di abuso nelle quali anche fatti offensivi di beni patrimoniali di scarsissimo rilievo finirebbero per giustificare reazioni suscettibili di ledere il bene della vita o dell'incolumità dell'aggressore.

L'emendamento 1.50 del relatore appare più soddisfacente dal punto di vista tecnico-giuridico, ma anche su questo non è comunque possibile esprimere una valutazione positiva soprattutto per la previsione contenuta nella lettera b) dell'emendamento medesimo restando in ogni caso inaccettabile qualsiasi soluzione che consenta di utilizzare un'arma e di ledere il bene dell'incolumità fisica o della vita dell'aggressore per la difesa di un proprio o di un altrui bene patrimoniale.

Il senatore MARITATI (*DS-U*) sottolinea come il principio di proporzione fra offesa e difesa – che costituisce sicuramente uno degli elementi caratterizzanti l'attuale formulazione dell'articolo 52 del codice penale – rappresenta una conquista di civiltà giuridica assolutamente irrinunciabile. Non può quindi che esprimersi un giudizio negativo su proposte emendative che si muovono in una direzione esattamente opposta che non solo rappresenterebbe una regressione sul piano giuridico, ma inoltre non assicurerebbe alcun risultato effettivo sul versante della sicurezza dei cittadini. L'unica conseguenza probabile di modifiche normative nel senso delineato nel disegno di legge n. 1899, oppure nell'emendamento del senatore Luigi Bobbio potrebbe essere soltanto quella di incidere sul costume, fornendo una copertura psicologica a comportamenti dell'agredito che si pongono al di là di ciò che è strettamente necessario alla difesa nei confronti dell'aggressione. Né poi vanno trascurati i rischi che simili scelte potrebbero avere sulle condotte concretamente adottate dagli aggressori nelle quali potrebbe determinarsi una maggiore violenza al fine di neutralizzare in anticipo una reazione eccessiva da parte dell'offeso.

Il relatore ZICCONI (*FI*) sottolinea innanzitutto che sia l'emendamento 1.50, sia l'emendamento 1.17 (testo 3), intervengono sull'articolo 52 del codice penale con la finalità di modificare l'attuale quadro normativo con specifico riferimento soltanto a uno dei requisiti previsti per la scriminante della legittima difesa, e cioè vale a dire il requisito della proporzionalità fra la difesa e l'offesa. È evidente quindi che l'applicazione delle nuove previsioni presupporrà che sussistano tutti gli altri requisiti già indicati nell'articolo 52 del codice penale.

Peraltro entrambe le proposte emendative sopra ricordate si fanno carico, seppur con soluzioni parzialmente diverse, di operare una selezione attenta dei fatti in relazione ai quali sembra opportuno determinare un rafforzamento dell'operatività della causa di giustificazione in questione.

Sul punto peraltro la Commissione ha discusso nel corso di più sedute ed egli ritiene che le problematiche in esame siano state adeguatamente approfondite. Auspica pertanto che quanto prima si passi alla fase della votazione degli emendamenti.

Il senatore BRUTTI (*DS-U*) sottolinea l'estrema delicatezza del tema della legittima difesa e richiama l'attenzione sul fatto che le proposte che vengono avanzate dagli esponenti della maggioranza si muovono nel senso di determinare un vero e proprio rovesciamento nella gerarchia dei valori sottesa alla disposizione che attualmente regola questa materia nel vigente codice penale. Tale scelta nel merito gli appare certamente non condivisibile e si riserva di intervenire più approfonditamente sulla stessa in un momento successivo della discussione. Ritiene peraltro necessario stigmatizzare in termini negativi il metodo seguito dalla maggioranza nell'affrontare problematiche di simile complessità e rilievo. Nel caso della legittima difesa – così come in quello recente della manipolazione psicologica – si procede in modo del tutto occasionale e al di fuori di una visione complessiva, organica e coerente. È questa un'impostazione che sul piano della politica legislativa deve ritenersi del tutto inaccettabile.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1899**Art. 1.****1.17 (testo 2)**

BOBBIO Luigi

All'articolo 52 del codice penale, è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al comma precedente, se taluno di coloro che sono legittimamente presenti in uno dei luoghi ivi indicati, usa un'arma o altro mezzo idoneo, al fine di difendere la propria o altrui incolumità, ovvero beni propri o di altri».

1.17 (testo 3)

BOBBIO Luigi

All'articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti commi:

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al comma precedente se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma o altro mezzo idoneo, al fine di difendere dalla conseguente minaccia la propria o altrui incolumità, ovvero beni propri o di altri.

La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

181^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Margherita Boniver.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA (LP) sottolineando come all'origine dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET siano state le riunioni di coordinamento con quei Paesi con i quali già esistono importanti rapporti di collaborazione scientifica nei settori dell'astrofisica relativistica, mirate a promuovere lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, lo scambio di ricercatori ed esperti ed a favorire nuove attività di ricerca fondate sul coordinamento internazionale.

Gli incontri tenuti con la Santa Sede e con la Repubblica di Armenia, entrambe in possesso di Centri di osservazione, riconosciuti a livello mondiale, hanno consentito di pervenire ad un'ampia intesa internazionale.

L'Accordo prevede la costituzione del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET; essa si configura come Organizzazione internazionale indipendente, dotata di appropriata gestione, di personalità giuridica e di uno *status* internazionale, nonché di proprio statuto, quale parte integrante dell'Accordo (articolo I). L'Accordo prevede, altresì, lo sviluppo delle attività scientifiche coordinate dall'ICRANET con la Santa Sede e la Repubblica di Armenia che hanno firmato l'Accordo e con gli altri Paesi ed organismi che saranno favorevoli ad aderire successivamente ed a fornire il loro supporto scientifico, tecnolo-

gico e finanziario per sostenere le previste attività di ricerca e di formazione. In base agli articoli II e III all'ICRANET possono, infatti, aderire Paesi, organismi internazionali e centri di ricerca affiliati, interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica internazionale e delle ricerche nel campo dell'astrofisica relativistica. Sottolinea che il Brasile ha già manifestato la propria intenzione ad aderire.

Sul piano nazionale, rileva che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1992, è stato costituito il Consorzio internazionale di astrofisica relativistica (ICRA) presso il Dipartimento di fisica dell'Università «La Sapienza», che opera con personalità giuridica nazionale e riceve un contributo finanziario dall'indicato Ministero dell'università per svolgere le attività di ricerca con gli istituti ed organismi di ricerca associati che collaborano a tale fine. L'Accordo prevede il coordinamento delle attività di ricerca nei settori dell'astrofisica relativistica, utilizzando la sede di Pescara, per promuovere ulteriori collaborazioni con altri organismi e centri di ricerca delle varie Nazioni, che dispongono di strumentazioni ed attrezzature che hanno richiesto ingenti risorse finanziarie per i relativi investimenti.

Con il presente provvedimento si prevede, da parte italiana, l'apporto di un contributo continuativo per il sostegno delle attività amministrative ed operative del nuovo Organismo ICRANET, che svolge le indicate attività di ricerca e di coordinamento sul piano internazionale. Restano operative, presso l'Università «La Sapienza» di Roma, le sole attività nazionali di insegnamento e di ricerca. Si precisa, al riguardo, che al Comitato di direzione, oltre al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 5, comma 1, lettera *e*), dello statuto), è prevista la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in rappresentanza dello Stato italiano, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), dello statuto.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo italiano, con una Dichiarazione, specificherà che al Comitato di direzione parteciperà un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) ai sensi del citato articolo 5 dello statuto.

Passando ad una sintetica disamina dell'articolato, illustra l'articolo 2 che indica l'ubicazione della sede dell'ICRANET nella città di Pescara. Infatti, per lo svolgimento delle attività scientifiche, il Comune di Pescara metterà a disposizione dell'Organismo, in via gratuita, una sede adeguata di circa 1.200 metri quadri, interamente ristrutturata, ubicata in Piazza della Repubblica, n. 10. Cruciale è l'articolo 3 che indica gli scopi dell'Accordo nella promozione della cooperazione scientifica internazionale nel settore dell'astrofisica relativistica; nello sviluppo delle attività di ricerca presso le organizzazioni scientifiche internazionali; nel coordinamento delle ricerche teoriche, sperimentali ed osservative con le università ed i centri di ricerca internazionali associati che operano nelle varie aree geografiche; nella messa a disposizione delle attrezzature già disponibili

presso le istituzioni scientifiche degli Stati membri, per consentire la formazione dei ricercatori nazionali nonché la mobilità degli scienziati tra i Paesi aderenti.

Gli articoli 4, 5 e 6 indicano la struttura organizzativa, che prevede la costituzione del Comitato di direzione e le relative partecipazioni italiane, analiticamente indicate in precedenza, nonché le funzioni operative e le maggioranze richieste per le votazioni (articolo 7).

Le disposizioni dell'articolo 12 prevedono la costituzione della Segreteria, nonché le procedure per l'assunzione del personale e le condizioni di impiego. Viene altresì prevista l'adozione di un regolamento in materia di parametri salariali, assicurazione, schemi pensionistici ed altre condizioni di impiego, in linea con quanto previsto dagli Organismi che operano nell'ambito delle Nazioni Unite. L'articolo 13 disciplina in via analitica le fonti finanziarie per il sostegno delle attività amministrative ed operative dell'ICRANET.

L'articolo 14 prevede la stipula di accordi di collaborazione con altre organizzazioni, fondazioni ed agenzie internazionali, nazionali o regionali interessate.

La materia relativa alla concessione dei diritti, privilegi ed immunità in favore dell'ICRANET sarà prevista da un apposito Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'ICRANET, secondo le disposizioni già adottate per altri organismi delle Nazioni Unite che operano sul territorio nazionale

L'articolo 16 disciplina la introduzione di emendamenti da apportare allo statuto medesimo, nonché le condizioni per la loro entrata in vigore.

Infine, la possibilità della revisione del testo dello statuto può essere attuata con l'accordo e con il voto unanime di tutte le Parti contraenti, in conformità a quanto previsto in precedenti e similari Accordi internazionali.

Per quanto esposto, data l'importanza dello sviluppo della collaborazione internazionale in chiave di potenziamento degli studi in materia di astrofisica, nonché l'evidente rilevanza del ruolo dell'Italia nell'Accordo, ne auspica la celere ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2842) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame la senatrice BONFIETTI (DS-U) osservando che l'Accordo in esame, analogamente a numerosi altri accordi conclusi dall'Italia, ha lo scopo di favorire la creazione di un contesto affidabile e garantito per gli investitori del nostro Paese che vogliono effettuare investimenti (che si tratti di diritti reali, titoli o diritti di proprietà intellettuale o quant'altro) in Ecuador.

Passando ad illustrare gli articoli più rilevanti dell'Accordo, l'articolo 1 definisce in maniera univoca i termini di riferimento per l'applicazione dell'Accordo stesso, quali «investimento», «investitore», «territorio», «persona fisica» e «persona giuridica».

Agli articoli 2 e 3 si garantisce agli investitori del Paese contraente un trattamento giusto ed equo e l'applicazione della clausola della nazione più favorita, in base alla quale vengono estese all'altra Parte contraente le condizioni più favorevoli riguardo sia alle condizioni di scambio che al risarcimento dei danni applicate agli altri *partners* commerciali.

Gli investitori, in base all'articolo 6, potranno ritrasferire all'estero in modo rapido e sicuro i capitali investiti e guadagnati, dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali ed una volta soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento.

L'articolo 9 prevede altresì procedure di composizione delle controversie che dovessero sorgere tra investitori e Parti contraenti, da affidarsi ad organi imparziali che dovranno operare secondo procedura arbitrale. Precisato poi che l'attuazione dell'Accordo in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, conclude auspicando l'approvazione del disegno di legge di ratifica di un Accordo che pone le basi per un miglioramento delle operazioni economiche tra i due Paesi, benché permanga la necessità di monitorare con la dovuta cautela la situazione ecuadoriana. Infatti, il Governo di Gutierrez al di là delle complesse problematiche sociali che affliggono il Paese, incontra difficoltà a mantenere in equilibrio le quotazioni della valuta e l'economia nazionale appare particolarmente sensibile alle oscillazioni dei prezzi delle materie prime sul mercato internazionale.

Preannuncia, infine, di voler presentare in Assemblea un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo a dare seguito all'esecuzione dell'Accordo, tenendo nel debito conto le esigenze emergenti dal contesto sociale, e dalle condizioni di lavoro in Ecuador.

Non essendovi iscritti a parlare, il sottosegretario Margherita BONIVER auspica la celere ratifica dell'Accordo, riservandosi di valutare il testo dell'ordine del giorno quando sarà presentato in Assemblea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2843) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente PROVERA (*LP*) rilevando come l'Emendamento di Pechino al Protocollo di Montreal per la protezione dell'ozonofera, oggetto del disegno di legge in esame, rappresenti la prosecuzione di una strategia di tutela ambientale di estremo rilievo, avviata con

la stipula della Convenzione di Vienna del 1985 nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, che impegna le parti ad adottare misure volte a proteggere la salute umana e l'ambiente contro gli effetti nocivi derivanti dalle attività umane che danneggiano la fascia di ozono. Sulla base delle determinazioni assunte a Vienna, il 16 settembre 1987, è stato siglato a Montreal il «Protocollo sulle sostanze nocive per l'ozono atmosferico», entrato in vigore il 1o gennaio 1989, in seguito alla ratifica da parte di 29 Stati firmatari e della Comunità europea, e successivamente ratificato da 185 Paesi. L'Italia ha ratificato il Protocollo di Montreal con legge 23 agosto 1988, n. 393. Il Protocollo è già stato oggetto di quattro modifiche: quella attualmente all'esame della Commissione è quindi la quinta in ordine di tempo.

Tra i principali obiettivi perseguiti dal Protocollo e dai successivi Emendamenti vi sono quelli di regolamentare il consumo e la produzione di determinate categorie di sostanze che incidono sulla consunzione dell'ozonosfera; stabilizzare i livelli annui di produzione e di consumo delle sostanze inquinanti; regolare i rapporti con gli altri Stati che non siano Parti.

Nel quadro delle politiche ambientali perseguite dalla comunità internazionale, il Protocollo di Montreal si è dimostrato un'iniziativa di notevole successo.

In particolare, rileva che la mancata adesione di Taiwan è stata motivata certamente dalla mancanza di una adeguata valutazione dell'importanza e del ruolo di questo paese nello scenario mondiale. Lo strumento negoziale del resto è caratterizzato da un elevato grado di flessibilità mediante «aggiustamenti», non sottoposti a ratifica, ovvero attraverso «emendamenti», sottoposti a ratifica ma rientranti comunque nella fisiologia del Protocollo, che può in tal modo tenere conto dell'evoluzione delle condizioni dell'ozonosfera e del progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Altra ragione non trascurabile di successo è stato il carattere *self-enforcing* del Protocollo, che, prevedendo penalizzazioni per gli Stati inadempienti, incluse, ad esempio, sanzioni commerciali nei confronti dei prodotti contenenti CFC o comunque realizzati ricorrendo a tale sostanza, ne aumenta l'effettività e la vincolatività.

I costi di implementazione dell'accordo sono giudicati relativamente modesti a fronte dei benefici che ne derivano per la salute umana. Felice appare altresì la scelta della modalità di cooperazione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo: il Protocollo prevede l'istituzione di un fondo per aiutare questi ultimi ad introdurre le nuove tecnologie CFC-free.

Il provvedimento in titolo mira a stabilire due distinti livelli di produzione massima di idrofluorocarburi riferiti, rispettivamente, ai paesi sviluppati e ai paesi in via di sviluppo. Vengono inoltre introdotti tre precisi e differenziati divieti: di importazione ed esportazione, a partire dal 1o gennaio 2004, di idrofluorocarburi da e verso qualsiasi Stato che non sia parte del protocollo di Montreal; di produzione e consumo, a partire dal 1o gennaio 2002, del bromo-clorometano, fatta salva la facoltà di de-

roghe relative ai cosiddetti usi essenziali; di importazione ed esportazione di bromo-clorometano, a far data da un anno dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Il contenuto del provvedimento è già oggetto di disciplina comunitaria e, in particolare, del regolamento 2037/2000/CE e del regolamento 1084/2003/CE. Il primo di tali regolamenti prevede tra l'altro limitazioni più stringenti, rispetto a quelle previste dall'Emendamento, per quanto riguarda la produzione di idrofluorocarburi.

Concludendo, auspica che il Parlamento provveda quanto prima ad autorizzare la ratifica dell'Emendamento in esame, al fine di garantire l'efficacia di uno strumento – il Protocollo di Montreal – che ha già prodotto effetti positivi sul piano della tutela ambientale ed al quale deve essere assicurata piena vigenza ed effettività anche negli anni a venire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2846) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'Associazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, con Allegati, Appendici, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2002, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile 2004.

Ha la parola il senatore MORSELLI (AN), il quale anche alla luce della recente visita da lui effettuata nel Paese andino, dichiara il proprio convinto appoggio alla ratifica dell'Accordo in esame, ricordando come tanto i rapporti tra Italia e Cile, quanto, più in generale, le condizioni politico-economiche del Paese latino americano stiano attraversando una fase di sviluppo positivo. Cita, in proposito, l'elevata percentuale di parlamentari cileni di origine italiana; inoltre, nel quadro estremamente complesso del continente americano, il Cile attraversa ora una fase di relativa prosperità. Per quanto concerne il merito dell'Accordo di associazione, dichiara di non condividere alcuni rilievi emersi nel dibattito presso la Camera dei deputati secondo i quali tale Accordo costituirebbe uno strumento vantaggioso per le società multinazionali che operano in Cile. In realtà, osserva come, tanto sul piano degli obiettivi che delle norme che reca, l'Accordo in esame sia volto a rinsaldare e stabilizzare i rapporti tra il Cile e l'intera Unione europea riguardando campi e profili di vasta portata.

Per quanto esposto, unendosi alle considerazioni svolte dai senatori Tonini e Provera annuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BONIVER ribadisce il proprio auspicio affinché si possa giungere ad una pronta ratifica dell'Accordo, richiamandosi alle ragioni di urgenza evidenziate nella scorsa seduta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, autorizzandolo altresì a svolgere la propria relazione oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003

(Parere alla 14^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame del documento sospeso nella seduta del 10 marzo 2004.

Il senatore PIANETTA (*FI*) dà lettura della proposta di parere favorevole sul documento relativo alla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Dopo che il presidente PROVERA ha accertato la presenza del numero legale la Commissione, vota a maggioranza il mandato al relatore di redigere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

AFFARE ASSEGNATO

Argomento relativo alla esecuzione da parte delle Autorità del Governo della Repubblica popolare cinese della pena di morte nei confronti del religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione)

Ha la parola il senatore FORLANI (*UDC*) il quale svolge una breve relazione introduttiva sull'affare assegnato alla Commissione ricordando come nel corso del gennaio 2003 siano state confermate due condanne a morte dalla magistratura della provincia cinese del Sichuan nei confronti di Tenzin Delek Rimpoche e Lobsang Dondhup, in base ai capi di imputazione di «detenzione di armi ed esplosivi» e di promozione di «attività politica separatista» volta a determinare l'indipendenza del Tibet dalla Cina. In seguito all'esecuzione della condanna a morte del secondo monaco tibetano, la stessa Corte d'Appello ha sospeso per due anni l'esecuzione della sentenza alla pena capitale per Tenzin Delek Rimpoche. Sulla vicenda ricorda come l'Unione europea abbia espresso una formale protesta per l'esecuzione già avvenuta lamentando, nei confronti della Repubblica Popolare Cinese le gravi violazioni del diritto alla difesa degli imputati esprimendo altresì riserve sulla scarsa trasparenza nei procedimenti penali a carico dei due. Considerato che il Governo USA ha anch'esso espresso una simile protesta nei confronti della Repubblica Popolare Cinese, auspica che la Commissione possa orientarsi a votare una risoluzione

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, per impegnare il Governo italiano, unitamente ai *partners* dell'Unione europea, a continuare a farsi interprete nei riguardi delle Autorità cinesi della richiesta a non procedere all'esecuzione della seconda condanna a morte.

Dà, quindi, lettura di una proposta di risoluzione recante un impegno conforme a quello indicato in un analogo atto di indirizzo votato dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Margherita BONIVER, ricorda di essersi occupata della vicenda in occasione della risoluzione votata presso l'altro ramo del Parlamento ed osserva, inoltre, che una eventuale pronuncia anche della Commissione esteri del Senato potrà senz'altro ritenersi utile per garantire al Governo una maggiore incisività per farsi interprete nelle sedi opportune dell'istanza di sospensione della pena di morte. In relazione al più generale quadro dei rapporti tra Cina e Tibet, osserva come in occasione della recente visita del Dalai Lama in Italia ci si sia resi conto della drammaticità della situazione, la quale, tra l'altro, sembra evolvere nel senso di un massiccio incremento dell'influenza cinese sul Tibet in termini politici, culturali ed economici; in prospettiva, tale tendenza può far supporre che nel giro di pochi anni una vera e propria questione tibetana non esisterà più, a fronte di una totale egemonia di marca cinese sulle antichissime tradizioni culturali tibetane.

Conclude richiamando la disponibilità del Governo ad accogliere positivamente la proposta di risoluzione illustrata dal senatore Forlani, auspicando tuttavia, che si possa espungere dal testo l'ultima parte del dispositivo con il quale si impegna il Governo a farsi interprete della richiesta di porre il religioso tibetano in libertà ancor prima che si possa eventualmente dar vita ad un processo di revisione. Infatti, tale impegno che verosimilmente non troverebbe alcun riscontro nell'operato delle autorità cinesi, si discosterebbe da quanto approvato dalla Commissione affari esteri della Camera dei deputati e porrebbe in imbarazzo il Governo in vista delle prossime occasioni di incontro con le stesse autorità cinesi.

Il relatore FORLANI (*UDC*), preso atto dei rilievi esposti dal Sottosegretario Boniver e ritenendo convincenti le ragioni di opportunità alla base della modifica suggerita, accoglie l'invito ad espungere dal dispositivo della risoluzione il riferimento all'impegno del Governo ad intercedere affinché il religioso Delek Rimpoche sia posto immediatamente in libertà.

Dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione illustrata dal relatore nel testo modificato secondo i rilievi emersi nel corso del dibattito, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La seduta termina alle ore 16,25.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

(Argomento relativo alla esecuzione da parte delle Autorità del Governo della Repubblica popolare cinese della pena di morte nei confronti del religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche)

La Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica:

Anche in seguito alla risoluzione sul Tibet approvata dalla Camera dei deputati il 9 ottobre 2002 con la quale, fra l'altro, si impegnavano il Governo italiano ad «invitare il Governo cinese a riconoscere e rispettare pienamente i fondamentali diritti politici, sociali e culturali delle minoranze religiose, etniche e di altro genere nonché le loro specificità culturali compresa la libertà di culto»;

considerato che:

lo scorso 26 gennaio 2003 sono state confermate le condanne a morte dalla magistratura della provincia del Sichuan nei confronti di due religiosi tibetani, Tenzin Delek Rimpoche e Lobsang Dondhup, accusati di «detenzioni di armi ed esplosivi» e di promuovere attività politica «separatista», finalizzata all'indipendenza del Tibet dalla Cina;

la condanna a morte di Lobsang Dhondup, un monaco tibetano di 28 anni, è stata eseguita immediatamente dopo la lettura della sentenza che respingeva la richiesta di appello e nonostante le proteste della comunità internazionale;

la stessa Corte d'Appello ha sospeso per due anni l'esecuzione della sentenza per il secondo religioso, Tenzin Delek Rimpoche, di 52 anni;

l'Unione europea ha espresso formale protesta per l'esecuzione della sentenza di Lobsang Dondup e riserve formali nei confronti della Repubblica Popolare Cinese per le modalità di conduzione del processo da parte cinese, con riferimento alla scarsa trasparenza nei procedimenti del processo, alle palesi violazioni del diritto alla difesa, al disinteresse per gli appelli internazionali ricevuti circa la sorte dei condannati;

il governo USA ha espresso simile protesta nei confronti della Repubblica Popolare Cinese;

qualora prevalessesse l'interpretazione per cui la sospensione della pena cominci a decorrere dal momento dell'arresto, l'esecuzione capitale potrebbe essere imminente;

impegna il Governo,

unitamente ai *partners* dell'Unione europea, a continuare a farsi interprete con le autorità cinesi, nelle sedi opportune, della richiesta a non procedere all'esecuzione della pena di morte del religioso tibetano Tenzin Delek Rimpoche ed a richiedere per lo stesso un processo equo.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

489^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

Il presidente AZZOLLINI, stante l'esigenza di rendere dei pareri urgenti all'Assemblea, propone di sospendere la seduta per svolgere la riunione della Sottocommissione per i pareri.

La Commissione consente.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 16,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2869) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore IZZO (*FI*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti rilevando, preliminarmente, per quanto di competenza, che, come segnalato nella nota del Servizio del bilancio, occorre verificare se l'articolo 4, che consente ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che abbiano avuto una riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente superiore al 10 per cento di quelli assegnati nell'anno 2003, la facoltà di utilizzare l'eventuale avanzo d'amministrazione 2003 anche per finanziare la spesa corrente, non possa dar luogo a possibili futuri rischi finanziari in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio o di copertura dei debiti fuori bilancio.

In relazione all'articolo 5, comma 2 (che, al fine di garantire il principio della *par condicio creditorum*, stabilisce che rientrano nella massa

passiva non solo i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ma anche quei debiti che, pur riferendosi al medesimo arco temporale, vengono accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, dopo la data del 31 dicembre e fino all'approvazione del rendiconto di gestione), come rilevato dal Servizio del bilancio, osserva che occorre acquisire elementi di quantificazione a dimostrazione dell'invarianza dell'onere, asserita dalla relazione tecnica, in presenza dell'aumento della massa passiva per effetto dell'inserimento dei debiti accertati dopo la data di definizione della massa stessa. In merito all'articolo 6, che prevede l'erogazione anticipata, a specifica richiesta ed a carattere di eccezionalità, dell'intera annualità di trasferimenti erariali dovuta nell'anno 2004, per i comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti in conseguenza di fenomeni di infiltrazione mafiosa (comma 1) ed i comuni delle regioni Molise e Puglia colpiti nell'ottobre 2002 da particolari eventi calamitosi (comma 2), come osservato dal Servizio del bilancio, riscontra l'esigenza di acquisire chiarimenti sui parametri adottati per stimare la quantificazione dell'importo da erogare, peraltro indicato solamente nella relazione tecnica (non costituendo, pertanto, sul piano formale, l'importo di 45 milioni di euro un limite massimo). Al riguardo, segnala altresì che l'aver stabilito l'erogazione dei trasferimenti erariali correnti e della quota di partecipazione al gettito IRPEF in un'unica soluzione, in luogo di una corresponsione rateale, potrebbe causare effetti negativi, sebbene di entità limitata, sul fabbisogno di cassa del settore statale.

In relazione agli emendamenti segnala la proposta 5.0.1, che sembra recare oneri di cui occorre acquisire una quantificazione debitamente verificata e la cui copertura non appare comunque adeguata. Osserva altresì che occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dai seguenti emendamenti: 4.1 (che amplia la facoltà di utilizzare l'eventuale avanzo d'amministrazione 2003 anche per finanziare la spesa corrente per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, che abbiano avuto una qualunque riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente a prescindere dal requisito che l'entità di tale riduzione sia superiore al 10 per cento dei trasferimenti assegnati nell'anno 2003), 4.2, 4.3, 4.0.2 e 4.0.3 (che, in deroga alle regole sul patto di stabilità interno di cui alla legge finanziaria 2002, escludono dal calcolo del disavanzo dei Comuni interessati le spese straordinarie per l'emergenza rifiuti o, nel caso della proposta 4.0.2, per la copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato); 4.0.1 (in ordine al quale occorre verificare se la diffusione nei Comuni degli strumenti telematici e del personale addestrato alle relative procedure sia tale da consentire la soppressione degli obblighi in materia di comunicazioni ICI senza incorrere in nuovi o maggiori oneri); 5.0.2, 5.0.4 e 5.0.5 (concernenti il trasferimento gratuito delle infrastrutture destinate al trasporto rapido di massa ai comuni competenti); 5.0.3 (in relazione al quale occorre verificare se non venga trasformata in un obbligo la facoltà attualmente attribuita ai comuni di applicare un canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità); 7.14, comma 7, e

7.0.20 (entrambi sulla ridefinizione del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali); 7.15 (che definisce limiti per la stipula di convenzioni fra comuni diversi per l'ufficio di segretario comunale che potrebbero comportare la rinegoziazione di tali convenzioni nonché l'esclusione di taluni comuni dalla possibilità di giovare di tali convenzioni); 7.28 (in relazione al quale occorre valutare gli effetti sul fabbisogno delle anticipazioni ivi previste); 7.4 (che prevede l'istituzione di un apposito organo per l'espletamento dei controlli interni inerenti agli enti locali, sopprimendo peraltro la facoltà, attualmente contemplata, di istituire al riguardo uffici comuni a più enti locali); 7.13 (che sembra estendere le fattispecie per le quali è ammesso il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio); 7.0.1 (relativo all'istituzione di nuove Camere di commercio); 7.0.2, comma 1 (che esclude le Camere di commercio dall'applicazione, in relazione al personale, delle norme del codice civile richiamate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, dal rispetto dei limiti agli incrementi del costo del lavoro derivanti dai vincoli di finanza pubblica, dall'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia dei dati sulle spese di personale e dalla rappresentanza a cura dell'ARAN) e comma 2 (che esclude le Camere di commercio dall'applicazione dei limiti previsti dalla legge finanziaria 2004 in relazione alle assunzioni con contratto a tempo determinato).

In relazione all'emendamento 4.0.4 segnala, inoltre, che a fronte di un onere certo limitato all'anno 2004, la copertura, peraltro configurata come previsione di spesa anziché come limite massimo, appare di carattere permanente. In merito alla proposta 7.0.21 osserva poi che occorre valutare la congruità della compensazione a valere delle risorse finanziarie dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di cui al comma 5, rispetto all'incremento della dotazione organica del ruolo dei dirigenti contrattualizzati dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno disposto dal comma 4. Non riscontra infine osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS presenta una nota tecnica concernente il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, riservandosi di fornire ulteriori chiarimenti nella prossima seduta.

Il presidente AZZOLLINI propone, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che le odierne sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate, rispettivamente, per le ore 20,30 e per le ore 20,45, non avranno luogo.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Su richiesta del senatore MORANDO (*DS-U*), la Commissione conviene di posticipare, rispettivamente, alle ore 15,30, ed alle ore 15,45 le sedute pomeridiane della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, mercoledì 21 aprile 2004, alle ore 14,30 ed alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

214^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Il relatore GENTILE (FI) e il sottosegretario ARMOSINO rinunciano a svolgere gli interventi di replica.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore Paolo FRANCO (LP) ribadisce le valutazioni già espresse in sede di discussione generale e, conferma pertanto, l'orientamento contrario della propria parte politica rispetto ai contenuti del provvedimento in esame.

Procede quindi ad illustrare analiticamente gli emendamenti presentati, soffermandosi anzitutto sull'emendamento 1.1 che tende a riformulare il comma 1 dell'articolo unico in modo tale da introdurre criteri di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari ispirati a esigenze maggiormente eque. Illustra poi l'emendamento 1.15, che fissa il valore del prezzo di vendita degli immobili ad uso residenziale al prezzo base dell'asta, l'emendamento 1.23, sostitutivo del secondo comma del-

l'articolo unico, finalizzato a specificare le modalità di calcolo del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati, nonché l'emendamento 1.31, volto a sopprimere il primo periodo del comma 3, la cui formulazione giudica suscettibile di generare incertezze applicative.

Si sofferma infine sull'emendamento 1.37, soppressivo del secondo e del terzo periodo del comma 3, rilevando l'opportunità di non prevedere alcuna limitazione con riferimento ai rimborsi spettanti ai relativi acquirenti per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse. Ribadisce peraltro, incidentalmente, le perplessità già manifestate relativamente ai profili attinenti la copertura finanziaria del provvedimento.

Da ultimo, dà per illustrato l'emendamento 1.38.

Interviene il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) il quale illustra congiuntamente tutti gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, riepilogando le questioni meritevoli di un ulteriore approfondimento rispetto al testo, come modificato dalla Camera dei deputati. Innanzitutto appare, a suo avviso, opportuno estendere anche agli inquilini che non hanno avuto la possibilità di manifestare l'opzione di acquisto la disciplina del decreto-legge in conversione; allo stesso modo, per ragioni di equità, appare necessario consentire la stessa modalità di vendita anche agli inquilini degli immobili di proprietà degli enti già privatizzati. Pur apprezzando la modifica introdotta dalla Camera dei deputati in tema di usufrutto e vendita della nuda proprietà per unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di *handicap*, ritiene opportuna un'ulteriore specificazione della portata della disposizione in commento.

Ritiene poi essenziale attribuire ai comuni la facoltà di acquistare, alle stesse condizioni offerte agli inquilini, gli immobili eventualmente in-venduti.

Il senatore CAMBURSANO (*Mar-DL-U*) condivide la osservazioni svolte dal senatore Castellani e si riserva di specificare ulteriormente l'orientamento della propria parte politica in sede di votazione delle singole proposte emendative.

Il presidente PEDRIZZI dichiara improcedibile l'emendamento 1.57, recante la firma dei senatori Cambursano e Castellani, in quanto ripropositivo della medesima formulazione del testo di legge, come modificato dalla Camera dei Deputati.

La senatrice DE PETRIS (*Verdi-U*) illustra congiuntamente tutti gli emendamenti a propria firma.

Si sofferma anzitutto sull'emendamento 1.6, volto ad ampliare la platea degli immobili e dei soggetti interessati dal provvedimento, al fine di limitare ogni disparità di trattamento tra situazioni analoghe.

Rileva poi come ulteriori emendamenti riguardino la problematica relativa all'eliminazione delle specificazioni relative alle modalità di espressione della volontà di acquisto da parte degli inquilini, con l'obiettivo di evitare sperequazioni.

Passa quindi ad illustrare le proposte di modifica relative ai criteri di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, nonché riferite all'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento anche al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali privatizzati e alla fissazione dei canoni di locazione.

Si sofferma poi sugli emendamenti concernenti il riconoscimento della possibilità di esercitare il diritto di prelazione ai conduttori che non avessero usufruito del diritto di opzione sulla base del prezzo offerto ai sensi della normativa previgente, nonché sugli emendamenti volti ad introdurre talune specificazioni rispetto alla normativa agevolativa relativa alle unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti portatori di *handicap*.

Illustra infine le proposte di modifica concernenti il riconoscimento del diritto al rinnovo biennale del contratto di locazione ai conduttori che non risultassero in possesso dei requisiti per procedere all'acquisto dell'unità immobiliare oggetto di dismissione, nonché riferiti alla disciplina in materia di individuazione degli immobili di pregio e alle disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati.

Il senatore PASQUINI (*DS-U*) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario. Si sofferma sull'emendamento 1.3, volto a rideterminare i criteri di fissazione del prezzo e delle condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale. Passa poi all'illustrazione degli emendamenti 1.12, volto ad individuare il termine di espressione della volontà di acquisto da parte dei conduttori entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in discorso, 1.14, 1.21, 1.32, volto ad ampliare l'ambito di applicazione del provvedimento a tutti gli immobili per i quali sia intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, e 1.39, finalizzato ad estendere le modalità agevolative di determinazione del prezzo anche ai casi di opzioni e prelazioni non esercitate e in relazione alle quali si siano verificate scadenze.

L'emendamento 1.41 prevede la possibilità di esercitare il diritto di opzione anche per i conduttori che non abbiano proceduto all'acquisto dell'immobile occupato sulla base del prezzo offerto in applicazione della disciplina previgente, mentre l'emendamento 1.48 prevede una disciplina specifica per gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa.

Passa quindi ad illustrare l'emendamento 1.54, che mira ad estendere la disciplina agevolativa di cui al comma 4-*bis* anche ai conduttori che non si trovino nelle condizioni per accedere all'erogazione di un mutuo bancario, nonché l'emendamento 1.60, volto a prolungare di 3 anni il diritto al rinnovo dei contratti di locazione riconosciuto ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, con un basso reddito familiare com-

plessivo annuo lordo. L'emendamento 1.66 è finalizzato ad estendere agli immobili di pregio la disciplina in materia di ulteriore abbattimento di prezzo in favore dei conduttori che acquistino tramite mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale oggetto di cartolarizzazione, mentre gli emendamenti 1.72 e 1.75 tendono ad introdurre una disciplina di maggiore dettaglio con riferimento all'individuazione degli immobili di pregio.

Illustra infine l'emendamento aggiuntivo 1.0.2, il quale ripropone i medesimi contenuti di proposte di modifica, già illustrate, in tema di rinnovo delle locazioni e di disciplina degli immobili di pregio. Rinuncia quindi ad illustrare i restanti emendamenti di cui è primo firmatario e dà per illustrati tutti i restanti emendamenti presentati dalla propria parte politica.

Il senatore KAPPLER (*AN*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 1.46 e 1.47 preannunciandone la trasformazione in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

Il senatore BRUNALE (*DS-U*), dopo aver rilevato criticamente come la ristrettezza dei tempi a disposizione per la conversione del decreto-legge nei termini costituzionalmente previsti non consenta una congrua valutazione delle proposte di modifica presentate, rinuncia ad illustrare gli emendamenti di cui è primo firmatario, riservandosi l'espressione di valutazioni maggiormente approfondite in Assemblea.

Il relatore GENTILE (*FI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, riservandosi peraltro un'attenta valutazione degli ordini del giorno eventualmente presentati in sede di esame in Assemblea.

Il sottosegretario ARMOSINO, premesso che la imminente scadenza del termine costituzionalmente previsto per la conversione in legge del provvedimento non consente di apportare ulteriori modificazioni, dichiara la disponibilità del Governo a valutare attentamente gli ordini del giorno che dovessero essere eventualmente presentati in Assemblea, non senza rilevare peraltro la delicatezza della tematica attinente le politiche abitative. Dando quindi atto ai Gruppi di opposizione di aver assunto un atteggiamento collaborativo, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il presidente PEDRIZZI informa che la 5^a Commissione permanente ha espresso il proprio parere sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti in modo da consentire all'Assemblea di avviare l'esame del provvedimento nella seduta pomeridiana di oggi.

Condividono l'auspicio del Presidente i senatori EUFEMI (*UDC*), CANTONI (*FI*), DE PETRIS (*Verdi -U*) e il relatore GENTILE (*FI*).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*), rilevando l'imminenza dell'avvio dei lavori dell'Assemblea giudica più opportuno procedere alle votazioni degli emendamenti nella seduta notturna già convocata. In caso contrario, preannuncia lo svolgimento di ampie e articolate dichiarazioni di voto per ognuno degli emendamenti proposti.

Il presidente PEDRIZZI, apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del provvedimento alla seduta già convocata per oggi alle ore 21.

La seduta termina alle ore 16,30.

215^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 21,10.

IN SEDE REFERENTE

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti stessi, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana.

Interviene il senatore Paolo FRANCO (*LP*) il quale, dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di illustrazione, preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti di cui è primo firmatario, nonché il voto contrario su tutti i restanti emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente PEDRIZZI pone quindi separatamente ai voti gli emendamenti 1.1, 1.15, 1.23, 1.31, 1.37 e 1.38, che risultano respinti.

Il presidente PEDRIZZI dichiara poi decaduti, per assenza dei rispettivi presentatori, tutti i restanti emendamenti presentati dai senatori appartenenti ai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-l'Ulivo e Verdi-l'Ulivo.

Intervengono quindi per dichiarazione di voto favorevole sul conferimento al relatore del mandato a riferire in Assemblea, anche a nome delle rispettive parti politiche, i senatori COSTA (*FI*) e BALBONI (*AN*) nonché, a titolo personale, il senatore GIRFATTI(*FI*).

Il senatore Paolo FRANCO (*LP*) preannuncia il voto contrario, ribadendo il giudizio critico della propria parte politica sul provvedimento, rappresentativo di una gestione clientelare e assistenzialistica che già alla Camera dei deputati la Lega Padana aveva qualificato con l'espressione di «Roma sprecona e ladrona»: tale giudizio ovviamente non è indirizzato alla Capitale e ai suoi cittadini, ma sintetizza efficacemente la valutazione che la Lega dà di tale provvedimento di favore verso determinate categorie. La decisione del Governo di porre la questione di fiducia anche al Senato, secondo una notizia appena confermatagli, appare, a suo avviso, giustificata unicamente dalla volontà di contrastare la propria parte politica: si tratta di una scelta la cui responsabilità ricadrà su coloro che l'hanno sostenuta.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) rivendica all'UDC, che non ha presentato emendamenti, la linearità dei propri orientamenti e preannuncia quindi l'espressione di un voto favorevole.

Tuttavia, invita il rappresentante del Governo e il relatore a fornire chiarimenti e risposte sulle questioni sollevate in discussione generale e, in particolare, sulle scelte compiute dal Ministero della difesa per l'alienazione degli alloggi ad esso appartenenti.

Risulta, infatti, che lo Stato maggiore dell'aeronautica, rispetto allo Stato maggiore della difesa, ha ritenuto di escludere dall'alienazione beni immobili che la legge impone invece di dismettere, determinando una grave discriminazione fra inquilini che dovrebbero godere degli stessi diritti. A prescindere dalla scelta di immobili ubicati in regioni diverse, esistono casi di diverso trattamento per immobili situati nella stessa città o nella stessa zona, con un'evidente disparità. Su tale questione informa di aver presentato, per l'esame davanti l'Assemblea, un ordine del giorno, del quale auspica l'accoglimento da parte del Governo.

Richiama poi l'attenzione sulla mancata attuazione di un ordine del giorno presentato dal senatore Gentile in sede di esame del decreto-legge n. 351 del 2003 e accolto dal Governo: si tratta di una grave lesione della correttezza dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento, visto che lo strumento

di indirizzo sollecitava un'approfondita verifica dei requisiti dei cosiddetti *sine titolo*, ai quali è consentito di poter beneficiare, solo previa verifica della sussistenza dei requisiti, della disciplina in materia di dismissione degli immobili pubblici.

Il relatore GENTILE (FI) ritiene opportuni i richiami del senatore Eufemi, ma rileva come l'esigenza di preservare le stime di entrata assegnate alle misure di cartolarizzazione e la necessità di convertire definitivamente in legge il decreto non consentano ulteriori modifiche.

La Commissione conferisce quindi al relatore Gentile il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del 2004, nel testo accolto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2878

al testo del decreto-legge

Art. 1.**1.1**

FRANCO PAOLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale per i soli conduttori è determinato, al momento dell'offerta in opzione, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, per i periodi di tempo intercorrenti fra il mese di ottobre 2001 e il momento dell'offerta in opzione.».

Conseguentemente:

- 1) Sopprimere il comma 2;
- 2) al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «di cui ai commi 1 e 2», con le seguenti: «di cui al comma 1».

1.2

CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto.».

1.3

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il prezzo e le condizioni di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale, ai conduttori che abbiano manifestato, con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, è determinato, al momento dell'offerta in opzione con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.4

BRUNALE, PASQUINI, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole da: «delle unità» fino a: «ai conduttori» con le seguenti: «di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori».

1.5

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole da: «delle unità» fino a: «ai conduttori» con le seguenti: «di tutte le unità immobiliari ad uso residenziale, a tutti i conduttori».

1.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «tutte le» e la parola: «ai» con le seguenti: «a tutti».

1.7

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole: «la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario, la volontà d'acquisto entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

1.8

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,».

1.9

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, dopo le parole: «successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario,».

1.10

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni», aggiungere le seguenti: «ovvero con qualsiasi altra comunicazione inviata all'ente proprietario».

1.11

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.12

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.13

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351».

1.14

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 ottobre 2001» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 23 novembre 2001, n. 410, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351».

1.15

FRANCO Paolo

Al comma 1, sostituire le parole da: «è determinato» fino alla fine del comma con le seguenti: «è fissato nel valore del prezzo base dell'asta».

1.16

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «valori di mercato del mese di ottobre 2001» con le seguenti: «valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto».

1.17

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, dopo la parola: «valori» aggiungere la seguente: «medi».

1.18

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «valori» aggiungere la seguente: «medi».

1.19

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, dopo la parola: «valori» aggiungere la seguente: «medi».

1.20

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001».

1.21

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, ovvero sulla base dei valori medi di mercato individuati al momento dell'espressione di volontà se avvenuta antecedentemente al 31 ottobre 2001».

1.22

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le condizioni di vendita di cui all'articolo 3 della legge 23 novembre 2001, n. 410, sono estese anche agli immobili di proprietà degli enti privatizzati e dei fondi immobiliari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, o di altre analoghe agevolazioni di carattere fiscale».

1.23

FRANCO Paolo

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il prezzo di vendita è fissato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, rilevato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.24

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 2, sostituire le parole da: «di eventuali» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto purché espressa entro il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI)».

1.25

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 2, sostituire le parole da: «di eventuali» fino alla fine del comma con le seguenti: «degli aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione e i valori medi di mercato riscontrabili al momento della manifestazione di volontà di acquisto purché espressa entro

il 31 ottobre 2001, quali pubblicati dall'Osservatorio dei valori immobiliari (OMI)».

1.26

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 2, sostituire le parole: «di eventuali» con la seguente: «degli».

1.27

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 2, sostituire le parole: «di eventuali» con la seguente: «degli».

1.28

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di altri parametri di mercato».

1.29

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di altri parametri di mercato».

1.30

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere le seguenti parole: «Nella determinazione del prezzo di vendita, la valutazione, ai fini dell'offerta in opzione dovrà, in ogni caso, limitare gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2000, ai livelli del tasso programmato di inflazione».

1.31

FRANCO Paolo

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.32

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo; al terzo periodo, dopo le parole: «già concluse» aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.33

TURCI, BONAVIDA, BRUNALE, PASQUINI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.34

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei

precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

1.35

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e a tutti gli immobili per quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'opzione».

1.36

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» inserire le seguenti: «e a tutti gli immobili per i quali è intervenuta la scadenza del termine di opzione e non si sia ancora proceduto alla compravendita, con la conseguente comunicazione formale al conduttore del prezzo come determinato ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 e riapertura del termine per l'esercizio dell'opzione».

1.37

FRANCO Paolo

Al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.

1.38

FRANCO Paolo

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e agli immobili ad uso residenziale da dismettere se acquisiti in opzione dai conduttori».

1.39

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.40

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

1.41

PASQUINI, BRUNALE, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.42

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che, avendone i requisiti, sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.43

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «I conduttori che sulla base del prezzo di opzione offerto, senza l'applicazione avendone i requisiti, di quanto previsto dall'articolo 3 comma 20 della legge 410 del 2001, non abbiano esercitato il diritto di opzione, hanno il diritto di ricevere la comunicazione con la determinazione del prezzo stabilito ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per esercitare l'eventuale diritto di prelazione».

1.44

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «già concluse», aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.45

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «già concluse», aggiungere le seguenti: «e per la quota di oneri e spese pagati in relazione al maggior prezzo».

1.46

PONTONE, SALERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono da considerarsi altresì valide tutte le adesioni alle opzioni di acquisto che non sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno ma consegnate a mano all'ente e che siano state da questo regolarmente ricevute e protocollate entro il 31 ottobre 2001».

1.47

PONTONE, SPECCHIA, SALERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Coloro che non hanno aderito alla offerta in opzione da parte degli enti interessati alla cartolarizzazione recante un prezzo di offerta riferito ai valori di mercato del 2003, possono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, esercitare il loro diritto».

1.48

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione».

1.49

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente

«3-bis. Gli inquilini che acquistino l'immobile come loro prima casa, indipendentemente che l'alloggio sia classificato di pregio oppure no, devono essere ammessi a tutti i benefici di legge previsti per l'acquisto di prima abitazione».

1.50

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I decreti che individuano gli immobili di pregio, anche se già pubblicati in *Gazzetta Ufficiale*, devono essere motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile. La relativa comunicazione all'inquilino dovrà essere fatta sessanta giorni prima della proposta di acquisto.

Alla scadenza del sessantesimo giorno, se l'inquilino non avrà sollevato motivate e documentate contestazioni, può essere inviata la proposta».

1.51

CAMBURSANO, CASTELLANI

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.52

CAMBURSANO, CASTELLANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351 e nei commi 1, 2, e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre nelle forme previste».

1.55

CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni e/o da famiglie con membri portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita della nuda proprietà"».

1.56

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per unità immobiliari occupate dai conduttori ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari con portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto d'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato del diritto di usufrutto. In tal caso quale corrispettivo del godimento dell'alloggio il conduttore usufruttuario seguita a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita"».

1.57

CAMBURSANO, CASTELLANI

Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di coniugio o di parentela in linea retta, portatori di *handicap*, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992, è consentita l'alienazione della sola nuda proprietà, quando essi abbiano esercitato il diritto di opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al solo diritto di usufrutto"».

1.53

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4-bis, premettere le seguenti parole: «Ai conduttori non in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma che non optano per l'acquisto, è riconosciuto il diritto ad un prolungamento biennale della locazione a decorrere dalla prima scadenza successiva al trasferimento».

1.54

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Al comma 4-bis, dopo le parole: «5 febbraio 1992, n. 104», aggiungere le seguenti: «e, altresì, ai conduttori che non si trovino nelle condizioni di accedere all'erogazione di un mutuo bancario.».

1.58

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.59

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "quindici anni"».

1.60

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, M: BRUTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "nove anni" con le seguenti: "dodici anni"».

1.61

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: «nove anni» con le seguenti: «dodici anni».

1.62

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».

1.63

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente comma è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni».

1.64

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dai periodi precedenti è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni"».

1.65

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente.

«4-quater. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: "Per i medesimi immobili è altresì confermato l'abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti in vigore nonché un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo unità immobiliari ad uso residenziale che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere"».

1.66

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "Per i medesimi immobili" con le seguenti: "In ogni caso, anche per gli immobili di pregio,"».

1.67

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire le parole: "Per i medesimi

immobili" con le seguenti: "In ogni caso, anche per gli immobili di pregio,"».

1.68

BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro"».

1.69

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le riduzioni di cui al presente comma sono comunque riconosciute ai conduttori con reddito familiare complessivo annuo inferiore a 30.987,41 euro"».

1.70

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

1.71

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. È abrogato il comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410».

1.72

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.73

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Si considerano di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani ad eccezione di quelli individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta dell'agenzia del territorio, che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro o di risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, o siano situati in zone degradate soggette a piani di recupero ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, indicate nei piani regolatori. I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante espressa indicazione di tutti i presupposti

di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.74

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale, ad eccezione di quelli che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia"».

1.75

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili situati in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore di almeno il 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.76

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Ai fini della individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.77

BRUNALE, PASQUINI, BONAVIDA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.78

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che insistono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale"».

1.79

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*quater*. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I decreti che individuano gli immobili di pregio sono in ogni caso motivati mediante

espressa indicazione di tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la qualificazione del singolo immobile"».

1.81

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, PASQUINI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis"».

1.82

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 17-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis"».

1.83

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Al comma 17-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I comuni possono comunque acquistare le unità immobiliari rimaste invendute alle condizioni di cui ai commi 3 e 3-bis"».

1.84

CAMBURSANO, CASTELLANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: ", escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,"».

1.85

BRUNALE, PASQUINI, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-quater. All'articolo 3, comma 20, primo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sopprimere le parole: "escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,"».

1.86

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 settembre 2001, n. 351 e nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni, nonché ai sensi della legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni, abbiano già avviato e non concluso il procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 nelle forme previste».

1.0.1

CAMBURSANO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti.***«Art. 1-bis.***(Usufrutto e rinnovo delle locazioni)*

1. Per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni o da famiglie con membri portatori di *handicap* è riconosciuto il diritto all'acquisto dell'usufrutto, pertanto al terzo acquirente l'immobile perviene gravato dal diritto di usufrutto. In tal caso, quale corrispettivo del godimento dell'alloggio, il conduttore usufruttuario continua a corrispondere esclusivamente una somma pari all'ultimo canone corrisposto al momento della vendita.

2. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni".

Art. 1-ter.*(Immobili di pregio)*

1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti"».

1.0.2

PASQUINI, BRUNALE, BONAVITA, TURCI, BRUTTI Massimo

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti.

«Art. 1-bis.

(Rinnovo delle locazioni)

1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai conduttori che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal precedente periodo è in ogni caso riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di due anni".

Art. 1-ter.

(Immobili di pregio)

1. All'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini dell'individuazione di cui al precedente periodo, si considerano di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato degli immobili è superiore del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale. In deroga a quanto stabilito dal comma 8, ai conduttori con redditi familiari inferiori a euro 30.987,41 annui sono comunque riconosciuti i diritti alla diminuzione del 30 per cento del prezzo di vendita. L'esercizio dell'acquisto a mezzo di mandato collettivo dà diritto all'ulteriore abbattimento previsto dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998 in favore di tutti i conduttori acquirenti"».

1.0.3

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente.

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sul patrimonio degli enti previdenziali pubblici e privatizzati)

1. Al patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici privatizzati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, acquisito antecedentemente alla trasformazione in enti di diritto privato, si applicano le disposizioni del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è inserito il seguente:

"3-bis. Ai contratti di locazione rinnovati o stipulati, senza soluzione di continuità nella detenzione dell'immobile con i precedenti conduttori, dalle compagnie di assicurazione, dagli enti privatizzati, dai soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è inserito il seguente:

"3-bis. Per le compagnie di assicurazione, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, i canoni di locazione sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione, per aree omogenee indicate dalle contrattazioni territoriali, sulla base degli accordi integrativi locali di cui al comma 3. Per la conclusione dei citati contratti le parti devono obbligatoriamente essere assistite dai rappresentanti delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori che hanno sottoscritto gli accordi in sede locale"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

289^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1146) GIARETTA ed altri. – *Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti*

(1223) RIPAMONTI. – *Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace*
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice BIANCONI (FI), la quale sottolinea anzitutto come la creazione dell'Istituto in titolo sia motivata dall'esigenza di predisporre un efficace sistema di prevenzione di eventuali conflitti internazionali, nonché di sostenere la diffusione della cultura della pace ed il rispetto dei diritti dell'uomo.

Al riguardo, osserva che entrambi i disegni di legge, che si caratterizzano per un impianto sostanzialmente analogo, intendono assicurare una idonea attività di prevenzione attraverso un sistema di raccolta ed elaborazione delle informazioni, nonché di studio dei fattori strutturali di ostacolo alla pace internazionale.

L'Istituto intende assicurare un contributo significativo anche al fine di individuare soluzioni tecniche dirette a ristabilire la pace, privilegiando l'azione non violenta, una volta che il conflitto sia scoppiato.

Quanto alla sede, entrambe le iniziative legislative la individuano nella città di Perugia, secondo una scelta che la relatrice giudica senz'altro condivisibile, in considerazione della tradizionale attenzione della città alla promozione di iniziative in favore della cultura della pace.

Relativamente alle caratteristiche dell'Istituto, esso si distingue per una sostanziale autonomia scientifica ed operativa, assicurata da una struttura organizzativa articolata nel comitato scientifico (che predispone gli indirizzi dell'attività di ricerca), nel consiglio direttivo (che definisce i progetti di ricerca) e nel direttore (responsabile dell'attività dell'Istituto) nonché dalla stessa composizione multinazionale dei primi due organi. La relatrice rileva tuttavia che, pur nel rispetto dell'autonomia scientifica, nella nomina dei componenti degli organi il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca svolge un ruolo di rilievo. Secondo il disegno di legge n. 1146, esso nomina infatti il direttore (ancorché solo nella fase di prima applicazione della disciplina), cinque componenti su dieci del comitato scientifico, dei quali quattro tuttavia su proposta di associazioni ed enti che operano con un impegno riconosciuto in favore della pace (ovvero sette su dieci secondo il n. 1223), tre componenti del consiglio direttivo su sette (ovvero quattro su sei secondo il disegno di legge n. 1223).

Con specifico riferimento alla composizione del consiglio direttivo contemplato dall'articolo 5 del disegno di legge n. 1146, la relatrice rileva peraltro un errore materiale: mentre infatti al comma 1 si stabilisce che il numero dei componenti è pari a 5 membri (oltre al direttore), al comma 3 esso risulta incrementato di un'unità.

Con riferimento alla natura giuridica, ella rileva inoltre che il disegno di legge n. 1146, all'articolo 9, definisce l'Istituto ente di ricerca non strumentale, con personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Istituto si distingue altresì per un chiaro impegno diretto alla pubblicizzazione dei risultati dell'attività di ricerca e di studio, alla divulgazione della cultura della risoluzione pacifica dei conflitti, nonché alla promozione di iniziative destinate alla formazione sia di civili che di militari.

Quanto al finanziamento, prevalentemente pubblico, si prevede che esso possa avvalersi anche di risorse provenienti da soggetti privati (associazioni, fondazioni, etc.). Tuttavia, mentre il disegno di legge n. 1146 pone il finanziamento dell'Istituto a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca del Ministero, il n. 1223 prevede un generico stanziamento a carico dello stato di previsione del medesimo Ministero con piani di spesa quinquennali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2896) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004 - 2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea anzitutto che il decreto-legge n. 97 del 2004 è diretto a rendere immediatamente operative le disposizioni recate nel disegno di legge n. 2529 in materia di graduatorie permanenti del personale docente

della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, accolto in prima lettura dalla Commissione in sede referente lo scorso 10 marzo, il cui esame in Aula non è ancora iniziato.

La ragione che ha indotto il Governo a ricorrere alla decretazione d'urgenza – prosegue il Presidente relatore – è dettata dalla necessità di consentire l'immediata entrata in vigore di tali disposizioni, anche in considerazione dell'emanazione, intervenuta nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529, del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 19 novembre 2003, diretto a prevedere l'assunzione di un contingente (non superiore a 15.000 unità) di personale della scuola da assumere per l'anno 2004-2005.

Un ulteriore rinvio dell'approvazione della disciplina recata dal disegno di legge n. 2529 avrebbe infatti condotto alla situazione, che egli giudica paradossale, di dover procedere alle predette assunzioni ricorrendo alle graduatorie permanenti, definite in base ai vecchi criteri, che sono stati peraltro oggetto di un consistente contenzioso amministrativo.

Egli ritiene dunque condivisibile la scelta di ricorrere al decreto-legge, atteso che in questo modo si potrà effettivamente procedere alla determinazione delle graduatorie permanenti in tempo utile per le assunzioni previste dal summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 301.

La necessità di procedere sollecitamente a tali assunzioni, prosegue il Presidente relatore, è del resto emersa chiaramente nel corso dell'esame del disegno di legge n. 2529; a tal fine, egli ricorda di aver presentato un ordine del giorno (n. 0/2529/7/4), accolto dal Governo, diretto ad impegnare l'Esecutivo a provvedere entro il 31 luglio prossimo a dette assunzioni.

Rispetto al testo approvato in Commissione, in gran parte confermato, vi sono tuttavia alcune difformità. All'articolo 1, comma 4, viene anzitutto abrogato esplicitamente, a partire dall'anno scolastico 2005-2006, il carattere annuale dell'integrazione delle graduatorie permanenti. Si tratta di una scelta conseguente alla disposizione recata al primo periodo del medesimo comma 4 (già prevista nel disegno di legge n. 2529), con la quale si stabilisce che gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti avvengono con cadenza biennale.

Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, egli rileva che sono stati aggiornati i riferimenti temporali contemplati nei commi 1, 2 e 4, mentre non è stato confermato il comma 7 (introdotto nel corso dell'esame in Commissione), il quale stabiliva l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti fino al conseguimento dell'abilitazione (dall'anno scolastico 2004-2005) degli insegnanti ammessi ai corsi speciali abilitativi previsti dal medesimo articolo. Tale scelta viene motivata dal Governo con le consistenti difficoltà applicative che ne deriverebbero, atteso che il Ministero non è al momento in grado di individuare coloro che verranno ammessi ai corsi speciali abilitativi.

Fra le altre differenze più significative rispetto al testo licenziato in Commissione, egli segnala quella all'articolo 3, comma 1, relativo al contingente dei posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria, dove viene riproposta la formulazione originaria del disegno di legge n. 2529, che il Governo giudica più coerente con la vigente normativa sulle materie demandate alla contrattazione collettiva. Non viene cioè confermato il limite del 20 per cento accolto dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 2529 al fine di ridurre i passaggi interni in favore dell'accesso dall'esterno.

Sempre con riferimento all'articolo 3, egli giudica peraltro opportuno, dal punto di vista della tecnica legislativa, sostituire l'attuale rubrica – senz'altro eccessivamente generica – con una più specifica, quale ad esempio quella già contemplata dall'articolo 3 del disegno di legge n. 2529.

Non sono stati poi riproposti gli articoli 4 (relativo all'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti degli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e dei laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria) e 5 (relativo all'idoneità a professore associato), invece presenti nel testo del disegno di legge n. 2529 accolto in Commissione.

Egli dà indi conto delle modifiche, peraltro minori, apportate anche alla Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti, allegata al provvedimento. Fra queste egli segnala che alla lettera *g*) del punto B.3 si afferma che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile solo successivamente al 1° settembre 2000, atteso che è proprio da quella data che le scuole non statali possono aver acquisito lo *status* di scuole paritarie sulla base di quanto previsto dalla legge n. 62 del 2000; al riguardo, osserva peraltro che più correttamente detto termine dovrebbe essere riferito all'atto dell'effettivo conseguimento dello *status*. Egli ricorda poi che alla lettera *i*) del medesimo punto B.3 viene dimezzato il punteggio assegnato al servizio militare; al punto C.11, per ragioni di coerenza, è stato invece inserito, ai fini dell'attribuzione del punteggio, anche il diploma di specializzazione, oltre al *master* universitario e al corso di perfezionamento universitario.

Il Presidente relatore rileva altresì che il decreto-legge non si limita a rendere immediatamente operative le disposizioni in materia di graduatorie permanenti e di conseguimento dell'abilitazione già prevista nel disegno di legge n. 2529, ma reca anche disposizioni del tutto nuove, fra cui l'articolo 4, che contempla una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Al riguardo, egli ricorda che il regolamento ministeriale n. 445 del 2001 (la cui entrata in vigore è stata peraltro differita per due anni) ha introdotto una disciplina più rigorosa per tali esami, che si applica anche a coloro che hanno conseguito la laurea nell'ambito del previgente ordinamento universitario. L'entrata in vigore di tale disciplina ha tuttavia determinato numerose proteste; in particolare è stata lamentata la disparità di trattamento che subirebbero i laureati nelle due sessioni ordinarie dell'anno accademico 2002-2003 che, pur avendo compiuto il tirocinio seme-

strale richiesto dall'ordinamento previgente, sarebbero chiamati ad effettuare anche il tirocinio di tre mesi previsto dalla nuova disciplina per gli esami di Stato.

Per tale ragione il Governo ha giudicato necessaria ed urgente l'indizione della citata sessione straordinaria di esami di Stato, riservata ai laureati con il vecchio ordinamento entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003, che si effettueranno sulla base della disciplina previgente al citato regolamento n. 445.

Quanto poi all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, prosegue il Presidente relatore, esso è diretto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi spettanti ai docenti e ai ricercatori delle università ai fini della determinazione del limite contemplato dall'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998). Al riguardo, ricorda che tale norma impone che le spese fisse ed obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non debbano eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali, stabilendo che le università che abbiano superato il predetto limite possano effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi il 35 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili a seguito delle cessazioni dal ruolo nell'anno di riferimento.

Al comma 2 dell'articolo 5, ai soli fini della valutazione del richiamato limite (per l'anno 2004), si prevede di computare solo i due terzi dei costi del personale che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2581) AMATO ed altri. – Delega al Governo in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media

(2865) FAVARO ed altri. – Disposizioni in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale giudica anzitutto positivamente i disegni di legge in titolo, in quanto diretti ad affrontare i rischi per la salute dei giovani studenti delle scuole italiane, derivanti dall'eccessivo peso degli zainetti. Al riguardo, richiama i numerosi studi e ricerche disponibili che evidenziano come il loro peso eccessivo pone seri problemi al corretto sviluppo della colonna vertebrale. Fra questi, richiama il parere reso dal Consiglio superiore di sanità il 16 dicembre 1999, il quale – ancorchè a scopo prudenziale – individua alcune raccomandazioni che sono recepite nei provvedimenti in titolo. Nel parere si chiede infatti di limitare il peso dello zaino tra il 10 ed il 15 per cento del peso corporeo; di promuovere il potenziamento delle attività motorie dei giovani studenti, l'apprendimento di corrette posture e l'essenzialità organizzativa del corredo scolastico; di sensibilizzare le case editrici sulla necessità di ridurre il peso dei testi scolastici.

Onde recepire tali indicazioni, il disegno di legge n. 2865 detta dunque alcune norme di principio, demandando la loro attuazione ad appositi decreti ministeriali, mentre il n. 2581 opera una vera e propria delega legislativa, dettando comunque principi e criteri direttivi di contenuto per molti aspetti simile.

Entrambi impongono infatti alle istituzioni scolastiche di mettere a disposizione degli alunni armadietti dove poter conservare il materiale didattico di uso non quotidiano; intendono promuovere la produzione di testi scolastici composti da più fascicoli e realizzati con materiale leggero; prevedono determinate caratteristiche tecniche degli zainetti (ad esempio essere realizzati con uno schienale rinforzato) e stabiliscono che il loro peso complessivo deve essere compreso tra il 10 ed il 15 per cento del peso corporeo degli alunni.

Con riferimento a quest'ultima disposizione, il relatore segnala tuttavia l'opportunità di una maggiore riflessione sulla sua effettiva modalità di attuazione. Limitare infatti il peso degli zainetti sulla base del peso corporeo dei singoli studenti, peso che può del resto essere assai differenziato all'interno della stessa classe, pone una questione in ordine all'esigenza di garantire un livello di omogeneità dell'insegnamento dell'attività didattica.

Quanto all'opportunità di prevedere idonea informativa nei confronti degli alunni, mentre il disegno di legge n. 2581 si limita a stabilire che ad ogni zainetto sia allegato un opuscolo informativo, il n. 2865 contempla opportunamente l'adozione di apposite iniziative didattiche dirette fra l'altro all'apprendimento di corrette posture nonché al potenziamento delle attività motorie.

Il relatore segnala infine che il n. 2581 contempla l'individuazione di un responsabile per la salute degli alunni, con il compito di garantire l'osservanza dei principi dettati dalla legge.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2175-B-bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN) il quale ricorda che il disegno di legge sull'emittenza, dopo essere stato approvato dalle Camere, è stato alle stesse rinviato dal Presidente della Repubblica,

con proprio messaggio del 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Al riguardo, ricorda altresì che il messaggio presidenziale opera un rinvio motivato e circostanziato, che non mette in discussione l'impianto della riforma ed in particolare la finalità di promuovere il pluralismo connesso allo sviluppo di nuove tecnologie.

La censura del Capo dello Stato si è infatti focalizzata attorno a tre questioni principali: le modalità con le quali è prevista la cessazione del regime transitorio delle concessioni analogiche, nonché i tempi e gli strumenti di intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in merito alla verifica dello sviluppo del digitale terrestre (questione peraltro affrontata dal decreto-legge n. 352 del 2003); la distribuzione delle risorse economiche e pubblicitarie, nonché i rischi di un'eccessiva concentrazione, con riguardo alla definizione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC); la necessità di espungere dal testo i riferimenti normativi al decreto legislativo n. 198 del 2002, dichiarato incostituzionale dalla Corte nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge.

In considerazione della puntualità dei rilievi mossi dal Capo dello Stato e per ragioni di economia procedurale, il nuovo esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, che si è concluso lo scorso 24 marzo, è stato limitato alle sole parti censurate nel messaggio presidenziale. In modo del tutto analogo anche l'Aula del Senato ha approvato – lo scorso 7 aprile – la questione pregiudiziale avanzata dalla 8^a Commissione diretta a limitare, ai sensi dell'articolo 136, comma 2 del Regolamento, l'esame del disegno di legge alle sole parti richiamate dal Capo dello Stato.

Di conseguenza, anche la Commissione istruzione è ora chiamata ad esprimersi solo su tali parti del provvedimento, e non sulle restanti disposizioni, in ordine alle quali aveva del resto approvato un parere favorevole con osservazioni lo scorso 18 giugno 2003.

Si tratta peraltro di modifiche che investono solo marginalmente gli ambiti di competenza della Commissione. Il relatore rileva infatti che l'unico aspetto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è rappresentato dall'articolo 17, comma 2, lettera b), il quale impone al servizio pubblico di garantire un numero adeguato di ore di trasmissione dedicate all'educazione, alla formazione, alla promozione culturale (con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, anche in lingua originale) e musicale. Da tale articolo, nel nuovo testo è stata correttamente soppressa la previsione (ormai superata) che quantificava, per l'anno 2003, in tremila tale numero di ore per le trasmissioni televisive in chiaro e in altrettante per le trasmissioni radiofoniche.

Conclusivamente, atteso che la Commissione ha titolo per esprimersi solo sulle parti censurate dal Presidente della Repubblica, il relatore suggerisce l'espressione di un parere non ostativo.

Il presidente ASCIUTTI, dopo aver ricordato che l'avvio dell'esame in Aula del provvedimento in titolo è stato calendarizzato per giovedì prossimo, 22 aprile, auspica che la Commissione riesca ad esprimere il pa-

rere alla Commissione di merito in tempo utile. Dichiara indi aperta la discussione generale.

Il senatore MODICA (*DS-U*), pur prendendo atto che si tratta di un disegno di legge «blindato» dalla maggioranza, conviene senz'altro con l'opportunità che la Commissione concluda l'esame del provvedimento in sede consultiva, atteso che esso affronta tematiche delicate ed afferenti la competenza della Commissione istruzione.

Egli stigmatizza anzitutto la circostanza che il disegno di legge non tenga conto della necessità di assicurare la libertà di sapere, la quale rappresenta una delle principali libertà che ogni sistema democratico dovrebbe garantire, soprattutto in considerazione del crescente potere acquisito dalla comunicazione negli ultimi cinquant'anni sulla formazione dell'opinione pubblica e della cultura di ogni Paese.

Al di là delle contingenze politiche, egli giudica infatti indispensabile consentire il più ampio accesso alla conoscenza, che dipende strettamente dalla capacità del sistema di fornire una effettiva pluralità di occasioni di sapere. In proposito l'atto in titolo non garantisce adeguatamente, a suo avviso, tale libertà, atteso che esso non garantisce in maniera soddisfacente un effettivo pluralismo né interno né esterno all'attuale sistema radiotelevisivo.

Con particolare riferimento al pluralismo esterno, che presupporrebbe una nuova assegnazione equa e democratica delle frequenze attualmente date in concessione dello Stato ad alcuni soggetti pubblici e privati, esso non è neanche preso in considerazione dal disegno di legge.

Anche se la tecnologia digitale è in grado effettivamente di accrescere le potenzialità trasmissive di ogni singola banda di frequenza, ciò non assicura di per sé un maggior pluralismo esterno, che semmai – ad avviso del senatore – è destinato a ridursi, atteso che anche con tale sistema i nuovi operatori – per poter trasmettere – dovranno comunque acquisire bande di frequenza da chi le detiene, ovvero dall'attuale duopolio RAI-Mediaset, che oltretutto sta procedendo ad acquisire ulteriori bande, onde rafforzare la propria posizione dominante sul mercato.

Anche il pluralismo interno, prosegue l'oratore, diviene più difficoltoso, poiché a fronte di un potenziale incremento dell'offerta dei programmi televisivi trasmessi con la tecnologia digitale, per poter essere a disposizione dell'utente, essi dovranno necessariamente appartenere alla stessa categoria di decodificazione.

Egli stigmatizza infine l'attuale concentrazione di potere mediatico che deriva dal possesso congiunto da parte delle imprese operanti nel settore sia dei contenuti televisivi che della strumentazione con cui gli stessi vengono trasmessi, ciò che comprime sia il pluralismo interno che il pluralismo esterno. Nel rilevare che il provvedimento in titolo non affronta il problema, egli auspica pertanto che, seguendo il felice esempio italiano sperimentato nel settore ferroviario, si giunga alla separazione dei due ambiti.

Conclusivamente, dopo aver ribadito che la libertà di sapere è il fondamento della democrazia, egli lamenta la ristrettezza dei tempi previsti per l'esame del disegno di legge.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) osserva che, al di là di valutazioni di carattere tecnico senz'altro condivisibili, sull'argomento vadano svolte anche ineludibili questioni di principio.

La televisione ha infatti indiscutibilmente rappresentato un importante strumento di educazione e formazione, che ha contribuito in modo decisivo a trasformazioni sociali di carattere radicale oltre che al conseguimento di un più forte senso della comunità. Per altro verso essa presenta tuttavia profili inquietanti, con particolare riferimento alla sua capacità di contribuire alla realizzazione dei regimi di propaganda. In questi ultimi, si realizza infatti non solo la conquista, con conseguente subordinazione della popolazione, ma anche l'usurpazione, che si differenzia dalla prima in quanto pretende il consenso sull'espropriazione della libertà. Nella differenza fra conquista e usurpazione, gioca un ruolo decisivo proprio l'emittenza, che difatti è stata usata a fini di imbonimento proprio dalle dittature del secolo scorso. Nonostante le tragiche esperienze che la nostra società ha già conosciuto dei regimi di propaganda, ne esistono peraltro dimensioni ancora inesplorate. Ne deriva una profonda sensazione di disagio, cui si aggiungono le preoccupazioni dovute al più recente uso del mezzo televisivo a fini di diffusione dell'odio, soprattutto nell'ambito di contesti bellici.

Qualunque regolamentazione dello strumento radiotelevisivo deve pertanto tenere conto di tali aspetti, nella piena consapevolezza delle problematiche sottese. Il disegno di legge in titolo si limita invece a fotografare e consolidare l'esistente, senza neanche tentare una risposta ai problemi di assai maggior peso in campo.

Egli invita pertanto tutti gli schieramenti politici a non ripetere l'errore già commesso di approvare un provvedimento siffatto, senza impegnarsi affinché assuma una prospettiva di più ampio respiro. Analogamente, respinge l'interpretazione secondo cui l'esame debba ora, in questa nuova fase procedurale, limitarsi ai soli profili oggetto del messaggio presidenziale di rinvio alle Camere.

In una breve interruzione, il relatore BEVILACQUA (*AN*) ricorda che la limitazione dell'esame in questa fase è stata oggetto di un esplicito voto dell'Assemblea e non rientra pertanto più nella disponibilità della Commissione.

Il senatore TESSITORE (*DS-U*) conclude il proprio intervento sollecitando una più definita presa di posizioni sugli aspetti evidenziati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente la proposta di nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 356-bis)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore TESSITORE (*DS-U*), il quale raccomanda senz'altro l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina del Governo. In linea di principio, osserva peraltro di condividere la scelta di non privilegiare, nell'elaborazione della proposta di nomina, nè un'impostazione tradizionalmente deficitaria degli ambiti di ricerca né una ripartizione corporativa fra le diverse figure di docenti universitari. Non può tuttavia non osservare che la composizione proposta non appare sufficientemente equilibrata da un lato quanto alla rappresentanza delle varie figure universitarie e, dall'altro, quanto alla rappresentanza di alcuni ambiti di ricerca, quali quelli umanistici o delle scienze della vita, che risultano indubbiamente sottorappresentati.

La qualità scientifica e professionale delle personalità proposte dal Governo, nonché l'apprezzamento per la scelta di continuità istituzionale che ha indotto il Governo a confermare cinque dei membri del precedente Comitato sono peraltro motivi sufficienti per sollecitare, conclude il relatore, un giudizio positivo sulla proposta in titolo, con l'auspicio che il Governo voglia tener conto delle osservazioni suesposte.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente ASCIUTTI informa che, nella Sottocommissione pareri riunitasi prima dell'inizio della seduta, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria del disegno di legge n. 2796, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003.

Propone pertanto l'integrazione dell'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso con l'esame, in sede consultiva, del predetto disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede la rimessione alla sede plenaria anche del disegno di legge n. 1825, recante istituzione dell'Istituto sperimentale per il verde autoctono, anch'esso all'ordine del giorno della Sottocommissione pareri di oggi.

Ne prende atto il presidente ASCIUTTI, il quale propone pertanto che l'ordine del giorno sia altresì integrato con l'esame in sede consultiva di tale disegno di legge.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

333^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.**La seduta inizia alle ore 10,30.**IN SEDE REFERENTE*

(2175-B-bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati (Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 7 aprile scorso.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VERALDI (*Mar-DL-U*) riepiloga le motivazioni di carattere politico sulla base delle quali ritiene non equo il disegno di legge in esame. A tale proposito constata la fretta con cui la maggioranza ha proceduto ad incassare un ulteriore tributo, nonostante l’evidente conflitto d’interesse che coinvolge, ancora una volta, il Presidente del Consiglio. Sottolinea la volontà dei gruppi di minoranza di difendere i valori della democrazia contro gli interessi particolari del *leader* della coalizione di governo attraverso una critica costruttiva e non tramite uno sterile ostru-

zionismo, praticato invece dalla Casa delle Libertà nel corso della passata legislatura, grazie alla presentazione in Commissione di circa seimila emendamenti per rallentare l'esame del disegno di legge n. 1138 volto a rivedere l'assetto del settore delle telecomunicazioni. Richiama quindi la necessità di ricercare un dialogo che consenta di non cristallizzare il duopolio RAI-MEDIASET, dando maggiore spazio ad altre emittenti televisive. Chiede infine che si proceda ad una discussione libera da pregiudizi e, soprattutto, dal condizionamento della imminente apertura della campagna elettorale delle prossime elezioni europee.

La senatrice DONATI (*Verdi-U*) richiama alcune considerazioni di carattere generale contenute nel messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, del disegno di legge in esame. A tale proposito osserva che la giusta finalità del passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale risulta distorta dall'interesse di proteggere l'attuale assetto del mercato televisivo e di quello pubblicitario. In merito ai correttivi invocati dal Presidente della Repubblica, osserva che la nuova definizione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) effettuata dalla Camera dei deputati risulta oggi meno coerente rispetto alla formulazione originaria. Il paniere del SIC è stato infatti ridimensionato escludendo i settori delle pubbliche relazioni, fonografico e librario. Si è passati così da un valore di trentadue miliardi a ventisei miliardi di euro, secondo una stima riportata dal «Il Sole 24 ore» di ieri. Il calcolo del limite *antitrust* del 20 per cento fissa quindi un limite quantitativo di 5,2 miliardi di euro, che consente un'espansione del 30 per cento del fatturato a MEDIASET e del 70 per cento alla RAI. A tale riguardo, sarebbe stato più coerente ridurre il tetto massimo anziché modificare la composizione del paniere. Ricorda poi che le perplessità, a suo tempo espresse, in merito alle possibili censure della Corte Costituzionale, relative al decreto legislativo n. 198 del 2002, si sono purtroppo rivelate fondate ed hanno costituito oggetto anche delle osservazioni del Presidente della Repubblica. Giudica inoltre preoccupante l'ipotesi prevista dall'articolo 15, comma 6, che prevede l'incrocio tra televisione e carta stampata a partire dal 2010. Tale ipotesi sembra costituire più una minaccia che un'opportunità per il pluralismo dell'informazione, poiché una stampa considerata troppo libera potrebbe essere acquistata da un gruppo televisivo potente che ne potrebbe condizionare la linea editoriale. La previsione dell'articolo 15, comma 6, produrrà di fatto la limitazione del pluralismo informativo, in assoluto contrasto con il messaggio del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda poi gli articoli 20 e 21, ritiene che le previsioni in essi contenute non determinino l'allontanamento dei partiti dalla informazione televisiva ma finiscano, viceversa, per accrescerne la presenza. Conclude infine osservando che la previsione dell'articolo 25, relativa al regime transitorio, si limita a riprodurre il testo del decreto-legge approvato alla fine del 2003 per consentire a Rete4 di continuare a trasmettere in analogico, escludendo il Parlamento da qualsiasi decisione

successiva agli accertamenti effettuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il senatore ZANDA (*Mar-DL-U*), pur apprezzando la generosità dimostrata dalla senatrice Donati nel trattare i temi del pluralismo, non può non constatare che la discussione svolta nel corso di ben sei passaggi parlamentari sia risultata sostanzialmente estranea a tali principi. Dichiarando quindi di nutrire scarsa fiducia sugli effetti del dibattito in corso poiché rileva che l'atteggiamento della maggioranza è andato nel senso di negare all'opposizione un qualsiasi, seppur marginale, ruolo. Osserva quindi che se oggi ci si trova a discutere per la sesta volta tale disegno di legge, ciò provoca un certo imbarazzo anche tra le file della stessa maggioranza. Ricorda poi di aver chiesto, nel corso di una seduta di Assemblea, un chiarimento al Presidente del Senato in merito alle motivazioni della limitazione della discussione alle parti oggetto dei rilievi del Presidente della Repubblica, come previsto dall'articolo 136, comma 2, del regolamento del Senato. La richiesta non è stata soddisfatta poiché il Presidente del Senato non ha risposto sul merito della questione non coinvolgendo, come richiesto, la Giunta per il Regolamento. Esprime poi perplessità sul fatto che il Parlamento sia costretto a dibattere su un provvedimento che aumenta del 30 per cento il volume d'affari delle imprese del Presidente del Consiglio, anziché dibattere su questioni di rilevanza internazionale come quella relativa alla situazione in Iraq. Ricorda inoltre la necessità di riportare urgentemente in Commissione la discussione sulla situazione della società Alitalia, questione sulla quale si è recentemente verificato il paradosso per cui cinque esponenti del Governo hanno espresso, nello stesso giorno, cinque opinioni differenti. Conclude infine stigmatizzando che il Parlamento si trovi a discutere non su come rispondere meglio al messaggio del Presidente della Repubblica, bensì su come eludere le osservazioni contenute in tale messaggio. Paventa quindi l'ipotesi che tra non molto la Commissione si ritroverà a discutere nuovamente le norme sul riassetto radio-televisivo, a seguito di una nuova pronuncia della Corte costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

334^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Innocenzi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2175-B-bis) Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d’iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) osserva che i lavori della Commissione, con riferimento al disegno di legge in titolo, sono stati condizionati fortemente da quanto previsto dalla sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale e dal duplice pronunciamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul superamento dei tetti pubblicitari da parte delle emittenti televisive. Su quest’ultimo aspetto va ricordato che l’Autorità in questione aveva sospeso ogni iniziativa sanzionatoria a condizione che le emittenti si fossero messe in regola con la normativa *antitrust* entro il 30 aprile 2004. Da qui l’urgenza nella calendarizzazione dei lavori di Commissione e di Assemblea per l’approvazione del disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo. Rilevante è stato altresì l’intervento dell’Autorità della concorrenza e del mercato, la quale ha fortemente criticato il sistema di barriere all’entrata costituito dal duopolio Rai-Mediaset. Ritiene quindi che i limiti *antitrust* siano stabiliti allo scopo di consentire alle imprese attualmente presenti sul mercato di mantenere le quote di mercato al momento detenute. Cita poi la recente relazione di-

scussa dal Parlamento europeo sui rischi nell'Unione europea, e particolarmente in Italia, che corre la libertà di espressione e di informazione prevista dall'articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali, sottolineando come il caso italiano sia oggetto di profonde critiche non solo all'interno del nostro Paese ma anche al livello europeo. Un'ultima considerazione deve essere infine svolta con riferimento alla necessità di mettere ordine nel piano di attribuzione delle frequenze. Questo aspetto è strettamente correlato al possibile condizionamento da parte dei soggetti già detentori di frequenze sugli operatori che prendereanno in affitto una quota parte dei loro canali di trasmissione.

Il senatore SCALERA (*Mar-DL-U*) ritiene che il disegno di legge all'esame della Commissione abbia subito soltanto una semplice operazione di *lifting*. La maggioranza non ha infatti affrontato nel merito i rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, limitandosi invece a semplici modifiche di facciata. La legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo si limita cioè a tutelare gli interessi del Presidente del Consiglio, rappresentando l'apoteosi del conflitto di interessi. Si tratta di una riforma il cui intento è unicamente quello di consolidare il polo televisivo privato. Lo stesso presidente di Mediaset ha dichiarato che la riforma del sistema radiotelevisivo frutterà al suo Gruppo un incremento del fatturato per uno o due miliardi di euro. Riepiloga quindi i dati relativi alla ripartizione delle quote di mercato tra stampa e televisione, operando un confronto tra l'Italia e le più significative realtà europee ed evidenziando la peculiarità del caso italiano, in cui la televisione sviluppa una quota di mercato sempre più ampia. Il passaggio alla tecnologia digitale, pur rappresentando una grande opportunità tecnologica, è stato ridotto a semplice paravento per il perseguimento degli interessi particolari del Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda poi la definizione del sistema integrato delle comunicazioni (SIC) osserva che, nonostante la riduzione operata, esso comprende ancora settori la cui definizione è di incerta individuazione, come ad esempio nel caso delle attività di diffusione dei prodotti realizzate presso i punti vendita. Il disegno di legge lascia infine insoluta la questione relativa al futuro della carta stampata del nostro Paese poiché non affronta il tema delle risorse finanziarie della stampa, sollecitato espressamente nel messaggio del Presidente della Repubblica.

Il senatore MONTALBANO (*DS-U*) ritiene che lo sforzo del Governo e della maggioranza sia finalizzato principalmente a fotografare la realtà attuale del sistema radiotelevisivo, al fine di cristallizzarlo in un provvedimento normativo. Tale sforzo poco, o nulla, riguarda le questioni dello sviluppo tecnologico del digitale terrestre e della dimensione minima delle imprese radiotelevisive. Fa quindi riferimento alla relazione del Parlamento europeo sui rischi della libertà di espressione e di informazione nell'Unione europea, evidenziando come una considerevole parte di tale documento prenda in esame proprio il caso italiano. Giudica poi inadeguato il tentativo di ridimensionamento del SIC operato dal Governo: le

modifiche apportate sono infatti parziali ed insufficienti. Sono altresì inadeguate le misure finalizzate ad accelerare e ad agevolare la conversione alla trasmissione in tecnica digitale previste dall'articolo 25, così come insufficiente è la previsione relativa alla diffusione dei *decoder*, accanto a cui si pone il problema della produzione di nuovi programmi da trasmettere sui nuovi canali digitali. Rimane inoltre aperto il problema della corretta definizione del paniere del SIC. Poco incoraggianti sono poi le affermazioni del presidente di Mediaset, che ha pronosticato un incremento del trenta per cento del fatturato del proprio gruppo, a conferma che la normativa che presto entrerà in vigore accrescerà le situazioni di disparità presenti sul mercato. Il disegno di legge finisce quindi per aggirare sostanzialmente le osservazioni nate dal dibattito parlamentare, i rilievi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante della concorrenza e del mercato, nonché il messaggio del Presidente della Repubblica, rappresentando in realtà merce di scambio per la concessione della *devolution* ad alcuni alleati del Presidente del Consiglio.

Il senatore MONTINO (*DS-U*) osserva preliminarmente lo scarso contributo apportato dai Gruppi di maggioranza al dibattito sul disegno di legge in esame e fa presente la necessità di inquadrare la questione del riassetto del settore radiotelevisivo nel contesto di una visione sistemica più ampia. A tale proposito è necessario approfondire alcune considerazioni relative all'eccessivo potere di Rai e Mediaset sul mercato pubblicitario, ai costi ancora troppo alti dei *decoder* di qualità, alla effettiva diversificazione dei programmi da trasmettere sul sistema analogico e sul digitale terrestre. A tale proposito ritiene che dalla verifica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni emergerà sicuramente che la diversificazione dei programmi televisivi di fatto non esiste. Ritiene inoltre necessario intervenire sulla questione della più equa ripartizione delle frequenze. La corsa all'acquisto da parte dei duopolisti Rai e Mediaset produrrà sicuramente l'effetto di consolidare la loro posizione sul mercato, a discapito della concorrenza e del pluralismo informativo.

Il senatore FALOMI (*Misto*) ritiene che il disegno di legge per il riassetto del sistema radiotelevisivo lasci insolute alcune questioni di importanza capitale. La sostanza del provvedimento è infatti quella di difendere ed aggravare la situazione attuale del mercato televisivo e pubblicitario. Viste le premesse, la riforma sortirà l'inevitabile effetto di moltiplicare il contenzioso di fronte la Corte costituzionale. Il disegno di legge rappresenta infatti una sanatoria *ad hoc* nei diversi settori di interesse di Mediaset, come nel caso delle telepromozioni, laddove si legalizza una pratica illegale che molto ha fruttato alle imprese di questo gruppo. Il provvedimento in esame tende quindi a mantenere lo *status quo* anche con riferimento alle questioni della ripartizione delle frequenze e delle risorse pubblicitarie, innestando un meccanismo di dilatazione del sistema duopolistico. Per quanto riguarda poi la definizione del sistema integrato delle comunicazioni, la normativa lascia incerta la definizione del concetto di edi-

toria elettronica, settore in rapida espansione che determinerà l'infinito ampliamento dello stesso SIC. Sempre con riferimento al SIC è improprio equiparare i canali analogici a quelli digitali poichè costituiscono realtà estremamente diverse e quindi non comparabili. Ritiene inoltre che la mancata previsione di limiti *antitrust* relativi al numero di frequenze di cui si può disporre finirà per estendere il caos esistente nel sistema analogico nella nuova tecnologia digitale terrestre. Fa presente infine che la presenza di un maggior numero di canali non implica necessariamente lo sviluppo del pluralismo informativo che avrebbe dovuto rappresentare invece il tema centrale sul quale incentrare una legge di riassetto del sistema radiotelevisivo.

Il presidente GRILLO dichiara conclusa la discussione generale e rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

229^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RONCONI propone l'attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Avverte altresì che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poiché conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro delle politiche agricole e forestali sulle trattative in corso per le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) mediterranee

Il presidente RONCONI dichiara aperta l'odierna procedura informativa, dando la parola al ministro Alemanno, che ringrazia per la sua presenza.

Il ministro ALEMANNO interviene sui temi oggetti dell'audizione.

Pongono quesiti al Ministro il presidente RONCONI (*UDC*), il senatore AGONI (*LP*) e il senatore MURINEDDU (*DS-U*).

Il ministro ALEMANNÒ replica quindi ai quesiti formulati.

Il presidente RONCONI, dopo aver ringraziato il ministro Alemanno, rinvia infine il seguito dell'audizione ad una prossima seduta.

Il seguito dell'audizione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

247^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Brambilla.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2058) Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, approvato dalla Camera dei deputati

(421) MAGNALBÒ. – *Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione*

(1393) VANZO ed altri. – *Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo*

– e petizioni nn. **66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 aprile scorso.

Il PRESIDENTE avverte che riprenderà la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 2058, a suo tempo adottato dalla Commissione come testo base. Dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento, l'emendamento 1.153 (testo 2).

Avverte infine che si procederà preliminarmente alla votazione degli emendamenti, accantonati in precedenti sedute, a partire dall'emendamento 1.114-A, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta.

L'emendamento 1.114-A, posto ai voti, viene quindi accolto dalla Commissione.

La senatrice PILONI (*DS-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.377, evidenziando che l'intendimento – più volte espresso da vari esponenti delle forze politiche di maggioranza – di tutelare attraverso l'intervento di riforma in discussione le posizioni previdenziali delle giovani generazioni, risulterebbe in concreto disatteso dalla soppressione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, che, malgrado i passi indietro più volte compiuti dal Governo su questi temi, avrebbe comunque consentito di individuare una serie di garanzie e prestazioni sociali spettanti ai lavoratori – in larga parte giovani – iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge n. 335.

Posto ai voti, l'emendamento 1.377 viene accolto dalla Commissione, dopo che il RELATORE ha ricordato che esso recepisce una condizione posta nel parere espresso dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 2058.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.377, risultano preclusi gli emendamenti 1.155, 1.269, 1.120, 1.144 e 1.145.

Il sottosegretario BRAMBILLA nel ribadire il parere contrario già espresso sull'emendamento 1.98, non esclude la possibilità che alcune delle questioni in esso sollevate possano essere riprese ed approfondite nella successiva fase della discussione in Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 1.98 viene quindi respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo si erano riservati in una precedente seduta di far conoscere il loro parere sull'emendamento 1.164 (testo 2). Su di esso, peraltro, è pervenuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio.

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono espressi in senso favorevole sulla proposta emendativa 1.164 (testo 2), la stessa, posta ai voti, viene accolta.

Viene altresì accolto l'emendamento 1.378, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.81 e preclusi gli emendamenti 1.121, 1.122, 1.187, 1.124, 1.181, 1.182, 1.295, 1.183, 1.184, 1.296, 1.123, 1.185, 1.297, 1.188 e 1.299.

Il PRESIDENTE fa presente che essendo stato completato l'esame degli emendamenti accantonati in precedenti sedute, la votazione riprenderà a partire dall'emendamento 1.273.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.273, sottolineando la necessità di superare gli attuali rilevanti differenziali tra le aliquote contributive per le diverse categorie di lavoratori, suscettibili di creare ingiustificate disparità e di favorire indebitamente le forme di lavoro flessibili rispetto alle altre.

Posto ai voti, l'emendamento 1.273 viene respinto.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) annuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulla proposta di stralcio 1.300, che sottoscrive.

La proposta di stralcio 1.300, posta ai voti, viene respinta dalla Commissione.

Dopo che il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) ha fatto proprio l'emendamento 1.46, al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza dei proponenti, lo stesso è posto ai voti e respinto, congiuntamente con l'emendamento 1.82, di identico tenore.

Con successiva votazione, viene respinto l'emendamento 1.190.

Dopo che il relatore alla Commissione MORRA (*FI*) ha raccomandato l'accoglimento dell'emendamento 1.379 (testo 2), il senatore BATTAFARANO preannuncia, a nome del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo, il voto contrario in ordine allo stesso, evidenziando che l'equiparazione tra forme di previdenza complementare collettive e forme individuali risulta del tutto incompatibile con i ragionevoli principi sui quali si basa la vigente disciplina dei fondi pensione, ed è altresì suscettibile di inasprire tensioni sociali già in essere.

Il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.379 (testo 2), rilevando che lo stesso è finalizzato a trasporre in modo surrettizio il terzo pilastro previdenziale – riguardante le forme di previdenza individuali – nell'ambito del secondo pilastro, con tutte le conseguenze negative derivanti da tale inopportuna equiparazione.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) fa presente che il gruppo parlamentare Margherita-DL-Ulivo esprimerà voto contrario in ordine all'emendamento 1.379 (testo 2), che risulta contraddittorio rispetto ad altre parti del dise-

gno di legge n. 2058, nelle quali viene mantenuta la distinzione tra forme di previdenza collettive e forme individuali.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*) rileva l'inopportunità di estendere anche alle forme pensionistiche individuali le forme di finanziamento destinate a rafforzare il secondo pilastro della previdenza.

Dopo che il relatore MORRA (*FI*) ha sottolineato brevemente la necessità di equiparare le forme pensionistiche collettive con quelle individuali, in modo tale da garantire una piena concorrenzialità nel comparto della previdenza complementare, necessaria per assicurarne lo sviluppo, il sottosegretario BRAMBILLA precisa che l'eventuale esclusione delle forme pensionistiche individuali dalle agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 47 del 2000 produrrebbe un discutibile effetto di discriminazione rispetto a talune categorie di lavoratori, soprattutto autonomi, per le quali non sono previste forme pensionistiche complementari di tipo collettivo.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) dopo aver preannunciato, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.379 (testo 2), sottolinea la necessità di garantire la piena libertà del lavoratore di scegliere tra le forme pensionistiche complementari di tipo collettivo e le forme previdenziali individuali.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) chiede al Presidente di ammettere la presentazione fuori termine del sub-emendamento 1.379 (testo 2)/1.

Il PRESIDENTE, dopo aver ammesso la presentazione del sopracitato sub-emendamento, invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere in ordine allo stesso.

Dopo che il RELATORE (*FI*) ed il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario sul sub-emendamento 1.379 (testo 2)/1, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Con successiva votazione viene accolto l'emendamento 1.379 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.189 e 1.301, di identico tenore.

Con successiva votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.191, 1.84 – fatto proprio dal senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) al fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza dei proponenti – 1.274, 1.48 – fatto proprio dal senatore BATTAFARANO (*DS-U*) al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per assenza dei

proponenti – 1.1000/39 e 1.1000/2, tutti soppressivi del numero 1 della lettera g) del comma 2.

Poste congiuntamente ai voti sono poi respinte le proposte emendative 1.1000/40 e 1.302, di identico tenore.

Con successiva votazione viene altresì respinto il sub-emendamento 1.1000/4.

Posti congiuntamente ai voti, vengono poi respinti gli emendamenti 1.194 e 1.47, di identico tenore.

Successivamente, con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.60, 1.143 – dopo che il relatore MORRA (*FI*) lo ha fatto proprio al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza del proponente – e 1.272.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, vengono poi respinte le proposte emendative 1.1000/5, 1.195 e 1.261 – quest'ultimo fatto proprio dal relatore MORRA (*FI*), al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza del proponente – e 1.303.

Con votazione congiunta vengono altresì respinte le proposte emendative 1.1000/6, 1.196, 1.1000/42 e 1.304, di identico tenore.

Aderendo all'invito rivolto loro in una precedente seduta dal relatore Morra, i senatori RIPAMONTI (*Verdi-U*) e BATTAFARANO (*DS-U*) riformulano, rispettivamente, le proposte emendative 1.1000/7 e 1.197 nel sub-emendamento 1.1000/7 (testo 2) e nell'emendamento 1.197 (testo 2), e le proposte emendative 1.1000/43 e 1.305 nel sub-emendamento 1.1000/43 (testo 2) e nell'emendamento 1.305 (testo 2), sopprimendo, in ciascuna di esse, la parte riferita alla copertura finanziaria.

Sono quindi poste congiuntamente ai voti, in quanto identiche, ed accolte le proposte emendative 1.1000/7 (testo 2), 1.197 (testo 2), 1.1000/43 (testo 2), 1.305 (testo 2), 1.4, 1.105 e 1.365 – limitatamente, per tali due ultimi emendamenti, alla prima parte degli stessi, relativa all'articolo 1 – nonché 6.18, limitatamente alla parte riferita all'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che sono conseguentemente precluse le proposte emendative 1.1000/57, 1.13, 1.1000/8, 1.198, 1.1000/44, 1.306, 1.1000/58, 1.14, 1.1000/59, 1.15, 1.1000/60, 1.16, 1.1000/10, 1.1000/9, 1.199, 1.1000/45, 1.307, 1.57 e 1.1000/31.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/11, evidenziando che l'obiettivo dello sviluppo della previ-

denza complementare può essere conseguito solo attraverso la garanzia di un adeguato rendimento minimo dei trattamenti, senza la quale difficilmente i lavoratori aderiranno ai fondi pensione.

Il senatore PETERLINI (*Aut*), dopo aver aggiunto la firma al sub-emendamento 1.1000/11, preannuncia, a nome del gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine allo stesso, sottolineando la necessità di estendere alle forme pensionistiche complementari le stesse garanzie di rendimento attualmente previste per le forme pensionistiche pubbliche, analogamente a quanto previsto in altri ordinamenti, tra i quali cita quello della Svizzera.

Il senatore MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), dopo aver aggiunto la propria firma al sub-emendamento 1.1000/11, fa presente che i senatori del gruppo della Margherita-DL-Ulivo voteranno a favore dello stesso, dato che la garanzia di un rendimento minimo costituisce un'importante forma di incentivazione per il lavoratore ad aderire alle forme pensionistiche complementari.

Successivamente con votazione congiunta vengono respinte le proposte emendative 1.1000/11 e 1.200, di identico tenore.

Il senatore TREU (*Mar-DL-U*) preannuncia a nome del gruppo parlamentare di appartenenza il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/53, sottolineando la necessità di individuare specificamente l'oggetto dell'obbligo di adeguata informazione, previsto nell'emendamento governativo 1.1000.

Il senatore BATTAFARANO (*DS-U*) fa presente che i senatori del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voteranno a favore del sub-emendamento 1.1000/53, finalizzato a garantire una adeguata trasparenza, relativamente al regime inerente al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi di previdenza complementare.

Posto ai voti, il sub-emendamento 1.1000/53 viene respinto.

Dopo che il relatore MORRA (*FI*) ha precisato che la facoltà di trattenere il trattamento di fine rapporto è implicita nel principio del silenzio-assenso che, secondo l'emendamento 1.1000 del Governo, disciplina le modalità di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, il senatore VANZO (*LP*) dichiara di ritirare il sub-emendamento 1.1000/37.

Successivamente il senatore VIVIANI (*DS-U*) preannuncia a nome del gruppo politico di appartenenza, il voto favorevole sul sub-emendamento 1.1000/41, precisando preliminarmente che l'intesa con le organizzazioni sindacali, relativa al regime del conferimento del trattamento di

fine rapporto ai fondi di previdenza complementare, è stata raggiunta nel presupposto che il silenzio – assenso potesse favorire le forme pensionistiche di tipo collettivo: la successiva estensione di tale meccanismo anche alle forme pensionistiche individuali si pone pertanto in contrasto, a suo avviso, con l'impostazione della predetta intesa.

Posto ai voti il sub-emendamento 1.1000/41 viene respinto.

Aderendo all'invito rivoltogli dal sottosegretario BRAMBILLA, il senatore RIPAMONTI (*Verdi-U*) riformula il sub-emendamento 1.1000/12, nel sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2), eliminando il riferimento alla organizzazione ed alla regolamentazione delle forme di previdenza complementare.

Al sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2) aggiungono la firma i senatori PETERLINI (*Aut*), MONTAGNINO (*Mar-DL-U*), BATTAFARANO (*DS-U*), PILONI (*DS-U*), TREU (*Mar-DL-U*) e VIVIANI (*DS-U*).

Con il parere favorevole del RELATORE (*FI*) e del sottosegretario BRAMBILLA, il sub-emendamento 1.1000/12 (testo 2) è accolto, con conseguente assorbimento delle proposte emendative 1.202, 1.1000/46 e 1.309.

Il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di esprimere il parere sul sub-emendamento 1.1000/75, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso un avviso contrario, non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario BRAMBILLA esprime parere favorevole sulla proposta emendativa in questione precisando, su richiesta di chiarimenti della senatrice PILONI, che la disposizione normativa contenuta nell'ambito della stessa consente di derogare alla disciplina limitativa prevista attualmente per i lavoratori del settore agricolo, in modo tale da favorire anche per tale categoria lo sviluppo della previdenza complementare.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1000/75 viene accolto.

Rispondendo ad un quesito posto dal senatore PETERLINI (*Aut*), il sottosegretario BRAMBILLA chiarisce che la portabilità del contributo del datore di lavoro – oltre che della quota del trattamento di fine rapporto – è già garantita dalla disposizione normativa contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera g), punto 4 del disegno di legge n. 2058.

Il senatore PETERLINI (*Aut*), prendendo atto di tale precisazione, dichiara di ritirare il sub-emendamento 1.1000/72.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA

Il PRESIDENTE avverte che, in accoglimento della richiesta avanzata da alcuni componenti della Commissione, la seduta già convocata per oggi alle 20.30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2058**Art. 1.****1.114-A**

TREU, MONTAGNINO, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PILONI, VIVIANI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità.».

1.153 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, CANCAN, MONTAGNINO

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «, anche mediante campagne di pubblicità progresso».***1.377**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).***1.155**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia comunque garantito» fino alla fine della lettera.**Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione*

delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.269

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, MALABARBA

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: «, in modo che sia comunque garantito» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera g) del comma 1 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 649;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.120

RIPAMONTI, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «in modo che sia comunque garantito» fino alla fine del periodo con le seguenti parole: «, nel quadro di una generale estensione a tali lavoratori degli istituti di sostegno e integrazione del reddito.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.144

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo in particolare che:

- 1) in caso di maternità ed aborto alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

1995, n. 335, e successive modifiche e integrazioni, vengano estesi i trattamenti economici previsti per le lavoratrici dipendenti;

2) in costanza di rapporto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, venga mantenuto il rapporto di lavoro estendendo a queste lavoratrici le tutele previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

3) le quantità economiche di sostegno al reddito previste per l'indennità di malattia in caso di degenza ospedaliera, agli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come stabilito dal decreto ministeriali 12 gennaio 2001 vengano estese anche ai casi di malattia e per i periodi di malattia con degenza domiciliare con decorso superiore ai 3 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, saranno individuate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di accertamento da parte dell'INPS a carico dei soggetti richiedenti l'indennità di malattia di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 così come integrata dalla presente disposizione;

4) il premio assicurativo previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali, venga esteso anche nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, è venga posto a totale carico del committente ed esteso a tutti i lavoratori iscritti alla predetta gestione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- 4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
-

1.145

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «garantendo, in particolare, adeguati strumenti di protezione per i periodi di inoccupazione, disoccupazione e in genere per i periodi di discontinuità nei rapporti di lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 1, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

1.98

VANZO, PILONI, TREU, MONTAGNINO, MALABARBA, PETERLINI, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO

Al comma 2, aggiungere dopo lettera a) la seguente:

«a-bis), garantire ai lavoratori interessati a programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale già adottati ed in presenza di reali situazioni di crisi, il mantenimento dei requisiti per la pensione».

1.164 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis individuare le forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali concernenti il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni».

1.378

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.81

MALABARBA, SODANO Tommaso

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.121

RIPAMONTI, BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'innalzamento fino al 20 per cento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, e l'estensione ai medesimi lavoratori della tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria prevista per i lavoratori subordinati».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono

stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.122

BATTAFARANO, TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo un graduale innalzamento delle aliquote vigenti per i lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria finalizzate al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo a favore dei medesimi lavoratori, con particolare riguardo all'esigenza di garantire:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.187

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «l'applicazione graduale delle aliquote vigenti» con le seguenti: «l'applicazione delle vigenti aliquote di computo per il calcolo della pensione».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.124

TREU, MONTAGNINO, D'ANDREA, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo l'applicazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, prevedendo la graduale elevazione dell'aliquota contributiva relativa a tale tipo di prestazione, nel quadro di un processo di armonizzazione ed avvicinamento delle aliquote di contribuzione relative a tutte le tipologie di prestazione lavorativa;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.181

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «prevedendo» fino a: «l'INPS», con le seguenti: «, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'aumento

di un punto percentuale ogni anno fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.182

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiungere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati

alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.295

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «aliquote vigenti», aggiungere le seguenti: «, incluse quelle per il computo delle erogazioni previdenziali.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.183

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria», aggiungere le seguenti: «, riportando l'aliquota di computo alla percentuale dell'aliquota contributiva».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.184

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a: «obbligatoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.296

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «escludere», fino a: «obbligator».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.123

TREU, MONTAGNINO, DATO, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, GRUOSSO, PAGLIARULO

Al comma 2, lettera f), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «prevedere che l'intero incremento dell'aliquota di contribuzione sia destinato al finanziamento di prestazioni a carattere sociale e formativo, con particolare riguardo all'esigenza di garantire a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza:

1) una tutela assicurativa contro la disoccupazione involontaria di livello equivalente a quella prevista per i lavoratori subordinati, prevedendo che costituisca presupposto per l'erogazione dei trattamenti di sostegno al reddito lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto;

2) il finanziamento di iniziative di formazione professionale e di informazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, come individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.185

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a», con le seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'un per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.297

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «sia destinata a» con le seguenti: «nei limiti di una spesa minima pari ad un'aliquota contributiva dell'1 per cento, sia destinata a finanziare le».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.188

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzia misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera f), nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera *f-bis*), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, *26-ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e *11-bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.299

PILONI, BATTAFARANO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«*f-bis*) prevedere che, al fine di assicurare il diritto alla formazione permanente e all'identità professionale dei medesimi soggetti, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, così come previsto dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sia costituito un apposito fondo il quale finanzia misure di sostegno al reddito dei lavoratori impegnati in attività di formazione ed i piani di formazione programmati dalle regioni; prevedere che tale fondo sia finanziato con una quota pari allo 0,30 per cento della retribuzione, da scomputare dall'aumento del contributo dovuto di cui alla lettera *f*), nonché, eventualmente, da contributi a carico della fiscalità generale dello Stato, da risorse del Fondo sociale europeo, dal cofinanziamento delle regioni;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.273

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f bis) avviare un processo di avvicinamento graduale delle diverse aliquote contributive attualmente presenti tra le varie categorie di lavoratori al fine di una maggiore equità sociale e di favorire la mobilità del mercato del lavoro;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera f-bis), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.300

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, PIZZINATO, RIPAMONTI

Al comma 2 stralciare le lettere g), i) e l).

1.46

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Al comma 2 sopprimere la lettera g).

1.82

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

All'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera g).

1.190

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo la parola: «adottare» aggiungere le seguenti: «, garantendo comunque che venga esercitata l'esplicita volontà del lavoratore.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.379 (testo 2)/1

BATTAFARANO

All'emendamento 1.379 (testo 2), sopprimere, ove ricorrono, le parole: «e individuali».

1.379 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), alinea, dopo le parole: «forme pensionistiche complementari» inserire le seguenti: «, collettive e individuali.».

Al comma 2, lettera l), primo paragrafo, secondo periodo, sostituire le parole: «contribuzione ai fondi pensione» con le seguenti: «contribuzione alle forme pensionistiche complementari, collettive e individuali.».

1.189

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «, fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.301

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pensionistiche complementari» aggiungere le seguenti: «,fermo restando l'attuale regime di distinzione tra fondi pensione aperti e fondi pensione chiusi.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione della lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite

massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.191

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;
- b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
 - 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
-

1.84

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI

Al comma 2, alla lettera g), sopprimere il punto 1).

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.274

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

Ai relativi maggiori oneri si provvede nel massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.48

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Al comma 2, lettera g), sopprimere il numero 1).

1.1000/39

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000 sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

«a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.1000/2

MALABARBA, SODANO Tommaso, Ripamonti

All'emendamento 1.1000, sopprimere il punto 1.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

1.1000/40

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000 sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.302

BATTAFARANO, MONTAGNINO, PAGLIARULO, RIPAMONTI, DATO, DI SIENA, VIVANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g), del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/4

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000 sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo, garantendo comunque che il lavoratore stesso abbia in ogni caso una adeguata informazione sulla facoltà di

scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto».

Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.194

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, lettera a) , e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, comma 1, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.47

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO, BATTAFARANO

Al comma 2, lettera g), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) il conferimento, su scelta volontaria del lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e l'individuazione di forme tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto medesimo;».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

«Art. 7-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 7-ter.

(Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

Art. 7-quater.

(Incremento delle aliquote fiscali relative ai redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.60

FABBRI, IZZO

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo le parole: «il conferimento», inserire la seguente: «parziale».

1.143

CRINÒ, MORRA

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento» inserire le seguenti: «con facoltà di dissenso individuale».

1.272

VIVIANI, MONTAGNINO, RIPAMONTI, DI SIENA, BATTAFARANO, DATO, TREU, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento», inserire le seguenti: «, tramite scelta volontaria individuale o mediante la contrattazione collettiva.».

1.1000/5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, dopo la parola: «conferimento» aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.195

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento», aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore.»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.261

CRINÒ, MORRA

Al comma 2, lettera g), punto 1), dopo le parole: «il conferimento», inserire le seguenti: «su scelta volontaria del lavoratore».

1.303

RIPAMONTI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PAGLIARULO, DATO, DI SIENA, TREU, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 1), dopo la parola: «conferimento», aggiungere le seguenti: «, su scelta volontaria del lavoratore.».

1.1000/6

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.196

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/42

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione

delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguiti indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.304

BATTAFFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire le parole: «alle forme pensionistiche complementari di cui al» con le seguenti: «ai fondi pensione istituiti in base a contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 2, del».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g), del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/7

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/7 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria.».

1.197

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria,».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.197 (testo 2)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria,».

1.1000/43

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguiti indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/43 (testo 2)

PIZZINATO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.305

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1), lettera g) del comma 2 dell'articolo

1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.305 (testo 2)

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.4

TREMATERRA

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.105

IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 6, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

1.365

ZANOLETTI, IL RELATORE

Al comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole: «che possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti privatizzati di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria.».

Conseguentemente, dopo il comma 1 dell'articolo 6, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è inserito il seguente:

"2-bis. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite, con l'obbligo della gestione separata, anche dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, sia direttamente che in accordo con le fonti istitutive di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

«(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)».

6.18

TOFANI, RAGNO, FLORINO, BUCCIERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Gli enti di diritto privato di cui ai decreti 30 giugno 1994, n. 509, e del 10 febbraio 1996, n. 103, possono, con l'obbligo della gestione separata, istituire sia direttamente, sia secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e b), forme pensionistiche complementari."».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni relative agli enti previdenziali di diritto privato)»; all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 1), sopprimere le parole da: «che possono essere istituite» fino a: «rappresentative della categoria».

1.1000/57

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 1) dopo la parola: «istituite» inserire le parole: «o promosse».

1.13

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 1, dopo la parola: «istituite» inserire le seguenti: «o promosse».

1.1000/8

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1), sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.198

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1), sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/44

VIVIANI, DI SIENA, BATTAFARANO, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

All'emendamento 1.1000, numero 1, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».
-

1.306

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire la parola: «anche» con le seguenti: «sia dagli enti di previdenza obbligatoria, sia».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.1000/58

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.14

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle Regioni, tramite loro strutture all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/59

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.15

PETERLINI, THALER HAUSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/60

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 1) sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.16

PETERLINI, THALER HAUSERHOFER, KOFLER, MICHELINI, ROLLANDIN

Al comma 2, lettera g), punto 1, sostituire le parole: «dagli enti privatizzati» con le seguenti: «dalle regioni a statuto speciale Trentino Alto Adige/Südtirol e Valle D'Aosta, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione esclusivamente pubblica all'uopo istituite, e dagli enti di diritto privato».

1.1000/10

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sopprimere le seguenti parole: «sia direttamente che».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/9

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.199

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
- 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
- 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.1000/45

DI SIENA, BATTAFARANO, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

All'emendamento 1.1000, al numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

1.307

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO

Al comma 2, lettera g), numero 1, sostituire le parole: «, sia direttamente che d'intesa con le fonti» con le seguenti: «d'intesa con le parti».

1.1000/11

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PETERLINI, MONTAGNINO

All'emendamento 1.1000, al numero 1, dopo le parole: «rappresentative della categoria,» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un rendimento minimo e».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui

si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.200

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN, PILONI

Al comma 2, lettera g), numero 1, dopo le parole: «rappresentative della categoria.» aggiungere le seguenti: «fornendo garanzie di un rendimento minimo e».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.57

FLORINO

Al comma 2, lettera g), n. 1), dopo le parole: «d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di autonomia gestionale».

1.1000/31

FORTE

All'emendamento 1.1000, punto 1, dopo le parole: «della categoria, » inserire le seguenti: «fermo restando il rispetto di tutte le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 124 del 1993 e connessi provvedimenti di attuazione in ordine all'affidamento della gestione finanziaria, amministrativa e di custodia delle risorse,».

1.1000/53

TREU, RIPAMONTI, BATTAFARANO, DI SIENA, PILONI, PIZZINATO, GRUOSSO, VIVIANI, MONTAGNINO, CAMBURSANO, DATO

All'emendamento 1.1000, numero 1), dopo le parole: «adeguata informazione» aggiungere le seguenti: «sulla tipologia, le condizioni per

il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali è ammessa l'adesione, nonché».

1.1000/37

VANZO

All'emendamento 1.1000, punto 1), dopo le parole: «sulla facoltà», aggiungere le seguenti: «di trattenere, ovvero».

1.1000/41

VIVIANI, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, TREU

All'emendamento 1.1000, al numero 1), dopo le parole: «sulla facoltà di scegliere le forme pensionistiche», aggiungere le seguenti: «a gestione collettiva».

1.1000/12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».

1.1000/12 (testo 2)

RIPAMONTI, PETERLINI, MONTAGNINO, BATTAFARANO, PILONI, TREU, VIVIANI

All'emendamento del Governo 1.1000, al numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela».

1.202

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: «previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera g), del comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

"a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultano inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- 1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 - 2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
 - 3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
 - 4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
 - 5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
 - 6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 - 7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».
-

1.1000/46

GRUOSSO, BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela;»

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato:

"sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*
 - b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;*
 - c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;*
 - d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;*
 - e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;*
 - f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;*
 - g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461."».*
-

1.309

BATTAFARANO, DI SIENA, VIVIANI, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO, FABRIS

Al comma 2, lettera g), numero 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa omogeneizzazione degli stessi in materia di organizzazione, regolamentazione, trasparenza e tutela».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatti salvi i maggiori oneri, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al numero 1, lettera g), comma 2, dell'articolo 1, cui si provvede nel limite massimo delle maggiori entrate derivanti dal riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale, di seguito indicato: sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

"a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461"».

1.1000/75

IL RELATORE

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga alle disposizioni legislative che già prevedono l'accantonamento del TFR e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;».

1.1000/72

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, KOFLER, BETTA, MICHELINI, ROLLANDIN

All'emendamento 1.1000, al numero 1), aggiungere in fine il seguente ulteriore periodo: «e di trasferire la sua posizione dopo tre anni di iscrizione ad altre forme pensionistiche, alle quali confluiranno anche i contributi del datore di lavoro e le quote del TFR».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

202^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cursi.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****(2873) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 aprile 2004.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), ricordando come il precedente decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, riguardante materia analoga a quella del provvedimento in titolo, sia decaduto in seguito all'accoglimento di due questioni pregiudiziali sui requisiti di costituzionalità da parte della Camera dei deputati, dopo che il testo originario del decreto-legge era stato ampliato in ragione dell'approvazione di diversi emendamenti dal contenuto estraneo. Relativamente al decreto-legge in titolo, considera sbagliata la scelta di istituire il Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali presso il Ministero della salute, dal momento che al Ministero dovrebbero essere più opportunamente affidati compiti di coordinamento piuttosto che di gestione delle emergenze sanitarie. Criticabile è anche la creazione dell'Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare, essendo preferibile la valorizzazione delle strutture già esistenti operanti nella ricerca biomedica e dotate di notevoli professionalità. Quanto al collegamento funzionale operativo con i laboratori statunitensi, l'assenza di ogni criterio per la valutazione e la selezione dei progetti di ricerca implica un eccessivo livello di discrezionalità rispetto all'attribuzione delle risorse da destinare alle singole iniziative scientifiche.

Esprime infine l'auspicio che, diversamente da quanto accaduto in sede di conversione del citato decreto-legge n. 10, il provvedimento in esame non venga snaturato dall'approvazione di emendamenti aggiuntivi di disposizioni ad esso estranee.

Interviene il senatore SALZANO (*UDC*), il quale esprime l'orientamento favorevole della propria parte politica rispetto al provvedimento in titolo, la cui opportunità nella presente fase storica è stata resa ancora più evidente dagli attentati terroristici di Madrid.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) preannuncia la presentazione di emendamenti migliorativi del testo all'esame da parte del proprio Gruppo, il cui atteggiamento sarà invece, di netta opposizione, sia in Commissione che in Aula, qualora la maggioranza presentasse emendamenti finalizzati unicamente a soddisfare interessi particolaristici e del tutto estranei rispetto ai contenuti del provvedimento.

Il senatore CARELLA (*Verdi-U*) esprime dubbi sulle motivazioni alla base dell'emanazione del decreto-legge in titolo, non essendovi un legame effettivo tra egli attentati di Madrid e l'istituzione di nuove strutture deputate ad affrontare le emergenze sanitarie. Si dichiara inoltre contrario ad eventuali emendamenti aggiuntivi contenenti disposizioni estranee all'oggetto del decreto-legge n. 81.

Il presidente TOMASSINI ritiene che da parte delle forze politiche di maggioranza vi sia l'intenzione di presentare emendamenti riguardanti unicamente materie già oggetto di ampia discussione, anche nelle precedenti legislature, al fine di introdurre disposizioni sicuramente condivise anche dai Gruppi di opposizione.

In sede di replica, il relatore TREDESE (*FI*) preannuncia la propria intenzione di presentare emendamenti che, auspicabilmente, la stessa opposizione riterrà condivisibili.

Il sottosegretario CURSI, richiamando la relazione al disegno di legge n. 2873, ribadisce che gli attentati dell'11 marzo in Spagna costituiscono una ragione sufficiente a giustificare la necessità e l'urgenza del provvedimento in esame. Esprime inoltre l'auspicio che tutte le parti politiche esaminino con spirito costruttivo gli emendamenti che verranno presentati.

Il senatore MASCIONI prende atto dello spirito di *fair play* sotteso ai precedenti interventi.

Il presidente TOMASSINI dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare alle ore 12 di domani, mercoledì 21 aprile, il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore SALINI (*FI*) rileva che lo schema di regolamento in titolo novella l'articolo 23, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti». Tale norma esenta dal requisito della valutazione ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti dei medesimi prodotti: «i laureati in scienze agrarie e scienze forestali, i periti agrari, i laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, farmacia, i diplomati in farmacia ed i periti chimici».

Il relatore osserva che il TAR del Lazio, con la sentenza n. 6914 dell'8 maggio 2002, ha annullato il citato comma 5 nella parte in cui non ha incluso gli agrotecnici nell'elenco delle categorie esentate, mentre lo schema di regolamento in esame lo novella proprio al fine di inserire tali soggetti.

Ricorda infine che la suddetta sentenza, fondata sui contenuti formativi sottesi al diploma di agrotecnico ed in particolare sulla considerazione di una sostanziale equipollenza di tale titolo con quello di perito agrario, è stata ritenuta correttamente motivata dall'Avvocatura dello Stato e dal Consiglio di Stato, che ha espresso il proprio parere sullo schema in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

314^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti Sospiri.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2874) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 7 aprile scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati, riferiti al testo del decreto-legge, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il presidente NOVI dichiara inammissibile, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, l'emendamento 1.4, in quanto privo di reale portata modificativa. Risulta, invece, improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, l'emendamento 1.0.2 per estraneità all'oggetto della discussione.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore TURRONI (*Verdi-U*), intervenendo sul complesso degli emendamenti da lui presentati, ribadisce che la proroga disposta dal decreto-legge in esame favorisce la crescita del fenomeno dell'abusivismo edilizio, inducendo i cittadini a commettere violazioni ed irregolarità. Il Governo dovrebbe prendere atto del fallimento di questa operazione, la quale, oltre a prospettare dubbi di ordine costituzionale, ha tradito le

aspettative riguardanti il gettito di risorse che ci si attendeva di conseguire nell'ambito dell'ultima legge finanziaria. Pertanto, sulla base delle motivazioni ricordate, la propria parte politica ha ritenuto opportuno presentare emendamenti aventi l'obiettivo di limitare i danni recati dal condono edilizio; si ipotizza, ad esempio, una limitazione nel tempo, nel luogo e nelle tipologie di opere, con riferimento alla proroga oggetto del provvedimento e si mira a potenziare gli strumenti urbanistici come i piani regolatori generali. Inoltre, tali emendamenti risultano essere di buon senso anche perché tramite essi ci si prefigge una più elevata tutela dei beni paesaggistici e naturalistici, beni messi a repentaglio dall'ennesimo condono edilizio che subisce il Paese. Infatti, a differenza degli altri condoni, quello varato con il decreto-legge n. 269 del 2003 si accompagna ad una sanatoria degli illeciti commessi sui beni culturali e demaniali, consentendo l'acquisizione dei beni su cui è stato commesso lo stesso illecito.

Le preoccupazioni riguardanti il decreto-legge in titolo risultano poi aggravate alla luce di una circolare ancora allo studio del Dicastero delle infrastrutture, di cui è riuscito a visionare una bozza; in particolare, mediante la stessa, sembra ipotizzarsi l'estensione della condonabilità anche ad opere non residenziali, senza il rispetto dei precisi limiti individuati dal legislatore. Tuttavia, le pressioni esercitate nel corso della discussione generale, potrebbero forse convincere ad emanare la suddetta circolare soltanto dopo che la Corte Costituzionale si pronuncerà sui diversi ricorsi presentati in ordine all'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Ad ogni buon conto, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno, volto ad impegnare il Governo affinché tale circolare non permetta un superamento dei vincoli legati alla volumetria delle opere da condonare, vincoli risultanti dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il senatore GASBARRI (*DS-U*), dopo aver apposto la propria firma sugli emendamenti presentati dai senatori appartenenti al Gruppo dei Verdi, ribadisce, a nome della propria parte politica, la netta contrarietà alla proroga del condono edilizio; in tal senso, appare disperato il tentativo posto in essere dal Governo di conferire al decreto-legge in esame un taglio minimalista, come se esso riguardasse soltanto date che si intendono prorogare. In realtà, tale proroga nasconde il grave fallimento dell'operazione effettuata dall'Esecutivo; basti pensare al fatto che il condono edilizio non è riuscito a conseguire il gettito di risorse atteso e sul quale si era in gran parte costruita l'ultima manovra di bilancio.

A questo profilo di ordine finanziario devono poi aggiungersi i problemi legati alla dubbia costituzionalità delle disposizioni recate dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, dal momento che sono stati avanzati numerosi ricorsi da parte delle regioni, non solo quelle governate dal centro-sinistra. Alla luce di questi fatti si è determinato un naturale stato di incertezza che ha fortemente condizionato il buon esito del condono varato dal Governo. Pertanto, la proroga prevista rischia solo di rinnovare lo scempio del territorio e la violazione delle norme preposte alla tutela dei beni ambientali e paesaggistici.

Il senatore GIOVANELLI (*DS-U*), intervenendo sul complesso degli emendamenti, presentati dai senatori del proprio Gruppo, ritiene inaccettabile che il Governo tenti di far passare l'idea che il decreto-legge in esame abbia ad oggetto una mera proroga quando appare evidente che, attraverso la stessa, si tende a nascondere il fallimento legato all'ennesimo condono edilizio. Non a caso, l'Esecutivo ha cercato in tutti i modi di ammorbidire le posizioni critiche espresse dalle regioni nell'ambito del contenzioso di natura costituzionale che si è innescato sulle norme dettate dal decreto-legge n. 269 del 2003. Pertanto, invece di lasciare al Parlamento la libertà di discutere sul merito delle questioni aperte, il Governo sta cercando di accelerare i tempi della discussione, costringendo l'opposizione ad esprimere un rifiuto assoluto del provvedimento.

In realtà, sarebbe stato necessario aprire una seria riflessione su tali problematiche, anche perché il Governo rischia di delegittimare gli enti locali che in materia di edilizia e di urbanistica vantano competenze che si sono ampliate per effetto della riforma del titolo V della Costituzione. Questi profili di dubbia costituzionalità necessariamente si riacutizzeranno dopo la pronuncia della Corte Costituzionale attesa per il prossimo mese di maggio. Sarebbe stato allora necessario seguire un'altra impostazione, maggiormente attenta alle prerogative degli enti locali e alle normative poste a presidio dei beni ambientali e paesaggistici.

Ad avviso del senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) il Governo dovrebbe ammettere la vera e propria disfatta in merito all'operazione tentata con l'ultimo condono edilizio, il quale non ha riscosso una reazione positiva da parte dei cittadini, come dimostra lo scarso numero delle domande fin qui presentate per la regolarizzazione degli illeciti edilizi. Evidentemente, tale risultato negativo dipende dal fatto che l'Esecutivo non è più in grado di interpretare gli umori del Paese, e, di conseguenza, la maggioranza piuttosto che insistere su questa strada errata, dovrebbe effettuare un serio ripensamento.

Infatti, sarebbe stato comprensibile se il Governo avesse tentato di contrastare l'abusivismo edilizio, obbligando le amministrazioni pubbliche a dotarsi degli strumenti di pianificazione, nell'ambito dei quali si sarebbe potuto far rientrare anche la sanatoria limitatamente agli abusi di necessità. In tal modo, non solo si sarebbe avuta a cuore la moralizzazione del Paese, ma si sarebbe data una risposta efficace al fenomeno dell'abusivismo edilizio. Il fatto che, al contrario, il Governo non si è impegnato in tale direzione costituisce l'ennesima dimostrazione che esso non ha alcuna volontà di concorrere alla moralizzazione del Paese e di sconfiggere l'abusivismo edilizio.

Prende la parola quindi il senatore TURRONI (*Verdi-U*) per chiedere che l'esame del disegno di legge in titolo sia seguito oltre che dal rappresentante del Ministero per le infrastrutture anche da un rappresentante del Ministero dell'economia, la cui presenza appare doverosa in quanto il con-

dono edilizio, disciplinato dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 costituisce un elemento fondante dell'ultima manovra di bilancio.

Il presidente NOVI ricorda incidentalmente che tra il 1994 e il 2001 si sono realizzati circa 300.000 manufatti abusivi; tale dato rende l'idea di come l'illegalità sia talmente radicata nel Paese al punto che operazioni come quelle varate con il condono edilizio di cui si discute si rivelino inefficaci. Con riferimento alla richiesta da ultimo avanzata dal senatore Turroni, osserva che l'oggetto del decreto-legge attiene alla proroga del condono edilizio, coinvolgendo conseguentemente profili più di natura urbanistica e territoriale che di tipo finanziario.

Il relatore, senatore SPECCHIA (AN) sottolinea preliminarmente che l'oggetto del decreto-legge in esame è strettamente connesso alla finalità di regolarizzare le opere abusive, perseguita con l'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003. Tale obiettivo è stato infatti accompagnato da norme di prevenzione – ad esempio, quelle che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali che non abbiano adottato gli strumenti urbanistici generali – e di repressione. Se, infatti, il Governo non avesse proceduto secondo tale ottica, sarebbe rimasta inalterata la situazione presente in molteplici realtà territoriali nelle quali si riscontrano numerosi abusi edilizi commessi anche in zone ad elevato rischio sismico o in aree sottoposte a vincoli idrogeologici. Invece, l'Esecutivo si è preoccupato di affrontare questa situazione critica, disponendo anche che il potere di demolire gli abusi edilizi passasse alla competenza dei prefetti.

Oltre a queste argomentazioni, tuttavia, bisogna tener conto che in materia di edilizia ed urbanistica è stato forte l'impatto della riforma del titolo V della Costituzione, soprattutto in ordine al riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni. Conseguentemente, molte regioni sono intervenute su tale materia ed è aumentato il contenzioso tra lo Stato e le stesse regioni, contenzioso approdato di fronte alla Corte Costituzionale che dovrebbe dare una risposta definitiva su tali problemi con la sentenza attesa per il mese di maggio. È evidente allora che tale complesso di circostanze ha necessariamente determinato uno stato di incertezza per i cittadini e ciò spiega la ragione del basso numero di domande di regolarizzazione fin qui presentate, con inevitabili riflessi anche sugli introiti finanziari che il Governo attendeva da siffatta operazione. Alla luce di tali argomentazioni appare dunque giustificabile la proroga del condono edilizio disposta dal decreto-legge in esame, in attesa che il quadro normativo sia chiarito con l'intervento della Suprema Corte dopo il quale è certamente auspicabile lo svolgimento di un ampio approfondimento delle tematiche in argomento.

Con riferimento alla circolare cui ha accennato il senatore Turroni, ritiene che la stessa, come in altri precedenti condoni, si renda necessaria per chiarire alcuni punti controversi. Al di là dell'oggetto di tale circolare, ancora allo studio dei tecnici del Dicastero delle infrastrutture, sarebbe opportuno che la stessa sia messa a punto soltanto dopo la sentenza della

Corte Costituzionale, fermo restando che tale circolare non potrebbe di certo contenere modifiche sostanziali della disciplina del condono edilizio.

Pertanto, in virtù delle argomentazioni richiamate e pur apprezzando la filosofia sottesa agli emendamenti presentati, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario SOSPIRI esprime parere conforme al quello del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASBARRI (*DS-U*) sollecita la prosecuzione dell'audizione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul rischio sismico e sull'organizzazione della protezione civile, affinché lo stesso fornisca alla Commissione i dovuti chiarimenti in merito alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nei confronti delle numerose ordinanze emanate in tema di protezione civile.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta formulata dal senatore Gasbarri.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente NOVI, poiché non sono ancora pervenuti i richiesti pareri della Commissione Affari costituzionali e della Commissione Bilancio, avverte che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2874**al testo del decreto-legge****Art. 1.****0.1**

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01.

1 Al fine di tutelare l'ambiente ed il paesaggio, le disposizioni di proroga previste dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del presente decreto non si applicano agli abusi di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per i quali, ove condonabili in base alla legislazione vigente, resta fermo a pena di decadenza il termine del 31 marzo 2004, stabilito dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 per la presentazione della domanda».

1.1

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Sopprimere l'articolo.

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole:

«1. Fermo restando il termine del 31 marzo 2004 fissato dalla legislazione vigente per la presentazione dell'istanza di definizione degli illeciti edilizi riguardanti opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

È prorogato al 31 maggio 2004, limitatamente alle opere non realizzate in assenza del titolo e conformi agli strumenti urbanistici, il termine di cui all'articolo 32 comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, il termine di cui al comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Sono prorogati, rispettivamente, al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, i termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, fatta eccezione per le opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, per le opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ovvero per le opere realizzate in aree protette o su immobili sottoposti a vincolo».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

I termini del 30 giugno 2004 e 30 settembre 2004, indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge, 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono prorogati, rispettivamente al 31 luglio 2004 e al 31 ottobre 2004, con esclusione delle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nonché delle opere non conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32 comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 31 luglio 2004 limitatamente alle opere contenute nell'Allegato 1 del citato decreto che risultino conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici o che comportino un ampliamento del manufatto inferiore al tre per cento della volumetria della costruzione originaria, purchè non realizzate in aree protette o vincolate».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Il termine del 31 marzo 2004 di cui all'articolo 32 comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2004 per le sole opere abusive che non comportano un aumento volumetrico superiore al 3 per cento».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Con riferimento alle sole opere realizzate in aree non sottoposte a vincolo ai sensi di leggi nazionali, regionali o provinciali e che non comportino un ampliamento superiore a 25 metri cubi, il termine di presentazione delle domande cui al comma 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è differito al 20 giugno 2004».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Limitatamente alle opere abusive che abbiano comportato un ampliamento non superiore a 10 metri cubi, il termine del 31 marzo 2004 di cui ai commi 15 e 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2004».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 15, ultimo periodo, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre";

b) nell'allegato 1, le parole "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2004".».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 32, comma 15, le parole "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".».

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modifi-

cazioni, all'articolo 32, comma 15, le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio".».

1.15

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nell'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 32, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre".».

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) all'articolo 32, comma 15, le parole "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "10 ottobre 2004".».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Nell'allegato 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2004".».

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) le parole "30 settembre 2004", indicate nell'allegato 1 dopo le parole: "deve essere integrata entro", sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2004".».

1.19

GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.20

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 15 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul ruolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, entro il 1° luglio 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai

commi 32 e 35. Entro il 1° settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento"».

1.22

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il comma 32 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"32. Entro il 31 maggio 2004 è presentata al comune competente, a pena di decadenza, la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio rientrante nella tipologia n. 6 dell'allegato 1, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35. Per tutte le altre tipologie di opere abusive condonabili il termine di presentazione, a pena di decadenza, è il 31 marzo 2004"».

1.23

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 37 dell'articolo 32, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre"».

1.24

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) nell'allegato 1, le parole: "30 settembre", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre"».

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1.25

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all'articolo 32, comma 15, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "20 giugno 2004"».

1.26

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 32 dell'articolo 32, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2004"».

1.27

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «32, commi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «32 comma 15, le parole: "31 marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "30 maggio 2004 per opere che comportano un aumento volumetrico fino all'1,5 per cento e 31 marzo 2004 per le restanti"».

1.28

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «commi 15 e 32» fino alla fine del comma, con le seguenti: «comma 37, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "20 ottobre"».

1.29

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 15 e 32» con le
seguenti: «comma 15».*

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

1.30

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «commi 15» fino a:
«31 luglio» con le seguenti: «comma 32, le parole: "31 marzo 2004" sono
sostituite dalle seguenti: "15 maggio"».*

1.31

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «commi 15 e 32» con le
seguenti: «comma 32».*

1.32

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2004» con le
seguenti: «limite massimo e indifferibile del 31 maggio 2004 per opere
ricadenti nella tipologia n. 5 dell'Allegato 1 e del 10 aprile 2004 per le
altre sanabili in base al presente decreto».*

1.33

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2004» con le seguenti: «15 maggio 2004, eccettuate le opere insistenti su area demaniale, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004».

1.34

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2004» con le seguenti: «10 giugno 2004 per opere ricadenti nella tipologia n. 5 dell'Allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto».

1.35

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2004» con le seguenti: «mese di giugno del 2004 fatta eccezione per opere abusive realizzate su patrimonio indisponibile, per le quali la domanda deve essere indifferibilmente presentata entro il 31 marzo 2004».

1.36

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2004» con le seguenti: «termine massimo del 10 luglio 2004 ad eccezione delle opere realizzate in aree protette o su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere o dei beni ambientali e paesistici, per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004».

1.37

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio 2004» con le seguenti: «giorno 15 luglio 2004 ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali, nonché in parchi o aree protette nazionali, regionali e provinciali per le quali la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004».

1.38

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 luglio» con le seguenti: «30 giugno».

1.39

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «luglio 2004» con le seguenti: «maggio 2004 per opere ricadenti nella tipologia n. 5 dell'Allegato 1 e 10 aprile 2004 per le altre sanabili in base al presente decreto».

1.40

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «luglio 2004» con le seguenti: «maggio 2004 per opere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed entro il 31 marzo 2004 per le altre categorie di opere sanabili».

1.41

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «luglio» con la seguente:
«maggio».*

1.42

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere
le seguenti: «eccezion fatta per le opere insistenti su patrimonio disponi-
bile o indisponibile dello Stato, nel qual caso la domanda deve essere pre-
sentata entro il 31 marzo 2004 sempre a pena di decadenza».*

1.43

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere
le seguenti: «eccettuate le opere insistenti su area demaniale, nel qual caso
la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004».*

1.44

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere
le seguenti: «fatte salve le opere realizzate su patrimonio indisponibile,
per le quali la domanda deve essere indifferibilmente presentata entro il
31 marzo 2004».*

1.45

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere le seguenti: «con esclusione delle opere abusive realizzate su aree soggette a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché nei parchi e nelle aree protette nazionali, regionali e provinciali, per le quali la domanda deve essere presentata in ogni caso entro il 31 marzo 2004».

1.46

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere le seguenti: «a condizione che la domanda non riguardi opere abusive ricadenti in area sottoposta a vincolo paesistico o su un immobile sottoposto alla tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed entro il 31 marzo 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria».

1.47

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere le seguenti: «se non riguardanti opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, nel qual caso la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo 2004».

1.48

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere le seguenti: «qualora la domanda riguardi opere di cui alla tipologia 6 dell'Allegato 1 ed entro il 31 marzo 2004 per tutte le altre opere condonabili ai sensi del presente decreto».

1.49

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «31 luglio 2004» aggiungere le seguenti: «nel caso di opere abusive che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 2 per cento della volumetria e non superino comunque i 25 metri cubi ed entro il 31 marzo 2004 negli altri casi suscettibili di sanatoria».

1.50

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «luglio 2004» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali per le quali la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine del 31 marzo 2004».

1.51

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «indi, ai medesimi commi, aggiungere il seguente periodo: "Nei casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo 2004"».

1.52

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e conseguentemente, nei citati commi 15 e 32, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "A pena di decadenza, la domanda deve comunque essere presentata entro il 31 marzo 2004 per le opere che comportano un

ampliamento superiore a 10 metri cubi o un incremento di oltre il 10 per cento della volumetria originaria"».

1.53

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) alle opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente che non siano conformi alle norme urbanistiche o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ovvero siano realizzate in assenza o in grave difformità del titolo abilitativo edilizio, non si applicano le disposizioni di proroga cui alla lettera *a*). Il termine per la presentazione delle istanze resta pertanto fissato al 31 marzo 2004».

1.54

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) al comma 15 del citato articolo 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la presentazione delle istanze è invece fissato al 31 marzo 2004 nelle aree ambientalmente sensibili, nelle zone dove si sono verificati, negli ultimi quindici anni, fenomeni di dissesto idrogeologico nonché in tutte le aree ricadenti nel patrimonio indisponibile dello Stato"».

1.55

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) nel caso di opere abusive suscettibili di sanatoria ai sensi della legislazione vigente realizzate in aree o su immobili soggetti a vincolo, il termine per la presentazione delle istanze di regolarizzazione secondo le condizioni e le procedure di cui al citato decreto legge n. 269 del 2003 non è soggetto alla proroga di cui alla lettera *a*)».

1.56

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) i nuovi termini di cui alla lettera a) si applicano esclusivamente in aree non industriali e non ambientalmente sensibili e comunque solo ad edifici residenziali usati come prima abitazione del responsabile per l'abuso».

1.57

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) non beneficiano della proroga di cui alla lettera a) le opere realizzate su aree demaniali che non siano conformi alla pianificazione urbanistica e agli strumenti urbanistici attuativi».

1.58

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 32, comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento alle opere che comportano un ampliamento volumetrico superiore al 4 per cento, il termine per la presentazione delle istanze è fissato al 30 aprile 2004"».

1.59

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, PETRUCCIOLI, ROTONDO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.60

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.61

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'allegato 1, le parole: "30 giugno 2004", sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2004".».

1.62

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nell'allegato 1, le parole: "30 settembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2004".».

1.63

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «30 giugno 2004» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «"30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2004"».

1.64

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «e 30 settembre 2004, indicate» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2004"».

1.65

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «rispettivamente» fino alla fine della lettera con le parole: «dalle seguenti, rispettivamente: "15 luglio 2004" e "15 ottobre 2004"».

1.66

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) i nuovi termini di cui alle lettere a) e b) sono uniformemente ridotti di quarantacinque giorni per tutte le opere che comportano un aumento volumetrico superiore al cinque per cento o un ampliamento di oltre 100 metri cubi, ovvero che abbiano una dimensione complessiva superiore a 120 mc o che in ogni caso rientrino nelle tipologie di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'Allegato 1 o alla lettera d) del comma 27 del citato decreto-legge n. 269 del 2003».

1.67

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo l'ultimo periodo del citato comma 15 dell'articolo 32, è aggiunto il seguente: "La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2004 per le aree di interesse storico artistico, architettonico, paesaggistico o culturale"».

1.68

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) al comma 32 del citato articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli abusi che comportano un ampliamento superiore ai 15 metri cubi sono soggetti, a pena di decadenza, al termine massimo del 1° maggio 2004 per la presentazione dell'istanza"».

1.69

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Qualora l'illecito edilizio interessi le opere insistenti su aree vincolate di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero opere realizzate su aree demaniali o non conformi agli strumenti urbanistici, i termini di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1, sono anticipati di trenta giorni».

1.70

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Non trova applicazione il prolungamento dei termini di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *a*) del comma 1, qualora l'abuso consista in un ampliamento volumetrico superiore al 5 per cento del manufatto originario o sia superiore, complessivamente, ai 50 metri cubi ed in ogni caso in cui il limite dei tremila metri cubi di cui al comma 25 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sia raggiunto abbattendo le parti eccedenti. In tali casi resta fermo il termine del 31 marzo 2004 ed ogni altra condizione posta dal citato decreto-legge n. 269 del 2003».

1.0.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge n. 47 del 1985, le disposizioni di proroga cui all'articolo 1 non si applicano agli illeciti edilizi realizzati su aree sottoposte a vincolo consistenti in violazioni di altezza, distacco, cubatura o superficie eccedenti lo 0,15 per cento delle misure prescritte. La presentazione delle domande di regolarizzazione di opere ricadenti in aree protette o di nuove costruzioni che superano complessivamente i 500 metri cubi, deve comunque avvenire entro e non oltre il 1° maggio 2004, ove sanabili in base alla legislazione vigente».

1.0.2

SALERNO, EUFEMI, BRUNALE, GRILLO, CURTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine del 30 aprile 2004 previsto dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed il termine del 1° maggio 2004 previsto dall'articolo 4, comma 195, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 1° luglio 2004 per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b) Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

2. Il termine del 31 maggio 2004 previsto dall'articolo 39, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è prorogato al 31 luglio 2004».

Tit.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Sostituire il titolo con il seguente:

«Proroga di termini in materia di condono edilizio».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

53ª Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 10,50.

Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 23 dicembre 2002, n. 279)

(Discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulla relazione Piemonte e Valle D'Aosta)

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Maritati non potrà essere presente. Propone, pertanto, di rinviare l'argomento di cui al primo punto dell'ordine del giorno e di passare al punto successivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore, senatore PERUZZOTTI, illustra la relazione sul Piemonte e sulla Valle d'Aosta.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI**

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La riunione inizia alle ore 12 e termina alle ore 12,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

Presidenza del Presidente
Enzo TRANTINO

La seduta inizia alle ore 12,10.

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Gustavo SELVA (AN) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Enzo TRANTINO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica, quindi, che con lettera del 13 aprile 2004 l'on. Piero Fassino, nel confermare la sua disponibilità a collaborare con la Commissione, rileva tuttavia «come non si sia ancora determinato quel chiarimento sui fatti che, per un lungo periodo, hanno accompagnato e segnato l'attività della Commissione» e sottolinea l'opportunità di non procedere alla sua audizione, convocata per oggi, «non sussistendo le condizioni di serenità necessarie», e di attendere «sino a che tali condizioni si saranno prodotte».

Con lettera del 7 aprile 2004 il prof. Romano Prodi, nel confermare «la sua doverosa collaborazione con la Commissione», rileva tuttavia «come non si sia ancora determinato quel chiarimento sui fatti che, per un lungo periodo, hanno accompagnato e segnato l'attività della Commissione» e sottolinea l'opportunità di non procedere alla sua audizione nella data del 24 aprile 2004, «non sussistendo le condizioni per un'audizione pienamente serena e proficua».

Osserva a tale riguardo che il fatto di gravità inaudita non è tanto il fatto che Fassino e Prodi non intendano presentarsi in Commissione quanto che gli stessi, assieme a Dini, secondo quanto riferisce un articolo del quotidiano *La Stampa* di oggi, avrebbero deposto nei giorni scorsi come testimoni su circostanze di interesse esclusivamente politico dinanzi

alla Procura di Torino, e non dinanzi alla Commissione, che è l'organo competente sui profili di carattere politico. Dal citato articolo di stampa si ricava che Fassino e Dini sapevano dell'operazione Telekom-Serbia nell'imminenza della sua conclusione, avendo l'allora ministro degli affari esteri scelto la linea della non interferenza, mentre Dini ha sempre affermato che non sapeva nulla della vicenda. Propone, pertanto, che la Commissione richieda urgentemente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino copia dei verbali delle deposizioni che avrebbero reso Fassino, Prodi e Dini e richieda altresì al Ministero degli affari esteri copia del rapporto che, secondo il citato articolo di stampa, l'allora sottosegretario per gli affari esteri Fassino avrebbe presentato al Ministero in merito alla missione da lui svolta a Belgrado il 14 e 15 gennaio 1997.

Intervengono il senatore Maurizio EUFEMI (*UDC*), il deputato Gustavo SELVA (*AN*) e il senatore Giampiero CANTONI (*FI*), i quali si associano alle proposte del Presidente.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone altresì che la Commissione deliberi di presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma una denuncia contro l'onorevole Fassino e il professor Prodi per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del codice penale, concernente l'inosservanza di provvedimenti dell'Autorità.

La Commissione concorda.

Enzo TRANTINO, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera, con lettera del 14 aprile 2004, dà notizia di aver ricevuto, per conoscenza, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, dottor Marcello Maddalena, una lettera, a lui inviata in data 2 aprile scorso, contenente, in allegato, un provvedimento adottato dallo stesso Procuratore e dal Procuratore aggiunto dottor Bruno Tinti in occasione della deposizione del dottor Salvatore Sbrizzi, consulente della Commissione. Con la sua lettera il Presidente della Camera – poichè il citato provvedimento si riferisce, tra l'altro, alla precedente escussione, da parte del medesimo ufficio giudiziario, dell'on. Italo Bocchino e agli orientamenti emersi al riguardo in seno alla Giunta per le autorizzazioni – gli ha trasmesso, per conoscenza, copia della sua lettera del 31 marzo scorso con la quale ha rappresentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino i predetti orientamenti della Giunta, e gli ha trasmesso altresì copia della sua lettera del 14 aprile al Procuratore di Torino, contenente ulteriori precisazioni in proposito. In particolare, il Presidente della Camera – in risposta alle osservazioni contenute nel provvedimento della Procura di Torino concernente la deposizione del dottor Sbrizzi – osserva che gli orientamenti emersi in seno alla Giunta per le autorizzazioni riguardo alla deposizione dell'on. Bocchino, cui si fa cenno nel suddetto provvedimento, si riferiscono alla insussistenza, nella vicenda, di aspetti attinenti all'articolo 68 della Costituzione, e non anche alla eventuale con-

figurabilità, nella fattispecie, di un vincolo normativo di segretezza, la valutazione relativa al quale compete a questa Commissione d'inchiesta.

La Procura della Repubblica di Torino, sulla base del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, ha ritenuto opportuno rinviare l'escussione del dottor Sbrizzi ad una data successiva alla comunicazione alla Commissione del provvedimento di sospensione della deposizione.

Spetta ora alla Commissione valutare se l'iniziativa della Procura di Torino possa recare pregiudizio allo svolgimento dei suoi lavori, in particolare sotto il profilo dell'eventuale violazione del vincolo del segreto cui sono tenuti i componenti e i consulenti della Commissione. Propone, conclusivamente, di demandare ogni valutazione al riguardo alla riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di domani e alla seduta della Commissione plenaria che la seguirà.

La Commissione concorda.

Confronto tra il ministro plenipotenziario Francesco Bascone e il ministro plenipotenziario Riccardo Sessa

(Svolgimento e conclusione)

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca il confronto tra il ministro plenipotenziario Francesco Bascone e il ministro plenipotenziario Riccardo Sessa, rispettivamente ascoltati in audizioni libere il 9 ottobre 2002 e il 28 gennaio 2004.

Propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori resti assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Enzo TRANTINO, *presidente*, avverte i ministri plenipotenziari Bascone e Sessa dell'obbligo di dire tutta la verità e delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

Chiede, quindi, al ministro plenipotenziario Bascone di chiarire le modalità di passaggio delle consegne al suo successore Sessa.

Risponde il ministro plenipotenziario Francesco BASCONE.

Enzo TRANTINO, *presidente*, chiede al ministro plenipotenziario Sessa se confermi di non aver mai parlato dell'operazione Telekom-Serbia con l'allora Ministro Dini.

Risponde il ministro plenipotenziario Riccardo SESSA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, propone che la Commissione convochi la dottoressa Laura Mirachian, già direttore dell'Ufficio Balcani della Direzione generale affari politici del Ministero degli affari esteri.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giampiero CANTONI (*FI*), il deputato Gustavo SELVA (*AN*), il senatore Maurizio EUFEMI (*UDC*) e Enzo TRANTINO, *presidente*, ai quali replicano ripetutamente i ministri plenipotenziari Francesco BASCONE e Riccardo SESSA.

Enzo TRANTINO, *presidente*, ringrazia i ministri plenipotenziari Francesco Bascone e Riccardo Sessa e i colleghi intervenuti e dichiara concluso il confronto.

La seduta termina alle ore 14,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione dell'onorevole Piero Fassino.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

313^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 14,45.

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 7 aprile.

Il sottosegretario ARMOSINO, su invito del PRESIDENTE, integra le considerazioni già svolte in precedenza in merito ai profili finanziari del provvedimento in titolo. Dopo aver ricordato la successione dei diversi interventi legislativi, precedenti al provvedimento in esame, che hanno interessato la disciplina delle cartolarizzazioni, fa presente che la scelta di chiarire definitivamente ed in modo inequivoco il prezzo da applicare

alla cessione degli immobili cartolarizzati, ha determinato l'esigenza di prevedere una copertura finanziaria.

L'onere connesso al decreto-legge è pari a circa un miliardo di euro a cui si fa fronte attraverso la cessione di ulteriori immobili dello Stato.

Il Sottosegretario precisa, inoltre, che l'onere del provvedimento all'esame del Senato non differisce dall'onere complessivo originariamente associato al testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri.

In risposta alle osservazioni svolte dal relatore in relazione al numero di soggetti interessati dal provvedimento, fa presente che l'effettiva consistenza non è quantificabile, anche se si può affermare che l'operazione di cartolarizzazione in questione è soltanto quella denominata SCIP 2.

In relazione alle osservazioni svolte in merito alla previsione della garanzia dello Stato, anche in merito all'ipotizzata diversa contabilizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, precisa che l'ISTAT – che a sua volta ha sottoposto la questione all'EUROSTAT – ha escluso che tale previsione possa determinare effetti sui criteri di contabilizzazione dei proventi dell'operazione. Infatti, la garanzia non è concessa a favore della società veicolo (SCIP) bensì a favore delle banche che erogheranno un finanziamento a favore di SCIP a copertura del danno economico conseguente al decreto in esame. Inoltre, la garanzia concessa dallo Stato rientra tra quelle consentite e non contabilizzate fino alla loro eventuale escussione. La concessione della garanzia è motivata dall'esigenza di rendere immediatamente disponibili l'ammontare dei minori introiti stimati al fine di mantenere inalterato il *rating* assegnato ai titoli emessi dalla SCIP.

Sulle osservazioni connesse alla copertura finanziaria, rileva che le maggiori entrate utilizzate a copertura degli oneri recati dal disegno di legge in titolo non sono eventuali bensì presentano un elevato grado di certezza. La neutralità finanziaria del provvedimento non è affatto inficiata dal vincolo che la realizzazione delle ulteriori dismissioni è subordinata all'adozione dei decreti previsti dal comma 4 dell'articolo 1. Anzi, è da considerarsi eventuale l'onere a carico del bilancio dello Stato perché gli eventuali minori introiti, relativi alle unità non ancora vendute dalla SCIP, saranno noti soltanto al termine del processo di vendita degli immobili potendo essi variare in relazione all'andamento del mercato immobiliare e dell'effettivo numero dei soggetti interessati dalle norme in questione.

In merito alla coerenza, sotto il profilo temporale, degli oneri e della copertura finanziaria garantisce che la tempestiva adozione dei decreti citati assicurerà che le maggiori entrate derivanti dalle cessioni stesse si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui verranno a determinarsi i maggiori oneri.

In relazione alla congruità dei maggiori introiti derivanti dalle ulteriori cessioni di immobili rispetto agli oneri recati dal provvedimento, assicura che il volume degli immobili per il quale può essere attuata la dismissione consente di fornire ampie garanzie in merito alla neutralità finanziaria del provvedimento.

Conclude, precisando che gli oneri del provvedimento, incluse le minori entrate a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali, trovano complessiva copertura nelle prossime dismissioni immobiliari e deposita agli atti della Commissione una nota contenente le risposte alla Nota di lettura del Servizio del bilancio.

Interviene il senatore MORANDO (*DS-U*) per svolgere, preliminarmente, alcune riflessioni generali sulle condizioni che rendono preferibile il ricorso alle cartolarizzazioni rispetto alla dismissione diretta del patrimonio pubblico.

Secondo la dottrina economica, i presupposti principali che giustificano il ricorso alle operazioni di cartolarizzazione sono principalmente la scarsa capacità di assorbimento da parte del mercato finanziario dei titoli pubblici di nuova emissione, nonché condizioni più favorevoli di accesso al credito in termini di tasso d'interesse. Citando un recente contributo del professor Pisauro e portando ad esempio il caso del Venezuela, fa presente che, mentre in alcuni casi, tali presupposti sono verificati, ciò non è altrettanto vero nel caso italiano. Seppure alcune argomentazioni, quali la riduzione del costo del debito e la diversificazione delle fonti di finanziamento attivate dallo Stato, potevano essere in qualche modo condivisibili al momento di intraprendere le operazioni di cartolarizzazione – come pure sostenuto dal dottor Siniscalco in un'audizione svolta in Commissione – ora le stesse non sono più plausibili alla luce dell'esperienza maturata. Infatti, il volume di risorse oggetto delle operazioni di cartolarizzazione sono state così contenute da non potersi affermare, *a contrariis*, che vi sarebbe stato un incremento del tasso di interesse sul debito contratto dallo Stato, ove si fosse alternativamente fatto ricorso all'emissione di nuovi titoli di Stato per un ammontare di risorse equivalente. In secondo luogo, il merito di credito di un Paese è determinato dal patrimonio dello stesso. Riducendo il patrimonio dello Stato attraverso operazioni di cartolarizzazione si possono produrre, comunque, effetti di rialzo dei tassi di interesse. Infine, rileva che lo *spread* tra il tasso di interesse applicato ai titoli emessi dalla SCIP e il tasso EURIBOR è positivo e pari a circa un punto percentuale, mentre lo *spread* tra i titoli di Stato e il tasso EURIBOR stesso è negativo. Tali argomentazioni dimostrano che le operazioni di cartolarizzazione sono più onerose rispetto alla dismissione del patrimonio pubblico. Con ciò non si intende affermare che esse non debbano essere effettuate, bensì che, ove si intenda ricorrere a tali strumenti, occorre prevedere una copertura finanziaria, al fine di mantenere il controllo dei flussi di finanza pubblica. Altrettanto opportuno sarebbe quello di ricorrere a tale tipologia di operazioni in casi molto limitati in quanto, altrimenti, si accumula una quantità eccessiva di *deficit* occulto.

Il decreto-legge in esame rappresenta un caso concreto delle considerazioni testé svolte, anche e soprattutto tenendo conto della prestazione della garanzia dello Stato.

Lamenta, inoltre, a distanza di due anni che il Governo non sia in grado di quantificare il numero di soggetti interessati dal provvedimento

in quanto, come risulta dalla nota depositata dal sottosegretario Armosino, non è sicura l'effettiva consistenza delle raccomandate inviate per manifestare la volontà di acquistare gli immobili oggetto di cartolarizzazione.

Per quanto concerne, infine, i profili di copertura finanziaria del provvedimento, ritiene che essa sia in palese contrasto con i principi di contabilità dello Stato. Infatti, a fronte di oneri certi e di immediata decorrenza, il provvedimento in questione prevede una copertura finanziaria attraverso le dismissioni di immobili individuati con i decreti previsti dal comma 4 dell'articolo 1. Qualora tali dismissioni dovessero incontrare difficoltà di ordine pratico, come anche è dimostrato dalle operazioni di cartolarizzazione tuttora non concluse, verrebbe meno la copertura finanziaria di oneri certi. Oltre ad una non corretta modalità di copertura del provvedimento, rileva che esso è carente anche dal punto di vista della quantificazione degli oneri. La prassi sempre più frequente di non indicare l'esatta quantificazione degli oneri recati dalle leggi di spesa, determina una sostanziale indeterminatezza delle decisioni di spesa stesse, che si ripete, inoltre, con regolarità, in ogni occasione in cui si modificano norme originariamente previste. Il provvedimento in esame rappresenta un esempio di tale prassi impropria.

Il senatore FERRARA (*FI*), replicando alle considerazioni svolte dal senatore Morando, fa presente che la dismissione del patrimonio immobiliare non determina necessariamente una riduzione del *rating* dei titoli di debito dello Stato, in quanto le dismissioni hanno anche effetti positivi in termini di maggiori introiti a breve termine, a loro volta facenti parte del patrimonio dello Stato.

Rileva, al contrario, che la convenienza a ricorrere ad operazioni di cartolarizzazione debba essere valutata in relazione all'incremento del debito dello Stato nel medesimo esercizio. Ove, infatti, i proventi delle cartolarizzazioni fossero ampiamente superiori all'incremento del debito registrato nell'esercizio, il ricorso a tale tipo di operazione sarebbe economicamente conveniente e giustificato anche dal punto di vista della dottrina economica.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) esprime forti motivi di preoccupazione sui profili finanziari connessi al provvedimento, in quanto non è specificato il numero di soggetti interessati dalle norme in questione, non è indicata, nel testo del provvedimento, alcuna quantificazione degli oneri e quella fornita nel dibattito dal Sottosegretario è di ammontare estremamente significativo. La copertura finanziaria del provvedimento rappresenta, poi, una delega «in bianco» al Governo ad operare successive dismissioni del patrimonio dello Stato, senza indicazione di criteri e principi direttivi. La tendenza in atto è quella in base alla quale il Parlamento, rinunciando ad esercitare le proprie prerogative, autorizza «in bianco» il Governo ad operare privandosi, peraltro, di strumenti di controllo. Come dimostrato dal senatore Morando, le operazioni di cartolarizzazione presentano poi profili onerosi a cui è associata una riduzione del patrimonio

dello Stato. Occorre, pertanto, svolgere una seria riflessione sugli effetti delle operazioni di cartolarizzazione, in particolar modo su quelle effettuate dagli enti locali, anche al di là degli effetti delle norme in esame, che risultano, comunque, non quantificate e non coperte.

Al senatore MORO (*LP*), intervenuto per chiedere al Governo alcune risposte alle osservazioni svolte dal senatore Morando, replica il presidente AZZOLLINI, precisando che sulle questioni emerse nel dibattito sono stati già forniti sufficienti elementi di chiarimento sia nelle considerazioni svolte dal Sottosegretario, sia nella nota depositata. Il Presidente condivide, peraltro, l'opportunità di svolgere, nella sede che si riserva di proporre prossimamente, alcune audizioni al fine di acquisire elementi informativi volti a valutare le implicazioni finanziarie complessive delle operazioni di cartolarizzazione già effettuate.

Il relatore IZZO (*FI*), in sostituzione del senatore Grillotti, illustra, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dalle informazioni rese dal Governo che il provvedimento non determina, sulla base dei criteri di classificazione EUROSTAT, una forma di indebitamento delle Amministrazioni pubbliche, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta nel presupposto che il pagamento delle spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 4-*bis*, ivi inclusi gli oneri correlati alle minori entrate per imposte di registro, ipotecarie e catastali, avvenga nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione degli ulteriori immobili di proprietà dello Stato di cui ai commi 3 e 4 e che la loro erogazione sia subordinata al perfezionamento delle operazioni di vendita degli immobili stessi.».

Interviene, in dichiarazione di voto, il senatore MORANDO (*DS-U*) per esprimere il proprio voto contrario alla proposta di parere testé illustrata. In linea generale, infatti, l'esperienza concreta dimostra che le cartolarizzazioni, sia quelle operate dal centrodestra che quelle operate dal precedente Governo, sono comparativamente più onerose rispetto ai tassi di interesse sui titoli del debito pubblico di nuova emissione. Pur accogliendo con favore la proposta del presidente Azzollini di svolgere alcune audizioni per fare un bilancio delle operazioni di cartolarizzazione già operate, non condivide la proposta di parere in quanto non viene dato risalto agli effetti negativi sulla finanza pubblica determinati dalla prestazione di nuove garanzie da parte dello Stato. Pertanto, pur prendendo atto delle argomentazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito ai profili operativi della garanzia concessa agli istituti di credito, anziché alla società SCIP, dal punto di vista della contabilità di Stato manca la copertura finanziaria delle nuove garanzie prestate. Non condivide, nemmeno, il presupposto relativo alla copertura delle minori entrate a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali. Dopo aver ribadito la propria contrarietà alla modalità di copertura del provvedimento, rileva che nella

nota consegnata dal Sottosegretario viene espressamente indicato che l'eventuale richiesta di rimborso dei maggiori importi pagati a titolo di imposte, ipotecarie e catastali, non è stato preso in considerazione. Diversa sarebbe stata la valutazione dei profili finanziari del provvedimento, qualora fosse stato espressamente previsto nel testo – come peraltro suggerito dal Governo nella suddetta nota – che il rimborso del maggior prezzo, già corrisposto sugli immobili ceduti, fosse a titolo forfetario e senza dar luogo alla restituzione delle imposte già pagate. Tuttavia, uno dei profili più critici del provvedimento è quello che tali ultime previsioni non sono in alcun modo contenute nel testo in esame. Pertanto, è lecito concludere che sussiste un diritto soggettivo, di cui non si è tenuto conto nella quantificazione indicata dal Sottosegretario, a richiedere la ripetizione delle imposte già assolte. A prescindere dai profili di merito del provvedimento, conclude sottolineando la manifesta contraddittorietà tra una proposta di parere non ostativo e le dichiarazioni del Sottosegretario per l'economia e le finanze circa l'effettiva indeterminatezza del numero dei soggetti interessati dal provvedimento dopo due anni dall'entrata in vigore delle norme modificate dal decreto-legge in titolo. Sottolinea, infine, l'opportunità di verificare con esattezza la titolarità del diritto di voto da parte dei senatori presenti, dato il notevole numero di sostituzioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento e considerata la presenza di altri senatori non in qualità di sostituti.

Il senatore MORO (*LP*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in quanto ritiene di condividere le preoccupazioni relative alla copertura delle minori entrate a titolo di imposte di registro, ipotecarie e catastali, sollevate dal senatore Morando.

Dopo che il presidente AZZOLLINI ha dato conto delle sostituzioni e delle corrispondenti titolarità del diritto di voto, posta ai voti, la proposta di parere sul testo, illustrata dal relatore, viene, infine, approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore IZZO (*FI*) segnala, per quanto di competenza, che la proposta 1.51 sopprime la copertura del provvedimento stesso. Rileva, altresì, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.37, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.58 (identica o analoga alle proposte 1.59, 1.60 e 1.61) e 1.62 (identica o analoga alle proposte 1.63 e 1.64). In relazione al parere sul testo e tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano copertura nelle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato, occorre valutare le proposte 1.7, 1.8, (identica o analoga alle proposte 1.9 e 1.10), 1.11 (identica o analoga alle proposte 1.12, 1.13 e 1.14), 1.22, 1.32 (identica o analoga alle proposte 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36), 1.38, 1.39 (identica alla proposta 1.40), 1.41 (identica o analoga alle proposte 1.42 e 1.43), 1.46, 1.47, 1.52, 1.66 (identica alla proposta 1.67), 1.68 (identica alla proposta

1.69), 1.70 (identica alla proposta 1.71), 1.72 (identica o analoga alle proposte 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78 e 1.80), 1.81 (identica o analoga alle proposte 1.82 e 1.83), 1.84, (identica alla proposta 1.85), 1.86, 1.0.1 e 1.0.2 volte ad ampliare la platea dei beneficiari, ovvero le proposte 1.2 (identica alla proposte 1.3), 1.16 (identica o analoga alle proposte 1.20 e 1.21), 1.30, 1.44 (identica alla proposta 1.45) e 1.65, volte ad ampliare i benefici, al fine di acquisire conferma che la copertura prevista per il decreto-legge sia sufficiente a garantire anche l'onere di tali ulteriori misure. Occorre, altresì, valutare sulla base delle precedenti considerazioni anche l'emendamento 1.24 (identico o analogo alle proposte 1.25, 1.28 e 1.29), finalizzato a sopprimere il riferimento, contenuto nel comma 2, ai parametri di mercato per la determinazione del valore medio di mercato degli immobili del mese di ottobre 2001, nonché acquisire conferma della congruità della copertura finanziaria della proposta 1.0.3, rispetto agli oneri da essa recati. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario ARMOSINO esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) interviene per condividere l'avviso del Governo per i profili di competenza della Commissione ed a prescindere dal merito, sugli emendamenti segnalati dal relatore, rilevando, tuttavia, che l'avviso testé espresso è coerente soltanto con l'avviso contrario ad un parere non ostativo sul testo. Ritiene, invece, che, in assenza di una quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e della corrispondente copertura, la Commissione non possa rendere coerentemente un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti segnalati dal relatore, in quanto non si può a priori escludere che essi trovino copertura nell'ambito dei proventi delle dismissioni che assicurano la neutralità finanziaria del provvedimento.

Il presidente AZZOLLINI, condividendo le osservazioni del senatore Morando ed in coerenza con il parere reso sul testo, propone di esprimere avviso contrario sugli emendamenti citati dal relatore senza, tuttavia, l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione, ad eccezione della proposta 1.51 volta a sopprimere la copertura del provvedimento stesso. Propone, altresì, di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.50 e 1.0.3.

Il relatore IZZO (*FI*) formula, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione dalla proposta 1.51, sulla quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti 1.37, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, 1.22, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.46, 1.47, 1.52, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72,

1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.0.1, 1.0.2, 1.2, 1.3, 1.16, 1.20, 1.21, 1.30, 1.44, 1.45, 1.65, 1.24, 1.25, 1.28 e 1.29, sui quali il parere è contrario».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(2878) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore IZZO (FI) riferisce sugli emendamenti relativi il disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, le proposte 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.272, 1.51, 1.0.204 e 1.0.206 in quanto determinano maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria ovvero sopprimono la copertura del provvedimento stesso. Rileva, altresì, l'esigenza di valutare gli eventuali effetti finanziari delle proposte 1.40 (identica alle proposte 1.242, 1.243, 1.244 e 1.245), 1.258, 1.263, (identica alla proposta 1.264), 1.269 (identica o analoga alle proposte 1.304, 1.270, 1.59, 1.309, 1.286, 1.61, 1.310), 1.277, 1.53, 1.56 (identica o analoga alle proposte 1.303, 1.308, 1.260), 1.62 (identica o analoga alle proposte 1.305, 1.64, 1.265, 1.280, 1.311 e 1.299) e 1.0.203 (analoga alla proposta 1.0.200). In relazione al parere sul testo e tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 trovano copertura nelle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato, occorre valutare le proposte 1.210, 1.206, 1.10 (identica o analoga alle proposte 1.207, 1.208 e 1.209), 1.212, 1.211 (identica alla proposta 1.213), 1.11 (identica o analoga alle proposte 1.215 e 1.216), 1.13, 1.22 (identica alla proposta 1.224), 1.236, 1.239 (identica o analoga alle proposte 1.34, 1.40, 1.238), 1.38, 1.42, (identica o analoga alle proposte 1.249, 1.43, 1.247, 1.246), 1.262 (identica o analoga alle proposte 1.278, 1.259, 1.73, 1.298), 1.46, 1.47, 1.296 (identica o analoga alle proposte 1.307, 1.315 e 1.266), 1.300 (identica o analoga alle proposte 1.281, 1.288 e 1.69), 1.67 (analoga alla proposta 1.290), 1.71 (identica alla proposta 1.312), 1.80 (identica o analoga alle proposte 1.74, 1.76, 1.306, 1.261, 1.78, 1.313 e 1.279), 1.86 (identica o analoga alle proposte 1.297, 1.276 e 1.302) e 1.83 (identica o analoga alle proposte 1.282, 1.82, 1.301 e 1.314), volte ad ampliare la platea dei beneficiari, ovvero le proposte 1.201 (identica o analoga alle proposte 1.2, 1.203 e 1.204), 1.16, 1.222 (identica o analoga alle proposte 1.20 e 1.225), 1.30, 1.250 (identica o analoga alle proposte 1.44, 1.252, 1.253) e 1.65, volte ad ampliare i benefici, ovvero le proposte 1.200, 1.237, 1.0.201 e 1.0.205, volte ad ampliare sia la platea dei beneficiari che i benefici stessi, al fine di acquisire conferma che la copertura prevista per il decreto-legge sia sufficiente a garantire anche l'onere di tali ulteriori misure. Occorre, altresì, valutare sulla base delle precedenti considerazioni anche gli emendamenti 1.227 (iden-

tico o analogo agli emendamenti 1.230, 1.25, 1.228, 1.229 e 1.28), finalizzati a sopprimere il riferimento, contenuto nel comma 2, ai parametri di mercato per la determinazione del valore medio di mercato degli immobili del mese di ottobre 2001, nonché acquisire conferma della congruità della copertura finanziaria della proposta 1.0.3 (identica alla proposta 1.0.202), rispetto agli oneri da essa recati. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce le considerazioni già svolte in occasione dell'esame degli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il relatore IZZO (*FI*) formula, quindi, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.254, 1.255, 1.256, 1.257, 1.272, 1.51, 1.0.204 e 1.0.206 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti 1.40, 1.242, 1.243, 1.244, 1.245, 1.258, 1.263, 1.264, 1.269, 1.304, 1.270, 1.59, 1.309, 1.286, 1.61, 1.310, 1.277, 1.53, 1.56, 1.303, 1.308, 1.260, 1.62, 1.305, 1.64, 1.265, 1.280, 1.311, 1.299, 1.0.203, 1.0.200, 1.210, 1.206, 1.10, 1.207, 1.208, 1.209, 1.212, 1.211, 1.213, 1.11, 1.215, 1.216, 1.13, 1.22, 1.224, 1.236, 1.239, 1.34, 1.238, 1.38, 1.42, 1.249, 1.43, 1.247, 1.246, 1.262, 1.278, 1.259, 1.73, 1.298, 1.46, 1.47, 1.296, 1.307, 1.315, 1.266, 1.300, 1.281, 1.288, 1.69, 1.67, 1.290, 1.71, 1.312, 1.80, 1.74, 1.76, 1.306, 1.261, 1.78, 1.313 e 1.279, 1.86, 1.297, 1.276, 1.302, 1.83, 1.282, 1.82, 1.301, 1.314, 1.201, 1.2, 1.203 e 1.204, 1.16, 1.222, 1.20, 1.225, 1.30, 1.250, 1.44, 1.252, 1.253, 1.65, 1.200, 1.237, 1.0.201, 1.0.205, 1.227, 1.230, 1.25, 1.228, 1.229 e 1.28, sui quali il parere è contrario».

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.

(2841) Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore NOCCO (*FI*) illustra, per quanto di competenza, l'emendamento 2.300 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, rilevando la necessità di valutare se derivino eventuali effetti finanziari dalla previsione del reintegro dei docenti dei policlinici universitari nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione.

Il sottosegretario VEGAS esprime avviso contrario sul merito delle questioni sottese all'emendamento.

Su proposta del presidente AZZOLLINI, la Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere non ostativo sulla proposta 2.300 (testo 2).

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 APRILE 2004

57^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bevilacqua, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2796) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003: rimessione alla sede plenaria;

alla 9^a Commissione:

(1825) Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono: rimessione alla sede plenaria.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle misure da predisporre per lo svolgimento delle campagne elettorali e l'esercizio del diritto di voto nella circoscrizione Estero.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO ed altri.- Istituzione della provincia autonoma dell'arcipelago campano (91).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- BUCCIERO ed altri. – Norme in tema di giudizi innanzi alla Corte dei conti (1709).
- BERGAMO ed altri. – Contributo statale all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, con destinazione all'Istituto formativo per disabili e disadattati sociali (1283).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione, per costituire in provincia autonoma l'Arcipelago delle isole minori (1359).
- EUFEMI ed altri. – Modificazioni al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di organismi pubblici (1977).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BOREA. – Istituzione della provincia interregionale del Cilento-Vallo di Diano (2307).

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004 n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna*).
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSOLO ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1014).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FALCIER ed altri. – Modifica dell'articolo 68 della Costituzione (1733).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Integrazione dello *status* dei membri del Parlamento in materia di prerogative e immunità parlamentari (1852).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE. – Integrazione dell'articolo 68 della Costituzione in tema di sospensione dei procedimenti penali nei confronti dei membri del Parlamento (2304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA ed altri. – Revisione dell'articolo 68 della Costituzione (2333).
- e delle petizioni nn. 485 e 557 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VIZZINI ed altri. – Modifica degli articoli 121 e 126 della Costituzione (2556).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA. – Disposizioni concernenti la forma di governo regionale (1941).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA. – Modifiche ed integrazioni degli articoli 122 e 126 della Costituzione (2025).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. – Modifica all'articolo 126 della Costituzione (2651).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della pronvincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (2561) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bossi; Schmidt ed altri*).

- BAIÒ DOSSI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (75).
- MONTI. – Istituzione della provincia di Monza e della Brianza (350).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati SINISI e Nicola ROSSI. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (2562) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- CUTRUFO ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318).
- TATÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta (339).
- GRECO. – Istituzione della provincia del Nord Barese – Valle Ofantina (757).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione della provincia di Fermo (2563) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tanoni; Zama)*.
- BASTIANONI. – Istituzione della provincia di Fermo (256).
- MAGNALBÒ ed altri. – Istituzione della provincia di Fermo (392).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).

- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei *referendum* popolari (1620).

XII. Esame dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: «Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, concernente l'attività di formazione e studio affidata al corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi» (n. 351).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).

- GIULIANO ed altri. – Modifica delle norme sul numero delle sedi notari e di alcune funzioni svolte dai notai e dagli avvocati (817).
- Deputato COLA. – Modifica dell'articolo 165 del codice di procedura civile, in materia di costituzione dell'attore (995) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DE CORATO. – Modifica all'articolo 61 del codice penale (1544).
- PASTORE ed altri (1596).
- Luigi BOBBIO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle denunce anonime (1769) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MORO. – Modifica dell'articolo 1831 del codice civile in materia di chiusura del conto corrente (2139).
- Delega al Governo per l'istituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (2516) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CORATO ed altri. – Modifica all'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui (1639).
- VALDITARA – Modifica del codice penale in materia di deturpamento di cose altrui (2851).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (1899) (*Fatto pro-*

prio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- Paolo DANIELI. – Riforma dell'istituto della legittima difesa (2287).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGISTRELLI ed altri. – Norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti bancari (1368).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per evitare casi di omonimia nei protesti bancari (839).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato PECORELLA. – Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cassazione (2527) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- COSSIGA. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di ricorso per Cassazione (2691).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003 (2844) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 2001 sul caffè, con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000 (2880).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 25 ottobre 2001 (2842) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono, adottato durante la XI Conferenza delle Parti a Pechino il 3 dicembre 1999 (2843) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- COLLINO ed altri. – Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell'esercito della Repubblica sociale italiana (RSI) (2244) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN. – Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (1341).
- RONCONI. – Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 277, recante conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (2211).

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e Corpi armati dello Stato di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (1430).
 - Modifica della normativa in materia di stato giuridico e avanzamento degli ufficiali (2866) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Lavagnini; Gamba*).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 9 e 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:
- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali (2869).
- II. Seguito dell'esame del documento:
- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino sullo stato di attuazione della riforma della disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi.

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Deputato LETTIERI ed altri. – Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace e sui conflitti (1146).
- RIPAMONTI. – Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace (1223).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AMATO ed altri. – Delega al Governo in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola elementare e media (2581).
- FAVARO ed altri. – Disposizioni in materia di peso, trasporto e uso dei libri di testo nella scuola primaria e secondaria di primo grado (2865).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Norme per la tutela e la valorizzazione storica della via Lauretana (647).
- BORDON ed altri. – Norme per la valorizzazione e il recupero dell'Appia antica nell'intero percorso da Roma a Brindisi (2571).
- SPECCHIA ed altri. – Norme per la valorizzazione ed il recupero della Via Appia Antica nel percorso da Roma a Brindisi (2628).
- SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione culturale, ambientale e turistica della «Via Francigena» (2722).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ASCIUTTI ed altri. – Misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella «lista del patrimonio mondiale», poste sotto la tutela dell'UNESCO (2221).
- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università (2896).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B-bis) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- Calogero SODANO ed altri. Istituzione dell'Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara, con annesso statuto, fatto a Roma il 19 marzo 2003 (2796).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) (n. 97).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV (n. 99).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente la proposta di nomina dei membri del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (n. 356-bis).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi dello spettacolo: audizione del Presidente della sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti della Corte dei conti.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 8,30, 14,30 e 21

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/*bis*) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Indicazione obbligatoria nell'etichettatura dell'origine dei prodotti alimentari (2601).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2152).
- ROLLANDIN ed altri. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2171).
- MAGNALBÒ. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2197).
- MINARDO. – Indicazione obbligatoria nell’etichettatura dell’origine dei prodotti alimentari (2342).

II. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Modificazioni alla disciplina delle denominazioni d’origine dei vini (1730) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell’acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L’Ulivo, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI ed altri. – Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, in materia di ordinamento dei consorzi agrari (1794).
- BALBONI e BONATESTA. – Modifica dell’articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, concernente i consorzi agrari provinciali (638).

IV. Esame dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d’acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- Calogero SODANO ed altri. – Istituzione dell’Istituto sperimentale del verde autoctono (1825).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» (n. 354).
 - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura» (n. 355).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (19-25-103-842-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Maconi ed altri; Marino ed altri; Costa; e modificato dalla Camera dei deputati*)
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria (2058) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - MAGNALBÒ. – Modifiche e integrazioni all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di totalizzazione dei periodi di iscrizione e contribuzione (421).
 - VANZO ed altri. – Abrogazione delle disposizioni concernenti il divieto di cumulo tra redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo (1393).
 - e delle petizioni nn. 66, 84, 200, 255, 393, 427, 574, 582, 583 e 634 ad essi attinenti.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica (2873).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che esenta anche gli agrotecnici dalla prova valutativa per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei relativi coadiuvanti» (n. 352).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645).
- STIFFONI ed altri. – Norme in materia di incentivi allo sviluppo del mercato dei farmaci generici (355) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Lega padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Norme a tutela delle persone affette da malattie rare e genetiche e a sostegno della ricerca farmaceutica (1040) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- PEDRINI ed altri. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (1147).
- DI GIROLAMO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani (1318).
- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999 (1388).

IV. Esame dei disegni di legge:

- GIRFATTI. – Norme in materia di attività di ricerca e cura delle malattie rare (2352).
- SCALERA. – Destinazione di una quota del Fondo sanitario nazionale a salvaguardia della dignità della vita e dei diritti delle persone affette da malattie rare. Interventi urgenti a integrazione del regolamento di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, in materia di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie (2340).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia (2874).

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742).

e del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione (2175-B/*bis*) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mazzuca; Giuliotti; Giuliotti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, approvato dal Senato, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 15 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di Padre Matteo Zuppi della Comunità di Sant'Egidio sulla situazione in Mozambico.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 13,30

Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dottor Franco Ionta.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui risultati dell'esame dei bilanci consuntivi per il 2002 e preventivi per il 2003 degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:

- Audizione del Commissario straordinario ingegnere Marco Staderini e del Direttore generale dottore Luigi Marchione, dell'Istituto Nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 14

Indagine conoscitiva sulla gestione comune delle frontiere e sul contrasto all'immigrazione clandestina in Europa:

- Audizione del Direttore Generale dell'Ufficio Italiano dei Cambi, dottor Carlo Santini.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 14

- Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta il 31 marzo e il 1° aprile 2004, nelle Marche e in Abruzzo, nell'ambito del gruppo di lavoro sull'attuazione della legge 285/97.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'affare Telekom-Serbia**

Mercoledì 21 aprile 2004, ore 13,50 e 14

ORE 13,50

- Comunicazioni del Presidente.

ORE 14

- Esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del regolamento interno, di una proposta di relazione intermedia.

